
**PROGETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROCURA GENERALE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI**

Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura

(delibera C.S.M. del 9 ottobre 2024)

| | |
|---|------------|
| INDICE GENERALE | 1 |
| I-QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO - PREMessa | 2 |
| I.A) Risorse umane e materiali dell'ufficio | 2 |
| I.A.1. Pianta organica del personale di magistratura | 6 |
| I.A.2. Pianta organica del personale amministrativo | 7 |
| I.A.3. Risorse tecnologiche e finanziarie | 12 |
| I.B) Analisi del contesto interno | 17 |
| I.B.1 Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente..... | 17 |
| I.B.2. La verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo..... | 51 |
| I.C) Obiettivi che l'ufficio intende raggiungere nell'arco temporale di vigenza del progetto organizzativo, anche con riferimento alle attività di vigilanza sugli uffici requirenti del distretto ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 106/2006 | 54 |
| II. STRUTTURA DELL'UFFICIO | 71 |
| II.A) Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio | 71 |
| II.A.1. Composizione delle articolazioni interne dell'ufficio | 72 |
| II.A.2. Permanenza dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione interna. | 79 |
| II.A.3. Magistrati titolari del coordinamento delle unità organizzative..... | 82 |
| II.B) Criteri di assegnazione alle unità organizzative, previo interpello e secondo criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio. | 83 |
| II.C) Magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione | 84 |
| II.D) Criteri selettivi per il conferimento degli incarichi di coordinamento o di collaborazione ai magistrati dell'ufficio. | 85 |
| III. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI | 89 |
| III.A) Criteri di assegnazione dei procedimenti ai sostituti procuratori generali e agli avvocati generali | 89 |
| III.B) Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti | 91 |
| III.C) Visti informativi e altri strumenti informativi. | 97 |
| IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE | 104 |
| IV.A) Compiti di direzione e coordinamento degli avvocati generali. | 104 |
| IV.B) Criteri di distribuzione delle udienze e dei turni. | 114 |
| IV.C) Criteri di sostituzione del procuratore generale nel consiglio giudiziario c.p.p. | 126 |
| IV.D) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall'art. 19 della presente circolare. | 127 |
| IV.E) Criteri di esercizio delle funzioni proprie di avocazione di cui all'art. 412, comma 1, c.p.p. e di esercizio del potere di ordine di cui all'art. 415ter co. 5 c.p.p., da compiersi anche tenendo conto dei criteri di priorità individuati dai procuratori della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della presente circolare. | 128 |
| IV.F) Modalità di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni delle notizie di reato riguardanti i reati che ledono gli interessi finanziari della UE | 141 |
| IV.G) Modalità per l'acquisizione dei dati di cui all'art. 6 co. 1 e co 1 bis del d.lgs. 06/06 | 145 |



I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO

I.A) Risorse umane e materiali dell'ufficio

Premessa

LE PECULIARITA' DELL'UFFICIO DI CAGLIARI E DEL SUO TERRITORIO: la divisione del Distretto in due Sezioni.

Da un punto di vista criminale la Sardegna ha già da tempo abbandonato i propri riferimenti ad un tessuto sociale caratterizzato da una economia agro-pastorale con forti legami familistici dove imperversavano sequestri di persona ed abigeati.

Oggi, secondo rilevanti studi criminologici e secondo le attività conoscitive poste in essere dallo scrivente mediante mirati incontri con i Sigg. Procuratori del Distretto e con le Forze dell'Ordine, esistono due realtà criminali abbastanza differenti in Sardegna, tanto da potere affermare che esiste una sorta di dualismo criminale. Da una parte ci sono le aree metropolitane di Cagliari, di Sassari e di Olbia; dall'altra la c.d. ZCO (Zona Centro Orientale), un territorio che va dalle Baronie al Goceano, dal Nuorese all'intera Barbagia, per arrivare sino all'Ogliastra.

Nella Zona Centro Orientale, infatti, non esiste più il tessuto sociale economico-pastorale a cui la passata criminalità faceva riferimento. I legami comunitari di cui era composto questo tessuto sono andati frantumandosi e sono scomparsi rapidamente in relazione ai processi di modernizzazione. In questa zona, dove si registrano i reati più

gravi, sono sorte nuove forme di criminalità legate prevalentemente alla coltivazione della marijuana e al traffico di droghe pesanti, con infiltrazioni mafiose sempre più evidenti e sempre più inquietanti, a partire dalla presenza della criminalità campana e calabrese.

Le aree metropolitane sono interessate, invece, dallo spaccio di sostanze stupefacenti di tipo pesante, reati contro la P.A., contro la libertà economica, da reati urbanistici e speculazioni economiche, senza dire, da ultimo, della presenza allarmante di bande criminali giovanili.

Rapine ed estorsioni interessano trasversalmente l'intero territorio regionale e particolarmente allarmanti appaiono quelle in danno dei furgoni portavalori.

La Sardegna, anch'essa interessata ad una veloce e sempre progressiva informatizzazione, fa inoltre registrare reati commessi a mezzo internet soprattutto ai danni di donne e minori.

Una certa cultura patriarcale e maschilista acuisce infine il fenomeno dei reati ai danni delle c.d. fasce deboli.

Pur non esistendo nell'Isola organizzazioni mafiose "indigene", elevati sono i pericoli di infiltrazioni mafiose da parte della criminalità campana, calabrese e siciliana, specie nelle aree del Nord della Sardegna dove si registrano fenomeni di riciclaggio e reinvestimento di capitali illeciti.

L'eterogenea realtà sociologica sarda si radica anche in ragione di un territorio vasto con difficoltà di collegamenti rapidi.

Nell'Isola non esistono autostrade e neppure linee ferroviarie veloci. Cagliari, il capoluogo della regione, è collegato con Sassari, la seconda città dell'Isola, da una strada statale, la "SS131 Carlo Felice", che si percorre in quasi tre ore e per raggiungere da Cagliari la città di Olbia occorrono circa quattro ore. Ugualmente difficoltoso è raggiungere da Cagliari le sedi di Nuoro e Tempio Pausania.

Profonde e radicate differenze sociologiche e culturali dividono poi la provincia di Cagliari da quelle di Sassari e di Nuoro.

Proprio in ragione di queste peculiarità geografiche, antropologiche e culturali **la Sardegna ha un'unica Corte di Appello con una Sezione Distaccata in quel di Sassari**; di conseguenza **l'Ufficio della Procura Generale si compone di una sede centrale a Cagliari e di una sede distaccata a Sassari, quest'ultima coordinata da un Avvocato Generale (Legge n. 219/1990).**

La Procura Generale di Sassari rappresenta, invero, una articolazione dell'unico Ufficio di Procura Generale costituito presso la Corte di Appello, come affermato dalla Corte di cassazione in due distinte pronunce (Sez. Pen. VI, 9 gennaio 2014, n. 15806, PG in proc. Cubeddu; Sez. Pen. II, 13 giugno 2012, n. 25786, PG in proc. Barranca) e dal Consiglio Superiore della Magistratura nella deliberazione del 24 luglio 2013.

Il presente documento organizzativo non può quindi non tenere conto di questa complessa realtà geografica e giudiziaria ed è costruito proprio per delineare in modo netto e chiaro le competenze fra la Procura Generale di Cagliari e la sua sede distaccata di Sassari.

Tale impostazione è stata ampiamente condivisa da tutte le componenti dell'Ufficio avendo fin qui garantito efficienza non disgiunta da una sicura omogeneità di indirizzo.

In ragione, poi, della cronica carenza di organici e delle dimensioni numericamente modeste della Sezione Distaccata di Sassari si è ritenuto di disegnare un **Ufficio "generalistico"**, dove tutti fanno tendenzialmente tutto, **e di inserire cauti elementi di specializzazione, valevoli, peraltro, solo per la Sezione Centrale di Cagliari.** Tale impostazione è peraltro **speculare a quella della Corte che non ha sezioni penali specializzate.**

Nella formazione delle unità organizzative e nell'affidamento dei c.d. incarichi particolari (ivi compreso il ruolo di MAGRIF e quello di "Punto di contatto rete

europea”) si sono seguiti rigidi ed attenti protocolli, mediante mirati interpelli, in modo da coinvolgere la partecipazione di tutti i Sostituti dell’Ufficio valorizzando al contempo le aspirazioni di ognuno (si allegano gli interpelli divulgati).

Particolare attenzione è stata data allo **studio dei flussi di lavoro**, inserendo specifiche previsioni di **provvedimenti di censimento e valutazione dei carichi di lavoro**.

Ancora una particolare attenzione è stata dedicata al **rapporto con le Procure del Distretto**, con i cui Procuratori si sono svolti diversi incontri, aventi come obiettivo quello di porre la Procura Generale di Cagliari come soggetto divulgatore di soluzioni organizzative condivise e catalizzatore di buone prassi (art. 40 Circolare sull’Organizzazione degli Uffici di Procura).

Appare opportuno, infatti, che la Procura Generale si faccia carico di uniformare le buone prassi delle Procure del Distretto, coordinare protocolli investigativi, stimolare e condividere protocolli interni ed esterni all’Amministrazione della Giustizia, in una nuova e positiva visione di **coordinamento organizzativo distrettuale** (in tal senso in materia di coordinamento investigativo si veda anche la Risoluzione del CSM 16.3.016).

Non va sottaciuta, infine, la necessità di una **partecipazione attiva dei singoli magistrati alla stesura delle regole organizzative**, nonché di **altri soggetti del “mondo giustizia”**, dalla componente amministrativa, ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati cui il presente progetto andrà comunicato per opportuna conoscenza (art. 7 della Legge n. 71 del 17.6.022), al Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario (art. 15 lett. e) Circ. tab. e art. 84 c. VI Circ. Org. Uff. Proc.) e alla Commissione Flussi del Consiglio Giudiziario.

Nella stesura del presente progetto organizzativo si è seguito il procedimento di indicato all’art. 38 Circolare sugli Uffici di Procura e le scansioni temporali indicate

dall'on. CSM con la delibera 8.5.024 e successive integrazioni (si allegano i verbali delle riunioni e specificare le date).

I.A) Risorse umane e materiali dell'ufficio

I.A.1. Pianta organica del personale di magistratura

Procura Generale della Repubblica c/o la Corte di Appello di Cagliari

| Funzione | Organico | Vacanti |
|---------------------------------------|----------|---------|
| Procuratore generale | 1 | 0 |
| Sostituti procuratori generali | 6 | *2 |
| Magistrati P.O. flessibile requirenti | 2 | 1 |

*1 magistrato è uscente in via di definizione (dal 1° aprile 2025 sono previsti 3 posti vacanti)

| Funzione | Magistrato | Unità organizzativa |
|--------------------------------|----------------------|--|
| Procuratore Generale | Patronaggio Luigi | Tutte |
| Sostituto Procuratore Generale | De Nicola Sergio | Esecuzione – Rapporti Estero |
| | Moi Gian Carlo** | Penale |
| | Ledda Liliana | Fasce deboli e Minorenni |
| | Genoese Maria Grazia | Fasce deboli e Minorenni |
| | Schirra Andrea | Magistrato P.O. flessibile requirente - Civile -Esecuzione |

** magistrato uscente dal 1° aprile 2025

Sezione distaccata della Procura Generale della Repubblica c/o la Corte di Appello di Cagliari in Sassari

Al 31.12.2024, la **pianta organica dei magistrati** della Sezione della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Cagliari sezione di Sassari presentava la scoperta di un'unità:

| Funzione | Organico | Vacanti |
|---|----------|---------|
| Avvocato Generale di Corte di Appello | 1 | 0 |
| Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello | 3 | 1 |
| Magistrato distrettuale requirente | 0 | 0 |

| Funzione | Magistrato | Unità organizzativa |
|----------|------------|---------------------|
|----------|------------|---------------------|

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Avvocato Generale | Maria Gabriella Pintus f.f. | Non presenti unità organizzative nella sede distaccata di Sassari |
| Sostituto Procuratore Generale | Roberta Pischedda | |
| Sostituto Procuratore Generale | Pittaluga Marinella Teresa Felicina | |
| Sostituto Procuratore Generale | Marco Nassi | |

Il posto di Avvocato Generale è vacante dal 04.01.2025.

In data 24.01.2025 ha preso possesso il Sostituto Procuratore Generale Dott.sa M.T.F. Pittaluga, la quale, attualmente impegnata in qualità di Commissario d'esame nel concorso per l'accesso in Magistratura, assumerà effettivo servizio a decorrere dal mese di aprile 2025.

A.2. Pianta organica del personale amministrativo

Personale amministrativo della Procura Generale c/o la Corte di Appello di Cagliari

| Inquadramento (QUALIFICA) | Organico | Vacanti |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| Dirigente | 1 | -1 |
| Direttore | 1 | +1 |
| Funzionario Contabile | 1 | +2 |
| Funzionario Statistico | 2 | - |
| Funzionario Giudiziario | 4 | -1* |
| Cancelliere esperto | 2 | 0 |
| Contabile | 1 | 0 |
| Assistente Giudiziario | 7 | -2 |
| Operatore giudiziario | 3 | +1** |
| Conducente di automezzi | 2 | -2 |
| Ausiliario | 3 | -2 |
| Personale a tempo determinato | | |

| | | |
|---|-----------|------------|
| Tecnico di contabilità junior (Personale a tempo determinato) | 1 | - |
| Operatore data entry (Personale a tempo determinato) | 4 | - |
| TOTALE | 32 | - 8 |

* è in distacco presso la Procura Generale di Cagliari un funzionario giudiziario della Procura Generale di Roma

** un operatore giudiziario della Procura Generale di Cagliari è in distacco presso il CISIA di Palermo – Presidio di Cagliari

Rispetto alle previsioni della pianta organica, come determinata dal D.M. 19.05.2015 e successive modifiche (D.M. 14.02.2018 e D.M. 20.07.2020 per le figure di assistente giudiziario e conducente di automezzi), l'ufficio presenta una carenza di 8 unità.

La differenza risulta, peraltro, in parte ripianata dalla presenza di 1 direttore e 2 funzionari contabili in sovrannumero, nonché dal distacco presso l'ufficio di 1 funzionario giudiziario, la cui posizione è peraltro interessata dalla corrente procedura di interpello ministeriale indetta per la stabilizzazione dei distaccati. Inoltre, sono attualmente assegnati all'Ufficio, a tempo determinato, 5 unità di personale aventi un profilo non previsto dalla pianta organica (4 operatore data entry e 1 tecnico di contabilità junior).

Risultano mancanti il Dirigente amministrativo (di cui peraltro è previsto a breve l'insediamento), 1 funzionario giudiziario (la cui assenza, come detto sopra è ripianata da un dipendente di pari qualifica in distacco presso l'Ufficio), 2 assistenti giudiziari, 2 ausiliari e 2 conducenti di automezzi. Tranne che per quest'ultimo profilo professionale, evidentemente non sostituibile e di cui si sottolinea l'assoluta necessità soprattutto per assicurare l'accompagnamento dei magistrati extradistrettuali sottoposti a tutela, grazie ad una buona organizzazione del lavoro ed un'ottimale distribuzione dei compiti, non si segnalano particolari criticità. Anzi, l'Ufficio ha disposto l'applicazione temporanea di 2 assistenti giudiziari e 1 operatore giudiziario rispettivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari al fine di dare supporto a questi Uffici attualmente in situazione di difficoltà a causa della forte carenza di personale. Inoltre, 1 operatore giudiziario è attualmente distaccato presso il Cisia di Palermo – presidio di Cagliari.

Complessivamente, tutti i settori di attività sono correttamente presidiati e non vi sono situazioni di arretrato.

L'attuale organizzazione dell'ufficio, formalizzata in un ordine di servizio generale, risulta funzionale alla corretta e regolare gestione dei servizi.

Esiste una cooperazione sinergica tra il personale amministrativo e il personale di magistratura.

In particolare, il personale amministrativo svolge la propria attività in maniera professionale, cura l'aggiornamento normativo e lo studio delle circolari che regolamentano gli adempimenti di competenza al fine di individuare le corrette e maggiormente efficienti modalità operative.

Il 42,3 % del personale amministrativo è addetto a servizi di supporto alla giurisdizione in senso stretto.

Ulteriori attività amministrative riguardano la materia contabile, in quanto la Procura Generale è sede di funzionario delegato dell'intero distretto, sia per le spese di funzionamento che per le spese di giustizia.

Sezione distaccata della Procura Generale della Repubblica c/o la Corte di Appello di Cagliari in Sassari

Al 31.12.2024, la **pianta organica del personale amministrativo** (in base all'ultima pianta organica D.M. 19 maggio 2015), prevede la seguente situazione:

| Area D.M. 19/05/2015 confermato D.M. 14/02/2018 | Profilo Professionale In base al D.M. 9/11/2017 rimodulazione profili professionali | Dotazione Organica (a) | In Servizio (b) | Vacanza (c) = (a - b) |
|--|--|---------------------------|---|-----------------------------|
| Dirigente | Dirigente | 1 | 0 | 1 |
| Terza | Direttore Amministrativo | 1 | 1 | 0 |
| | Funzionario Contabile | 1 | 1 | 0 |
| | Funzionario Giudiziario | 2 | 4 | 0 |
| Seconda | Assistente Informatico | 1 | 1 in applicazione continuativa al CISIA di Palermo - Presidio di Sassari | 0 |
| | Cancelliere esperto | 3 | 2 | 1 |
| | Contabile | 1 | 1 | 0 |
| | Assistente Giudiziario | 3 | 3 | 0 |
| | Operatore Giudiziario | 3 | 2 | 1 |
| | Conducente di Automezzi | 2 | 0 | 2 |
| Prima | Ausiliario | 2 | 0 | 2 |
| Totale | | 20 | 14 + 1 | 7 |

I dati contenuti nel prospetto meritano alcune osservazioni per rappresentare in modo esauriente l'effettiva dotazione organica dell'ufficio, in cui si registra una scopertura pari a circa il 25%

- Il profilo del **Dirigente amministrativo** risulta **vacante dal 1° febbraio 2021**.
- A decorrere **dal 1° maggio 2023**, un **Conducente di automezzi** è cessato dal servizio per pensionamento di vecchiaia, determinando una **totale scopertura** di tale qualifica. Per garantire il soddisfacimento delle imprescindibili esigenze dell'ufficio, si è reso necessario ricorrere all'istituto dell'applicazione, attualmente limitato a due ore settimanali per la consegna degli atti presso gli uffici giudiziari della città di Sassari. Per le ulteriori necessità, invece, si procede di volta in volta mediante applicazioni specifiche. Tale situazione è aggravata dalla carenza di personale del profilo di Conducente di automezzi nel sub-distretto di Sassari, rendendo ancora più complessa la gestione delle esigenze operative.
- **Dal 1° maggio 2023** è cessato dal servizio, per pensione di vecchiaia, un **Conducente di automezzi**, di conseguenza si ha la **totale scopertura** di tale qualifica.
- **Dal 23 marzo 2023 ha preso servizio un Funzionario giudiziario.**
- **Dal 21 dicembre 2023 ha preso servizio un Assistente giudiziario.**
- **Dal 23 gennaio 2024 un Cancelliere esperto** ha rassegnato le **dimissioni per ricoprire il ruolo di Direttore** presso questo ufficio. Pertanto, attualmente si ha la vacanza di n. 1 unità di Cancelliere esperto.
- **Dal 15 febbraio 2024** è cessato dal servizio, per **dimissioni volontarie** un **Operatore giudiziario**, vincitore di concorso pubblico presso altra P.A.
- A decorrere **dal 1° dicembre 2024**, si registra la **totale scopertura** del profilo di **Ausiliario**. Tale situazione deriva dal fatto che il 7 maggio 2024, a seguito di una procedura di riqualificazione, un'unità inquadrata in tale profilo è stata elevata alla qualifica di Operatore giudiziario, mentre, in data 1° dicembre 2024, l'altra unità è cessata dal servizio per raggiunti limiti di età.

Si evidenzia che le mansioni attribuite alla qualifica di Ausiliario non sono fungibili con quelle di altre figure professionali. In particolare, gli Ausiliari svolgono attività di supporto ai processi organizzativi e gestionali del settore di competenza, utilizzando i mezzi in dotazione, inclusi strumenti informatici. Nello specifico, le loro mansioni

comprendono: movimentazione di fascicoli, oggetti, documenti e materiale librario; fotocopiatura e fascicolazione di copie; ritiro e consegna della corrispondenza; accoglienza e ricevimento del pubblico.

Alla luce di quanto sopra, si segnala l'urgenza di individuare soluzioni idonee per garantire la continuità di tali attività, essenziali per il corretto funzionamento del servizio.

- L'unico posto di **Assistente informatico** è stato coperto in data 13 settembre 2013 ma, dal 4 ottobre 2013 a tutt'oggi, presta servizio in via continuativa al CISIA di Palermo, Presidio di Sassari; **di fatto il posto è totalmente scoperto.**
- Si segnala che al 31.12.2024 prestano servizio presso questo ufficio **n. 4 Operatori data entry**, con contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

La carenza di personale e l'avvicendamento dello stesso (causato dalle diverse assunzioni e dimissioni) hanno comportato la necessità di una continua riorganizzazione delle Segreterie.

Tale riorganizzazione si è resa necessaria anche a seguito dell'aggravio del carico di lavoro in capo agli uffici requirenti prodotto dalla Riforma Cartabia soprattutto per quanto concerne la fase delle esecuzioni penali.

Ora, proprio al fine di migliorare l'efficienza del settore delle esecuzioni penali, la segreteria penale di questa sezione è stata ripartita in due aree di cui ad una, con a capo il Direttore Amministrativo, è stata affidata la trattazione delle esecuzioni penali e degli affari internazionali.

Si evidenzia che il solo dato numerico non riesce a rappresentare le reali criticità in quanto vi sono carenze che non possono essere colmate facendo ricorso a personale in servizio con profilo differente.

Emblematico, in tal senso, il caso dei Conducenti (- 2) e degli Ausiliari (-2), in considerazione delle mansioni specifiche attribuite in esclusiva alle suddette qualifiche e cioè, rispettivamente, la guida delle vetture destinate al trasporto di magistrati tutelati e il servizio di supporto ai processi organizzativi e gestionali del settore di competenza, servizi che non possono essere assegnati a personale di diversa qualifica.

Comunque, grazie ad una buona organizzazione del lavoro tutti i settori di attività sono correttamente presidiati e non vi sono situazioni di arretrato critico.

L'attuale organizzazione dell'ufficio risulta funzionale alla corretta e regolare gestione dei servizi anche sulla base degli ordini di servizio ad oggi emessi.

Esiste una cooperazione sinergica tra il personale amministrativo e il personale di magistratura.

In particolare, il personale amministrativo svolge la propria attività in maniera professionale, cura l'aggiornamento normativo e lo studio delle circolari che regolamentano gli adempimenti di competenza al fine di individuare le corrette e maggiormente efficienti modalità operative.

Particolarmente delicato il settore contabile, in quanto la Procura Generale è sede di funzionario delegato per le spese di funzionamento degli uffici requirenti del distretto.

I.A.3. Risorse tecnologiche e finanziarie della Procura Generale di Cagliari e della Sezione Distaccata di Sassari.

Il funzionamento dell'Ufficio è garantito da risorse strumentali ed economico finanziarie. In base a quanto previsto dall'art. 5 comma due della circolare del 3 luglio 2024 si richiamano alcune considerazioni in riferimento alle risorse strumentali e tecnologiche dell'Ufficio. In particolare, nelle tabelle sotto indicate si evidenzia la dotazione informatica in uso all'Ufficio, separando quella della Procura Generale di Cagliari e quella della sezione Distaccata di Sassari.

| DOTAZIONE INFORMATICA PROCURA GENERALE CAGLIARI | | |
|--|------------------------|--------|
| BENI | ASSEGNATI AL PERSONALE | SCORTE |
| PC DESKTOP | 26 | 10 |
| PC PORTATILI | 12 | 14 |
| MULTIFUNZIONI | 13 | 1 |
| STAMPANTE | 9 | 0 |
| SCANNER | 20 | 2 |
| FAX | 0 | 0 |

| DOTAZIONE INFORMATICA PROCURA GENERALE SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI | | |
|---|------------------------|--------|
| BENI | ASSEGNATI AL PERSONALE | SCORTE |
| PC DESKTOP | 14 | 1 |
| PC PORTATILI | 12 | 0 |
| MULTIFUNZIONI | 9 | 0 |
| STAMPANTE | 3 | 0 |
| SCANNER | 10 | 0 |
| FAX | 0 | 0 |

Tutti gli utenti hanno accesso al pacchetto office e sono abilitati sulla piattaforma Teams.

Il personale è autorizzato ad accedere agli applicativi ministeriali riguardanti i servizi cui gli stessi sono addetti. La profilazione degli utenti è effettuata previa autorizzazione del P.G. e/o del Dirigente amministrativo. Per facilitare e razionalizzare alcuni adempimenti, l'Ufficio si avvale anche di funzionalità informatiche sviluppate da personale interno soprattutto per quanto riguarda la gestione delle udienze o aspetti legati alla sicurezza.

Con riguardo alla gestione delle risorse Finanziarie, occorre distinguere fra le spese di funzionamento e le spese di giustizia.

Per le prime, nel quadriennio precedente, l'ufficio ha avuto la disponibilità delle risorse finanziarie seguenti, che vengono indicate, in due prospetti distinti tra la sede della Procura Generale di Cagliari e quella della sede Distaccata di Sassari.

| PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|---|
| Risorse finanziarie | | | | Disponibilità | Destinazione |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTALI | CAPITOLI/PG |
| | 4.100,00 | 3.250,00 | 3.500,00 | 10.850,00 | 1451/20 carburante auto blindate |
| 1.805,00 | | | | 1.805,00 | 1451/20 carburante auto ordinarie |
| 352,10 | | 295,19 | | 647,29 | 1451/30 manutenzione ordinaria auto blindate |
| 913,6 | 905,09 | 240,00 | | 2.058,69 | 1451/30 manutenzione ordinaria auto istituzionali |
| 128,76 | 366,15 | 1.681,30 | 4.298,91 | 6.475,12 | 1451/21 carta per fotocopiatori |
| 1.833,00 | 1.594,91 | 2.407,03 | 1.378,39 | 7.213,33 | 1451/22 spese d'ufficio |
| 2.166,00 | 2.044,16 | 1.731,92 | 2.506,11 | 8.448,19 | 1451/14 toner |
| 3.100,00 | 2.535,60 | 42,27 | 61,04 | 5.738,91 | 1451/14 materiale igienico/sanitario |
| | | | 3.630,00 | 3.630,00 | 1451/14 Trasporto e smaltimento carta archivio |
| 707,43 | 1.185,08 | 1.753,96 | 1.314,00 | 4.960,47 | 1451/19 spese postali |
| 1.618,81 | 822,44 | 1.277,12 | 536,60 | 4.254,97 | 1451/37 medico competente/ r.s.p.p. |
| 6.112,37 | 10.467,43 | 268,60 | 1.126,22 | 17.974,62 | 1550 spese di funzionamento |
| 1.780,75 | | 2.417,82 | | 4.198,57 | 7211/1 manutenzione straordinaria auto blindate |
| | | | | 0,00 | 7211/1 manutenzione straordinaria auto ordinarie |
| | | | 12.758,88 | 12.758,88 | 7211/2 arredi/attrezzature |
| 20.517,82 | 24.020,86 | 15.365,21 | 31.110,15 | 91.014,04 | TOTALE |

Con riferimento alla gestione del parco auto si rappresenta che le spese relative alle auto blindate, riguardano gli anni 2022, 2023 e 2024, in quanto nell'anno 2021 l'ufficio non aveva in dotazione tale tipologia di mezzo. Le spese sono state effettuate contemperando la necessità di garantire la mobilità e la sicurezza dei magistrati sottoposti a misure di protezione con quella del contenimento dei costi.

Tale obiettivo è stato perseguito acquisendo, di regola, più preventivi da mettere a confronto e optando per la scelta economicamente più vantaggiosa.

Si registra un aumento delle spese per carta nell'anno 2024, rispetto agli anni precedenti, in quanto si è ritenuto opportuno procedere, alla fine dell'anno, alla creazione di un quantitativo di scorte di magazzino sufficiente ad evitare le criticità che si sono manifestate nell'anno 2022 e 2023.

Le spese per toner sono invece calate nell'anno 2024, rispetto agli anni precedenti.

Le spese postali, sostanzialmente costanti nel quadriennio, riguardano esclusivamente le spedizioni di atti e documentazione processuale originale per la quale non è possibile la trasmissione in modalità telematica.

Le spese d'ufficio, dopo aver registrato un aumento degli accrediti nell'anno 2022, si sono riposizionate nell'anno 2024 sui medesimi livelli del 2021.

Una voce rilevante riguarda il cap. 1550 che comprende in minima parte le spese per minuta manutenzione edile ed impiantistica e quelle per la telefonia, mentre la maggioranza delle spese è finalizzata alla copertura del servizio di vigilanze e di sorveglianza di tutte le strutture giudiziarie della Sardegna.

Per tutte le tipologie di spesa l'ufficio opera in linea di massima sul mercato elettronico Me.PA avendo cura di effettuare per tutti gli acquisti, salvo i casi di prezzi imposti (es. revisione auto) preliminarmente un confronto di preventivi. Massima attenzione viene prestata alla c.d. tracciabilità dei flussi (legge 136/2010 e successive modifiche), alla regolarità contributiva (DURC) e alle verifiche ex art. 48 bis D.P.R. 602/1973 per eventuali inadempienze.

| PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|---|
| Risorse finanziarie | | | | Disponibilità | Destinazione |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTALI | CAPITOLI/PG |
| 350,00 | 300,00 | | | 650,00 | 1451/20 carburante auto blindate |
| 1.200,00 | 250,00 | 100,00 | 150,00 | 1.700,00 | 1451/20 carburante auto ordinarie |
| | | 244,00 | | 244,00 | 1451/30 manutenzione ordinaria auto blindate |
| 328,56 | 66,59 | | 171,59 | 566,74 | 1451/30 manutenzione ordinaria auto istituzionali |
| 479,7 | 396 | 420,68 | 1.131,67 | 2.428,05 | 1451/21 carta per fotocopiatori |
| 425,64 | 664,29 | 1.344,88 | 1.389,74 | 3.824,55 | 1451/22 spese d'ufficio |
| 565,73 | 573,05 | 570,88 | 708,41 | 2.418,07 | 1451/14 toner |
| 942,06 | 457,16 | 319,67 | 1.496,21 | 3.215,10 | 1451/14 materiale igienico/sanitario |
| | | | | 0,00 | 1451/14 Trasporto e smaltimento carta archivio |
| 527,27 | 476,30 | 1.163,61 | 650,87 | 2.818,05 | 1451/19 spese postali |
| 1.868,58 | 1.864,75 | 1.210,22 | 3.752,57 | 8.696,12 | 1451/37 medico competente/ r.s.p.p. |
| | | | 1.098,00 | 1.098,00 | 1550 spese di funzionamento |
| | | | 93,50 | 93,50 | 7211/1 manutenzione straordinaria auto blindate |

| | | | | | |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|--|
| | | | | 0,00 | 7211/1 manutenzione straordinaria auto ordinarie |
| | | | | 0,00 | 7211/2 arredi/attrezzature |
| 6.687,54 | 5.048,14 | 5.373,94 | 10.642,56 | 27.752,18 | TOTALE |

Si registra un aumento delle spese per carta nell'anno 2024, rispetto agli anni precedenti, in quanto si è ritenuto opportuno procedere, alla fine dell'anno, alla creazione di un quantitativo di scorte di magazzino sufficiente.

Le spese per toner sono in leggero aumento rispetto agli anni precedenti.

Le spese postali, sostanzialmente costanti nel quadriennio, riguardano esclusivamente le spedizioni di atti e documentazione processuale originale per la quale non è possibile la trasmissione in modalità telematica.

Le spese d'ufficio hanno registrato un aumento negli anni 2023 e 2024.

Per tutte le tipologie di spesa l'ufficio opera in linea di massima sul mercato elettronico Me.PA avendo cura di effettuare per tutti gli acquisti, salvo i casi di prezzi imposti (es. revisione auto) preliminarmente un confronto di preventivi. Massima attenzione viene prestata alla c.d. tracciabilità dei flussi (legge 136/2010 e successive modifiche), alla regolarità contributiva (DURC) e alle verifiche ex art. 48 bis D.P.R. 602/1973 per eventuali inadempienze.

Quale funzionario delegato per l'intero distretto, la Procura Generale di Cagliari ha gestito complessivamente i fondi di cui al prospetto che segue.

| FUNZIONARIO DELEGATO PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI | | | | | |
|---|------------|------------|------------|---------------|---|
| Risorse finanziarie | | | | Disponibilità | Destinazione |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTALI | CAPITOLI/PG |
| 104.799,32 | 150.321,08 | 131.678,10 | 129.471,05 | 516.269,55 | 1404/7 buoni pasto personale amministrativo |
| 26.167,30 | 30.427,49 | 30.435,05 | 32.059,85 | 119.089,69 | 1415/7 buoni pasto personale Magistratura |
| 21.094,36 | 29.159,50 | 17.269,46 | 17.917,56 | 85.440,88 | 1451/4 Missioni |
| 4.339,61 | 1.635,05 | 4.522,05 | 4.563,22 | 15.059,93 | 1451/6 Tramutamenti |
| 0,00 | 4.100,00 | 3.250,00 | 3.500,00 | 10.850,00 | 1451/20 carburante auto blindate |
| 5.805,27 | 6.983,17 | 4.543,13 | 1.703,26 | 19.034,83 | 1451/20 carburante auto ordinarie |
| 352,10 | | 295,19 | | 647,29 | 1451/30 manutenzione ordinaria auto blindate |
| 1.751,24 | 1.828,90 | 2.193,10 | 1.512,74 | 7.285,98 | 1451/30 manutenzione ordinaria auto istituzionali |
| 30.480,27 | 22.501,32 | 20.779,00 | 8.078,97 | 81.839,56 | 1451/18 manutenzione impianti d'archivio |
| 17.766,13 | | | | 17.766,13 | 1451/18 manutenzione ordinaria impianti sicurezza |
| 20.400,70 | 24.817,72 | 29.817,15 | 49.770,47 | 124.806,04 | 1451/21 carta per fotocopiatori |
| 22.487,39 | 35.010,82 | 28.008,85 | 23.662,99 | 109.170,05 | 1451/22 spese d'ufficio |
| 29.189,88 | 63.284,06 | 41.065,73 | 31.857,35 | 165.397,02 | 1451/14 toner |
| 34.729,19 | 25.915,08 | 8.976,43 | 8.930,26 | 78.550,96 | 1451/14 materiale igienico/sanitario |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| | | | 5.809,53 | 5.809,53 | 1451/14 trasporto/smaltimento materiale cartaceo |
| 27.536,43 | 29.913,63 | 11.054,37 | 39.461,96 | 107.966,39 | 1451/19 spese postali |
| 20.054,35 | 32.144,12 | 24.774,40 | 28.722,93 | 105.695,80 | 1451/37 medico competente/ r.s.p.p. |
| 57.758,87 | 14.322,00 | 14.669,81 | 14.698,14 | 101.448,82 | 1543 Tirocini formativi |
| 3.115.562,58 | 3.108.898,87 | 2.535.088,18 | 2.892.472,07 | 11.652.021,70 | 1550 spese di funzionamento |
| 1.780,75 | | 2.417,82 | | 4.198,57 | 7211/1 manutenzione straordinaria auto blindate |
| 294,97 | | 754,90 | | 1.049,87 | 7211/1 manutenzione straordinaria auto ordinarie |
| 92.089,59 | 150.433,90 | 146.153,03 | 12.758,88 | 401.435,40 | 7211/2 arredi/attrezzature |
| 52.563,57 | 58.415,41 | 19.376,91 | 87.025,91 | 217.381,80 | 7211/2 Sicurezza |
| 3.687.003,87 | 3.790.112,12 | 3.077.122,66 | 3.393.977,14 | 13.948.215,79 | TOTALE |

Con riferimento alle spese effettuate dalle Procure del Distretto, l'ufficio, verificata la regolarità amministrativo contabile della documentazione, provvede al pagamento.

Per quanto riguarda le Spese di Giustizia anticipate dall'erario nell'ambito di procedimenti in appello o in fase di esecuzione della pena, sia la Procura Generale di Cagliari che la Procura Generale presso la sezione distaccata di Corte d'Appello di Sassari, rivestono il ruolo di Ufficio del Funzionario Delegato. Nei prospetti seguenti vengono indicate le somme effettivamente spese da ciascun di questi due Uffici, in riferimento alle spese derivanti da incarichi propri.

| PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI | | | | | |
|---|------------|----------|----------|---------------|--------------------------------|
| Risorse finanziarie | | | | Disponibilità | Destinazione |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTALI | CAPITOLI/PG |
| 72.435,44 | 10.852,38 | 6.316,03 | 1.234,53 | 90.838,38 | 1360 (CTU, Custodi, Ausiliari) |
| 78.537,62 | 140.607,32 | 0,00 | 156,16 | 219.301,10 | 1363 (Intercettazioni) |
| 150.973,06 | 151.459,70 | 6.316,03 | 1.390,69 | 310.139,48 | TOTALE |

| PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI | | | | | |
|---|------|----------|----------|---------------|--------------------------------|
| Risorse finanziarie | | | | Disponibilità | Destinazione |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTALI | CAPITOLI/PG |
| | | 2.459,67 | 9.605,95 | 12.065,62 | 1360 (CTU, Custodi, Ausiliari) |
| | | | | 0,00 | 1363 (Intercettazioni) |
| 0,00 | 0,00 | 2.459,67 | 9.605,95 | 12.065,62 | TOTALE |

Entrambe gli uffici provvedono altresì al pagamento delle spese di giustizia liquidate dalle Procure del distretto ad eccezione di quelle gravanti sui capitoli 1360 e 1363 di uffici individuati con apposito DM quali sede di funzionario delegato.

| FUNZIONARIO DELEGATO PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI | | | | | |
|--|------|------|------|---------------|--------------|
| Risorse finanziarie | | | | Disponibilità | Destinazione |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTALI | CAPITOLI/PG |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 448.233,52 | 0,00 | 253.664,30 | 261.236,53 | 963.134,35 | 1360 (CTU, Custodi, Ausiliari) |
| 430.631,60 | 0,00 | 338.016,00 | 185.000,00 | 953.647,60 | 1362 (VPO) |
| 1.557.504,19 | 1.507.000,00 | 930.473,30 | 608.125,98 | 4.603.103,47 | 1363 (Intercettazioni) |
| 2.436.369,31 | 1.507.000,00 | 1.522.153,60 | 1.054.362,51 | 6.519.885,42 | TOTALE |

| FUNZIONARIO DELEGATO PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| Risorse finanziarie | | | | Disponibilità | Destinazione |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTALI | CAPITOLI/PG |
| 980.000,00 | 1.051.000,00 | 751.745,00 | 793.000,00 | 3.575.745,00 | 1360 (CTU, Custodi, Ausiliari) |
| 261.762,67 | 250.000,00 | 230.000,00 | 290.000,00 | 1.031.762,67 | 1362 (VPO) |
| 2.372.500,00 | 1.387.500,00 | 1.280.000,00 | 1.615.000,00 | 6.655.000,00 | 1363 (Intercettazioni) |
| | 1.500,00 | | | 1.500,00 | 1380 |
| 3.614.262,67 | 2.690.000,00 | 2.690.000,00 | 2.698.000,00 | 11.264.007,67 | TOTALE |

Anche per tali spese il pagamento è preceduto dalla verifica di regolarità formale della spesa e della completezza della documentazione a corredo.

Si prevede che, per l'arco temporale di vigenza del presente progetto organizzativo (2026 - 2029) l'impegno di spesa potrà essere sovrapponibile, ferma restando l'attenzione che l'Ufficio presterà su ogni fabbisogno di spesa in un'ottica di *spending review*. Inoltre, l'avvio del processo penale telematico, determinerà una riduzione del consumo di carta e toner con una incidenza positiva e di risparmio anche con riguardo alla gestione degli spazi in archivio.

I.B) Analisi del contesto interno della Procura Generale della Repubblica c/o la Corte di Appello di Cagliari

1.B.1 Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro del quadriennio precedente (periodo compreso tra il secondo semestre del 2020 e l'anno 2024).


I prospetti riportati di seguito rappresentano il flusso delle principali attività giurisdizionali svolte dall'Ufficio nei diversi settori di competenza durante il quadriennio precedente (i dati aggregati sotto riportati afferiscono all'intervallo temporale 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2024, in considerazione dei periodi di rilevazione statistica).

Al fine di conferire organicità all'esposizione, la presente trattazione verrà sviluppato facendo ricorso a due sottosezioni, l'una dedicata alla prospettazione dei dati aggregati raccolti presso la Procura Generale della Repubblica di Cagliari, l'altra, invece, relativa alla sua articolazione distaccata di Sassari.

Innanzitutto, viene in considerazione la partecipazione alle udienze davanti alla Corte d'Appello (compresa la Sezione Specializzata per i Minorenni), alla Corte d'Assise d'Appello, al Tribunale di Sorveglianza, nonché innanzi al Tribunale Ordinario (Ufficio Dibattimento e Ufficio Gip con riferimento ai procedimenti oggetto di avocazione).

UDIENZE II SEMESTRE 2020


| ANNO | UDIENZE PENALI PRESSO C.APP | UDIENZE PENALI PRESSO LA CORTE ASSISE APP. | UDIENZE PENALI PRESSO LA CORTE APP. SEZ. MINORI | UDIENZE PENALI PRESSO IL TRIB. DI SORVEGLIANZA | UDIENZE PENALI PRESSO IL TRIB. IN CASO DI AVOCAZIONE (PRESSO GIP E DIB.) | UDIENZE CIVILI PRESSO LA CORTE APP. |
|-------------------------|------------------------------------|---|--|---|---|--|
| II SEMESTRE 2020 | 93 | 7 | 2 | 18 | 12 | 5 |



UDIENZE 2021


| ANNO | UDIENZE PENALI PRESSO C.APP | UDIENZE PENALI PRESSO LA CORTE ASSISE APP. | UDIENZE PENALI PRESSO LA CORTE APP. SEZ. MINORI | UDIENZE PENALI PRESSO IL TRIB. DI SORVEGLIANZA | UDIENZE PENALI PRESSO IL TRIB. IN CASO DI AVOCAZIONE (PRESSO GIP E DIB.) | UDIENZE CIVILI PRESSO LA CORTE APP. |
|------|-----------------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|
| 2021 | 206 | 28 | 4 | 40 | 15 | 12 |

UDIENZE 2021




UDIENZE 2022

| ANNO | UDIENZE PENALI PRESSO C.APP | UDIENZE PENALI PRESSO LA CORTE ASSISE APP. | UDIENZE PENALI PRESSO LA CORTE APP. SEZ. MINORI | UDIENZE PENALI PRESSO IL TRIB. DI SORVEGLIANZA | UDIENZE PENALI PRESSO IL TRIB. IN CASO DI AVOCAZIONE (PRESSO GIP E DIB.) | UDIENZE CIVILI PRESSO LA CORTE APP. |
|------|-----------------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|
| 2022 | 237 | 20 | 7 | 48 | 8 | 5 |




UDIENZE 2023

| ANNO | UDIENZE PENALI PRESSO C.APP | UDIENZE PENALI PRESSO LA CORTE ASSISE APP. | UDIENZE PENALI PRESSO LA CORTE APP. SEZ. MINORI | UDIENZE PENALI PRESSO IL TRIB. DI SORVEGLIANZA | UDIENZE PENALI PRESSO IL TRIB. IN CASO DI AVOCAZIONE (PRESSO GIP E DIB.) | UDIENZE CIVILI PRESSO LA CORTE APP. |
|------|-----------------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|
| 2023 | 283 | 18 | 6 | 56 | 6 | 11 |



| ANNO | UDIENZE PENALI PRESSO C.APP | UDIENZE PENALI PRESSO LA CORTE ASSISE APP. | UDIENZE PENALI PRESSO LA CORTE APP. SEZ. MINORI | UDIENZE PENALI PRESSO IL TRIB. DI SORVEGLIANZA | UDIENZE PENALI PRESSO IL TRIB. IN CASO DI AVOCAZIONE (PRESSO GIP E DIB.) | UDIENZE CIVILI PRESSO LA CORTE APP. |
|------|-----------------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|
| 2024 | 217 | 24 | 6 | 53 | 14 | 12 |

UDIENZE 2024



Occorre sottolineare come l'Ufficio abbia riservato una particolare attenzione ai processi vertenti sui reati c.d. codice rosso, garantendo, di norma, la continuità nell'assegnazione al medesimo Magistrato della trattazione delle relative udienze celebrate innanzi alla Corte d'appello di Cagliari.

Il prospetto che segue consente di apprezzare l'impegno profuso per lo studio dei relativi fascicoli e per la partecipazione alle udienze all'uopo calendarizzate.

| |
|---------------------------|
| REATI CODICE ROSSO |
| PROCEDIMENTI ISCRITTI |


| TITOLO DI REATO | 2020 II SEM. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTALE |
|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 387 Bis c.p | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | 26 |
| 572 c.p | 37 | 90 | 105 | 105 | 68 | 405 |
| 609 bis c.p | 12 | 36 | 45 | 32 | 14 | 139 |
| 609 octies c.p | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 609 quater c.p | 2 | 10 | 6 | 1 | 2 | 21 |
| 609 quinques c.p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609 ter c.p | 2 | 14 | 24 | 19 | 8 | 67 |
| 612 bis c.p | 17 | 55 | 58 | 69 | 41 | 240 |
| 582 c.p | 45 | 123 | 122 | 123 | 79 | 492 |
| 558 bis c.p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 583 quinques c.p | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 612 ter c.p | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| TOTALE | 116 | 331 | 364 | 365 | 220 | 1396 |

Rilevante anche il controllo delle sentenze, strettamente connesso alla proposizione delle impugnazioni, ricorso in Appello o per Cassazione. L'esame riguarda le sentenze pronunciate tanto dai Tribunali del distretto (segnatamente Cagliari, Lanusei, Oristano) e dai corrispondenti Uffici del Giudice di pace, quanto dalla Corte d'Appello di Cagliari.

La tabella sotto riportata, unitamente al relativo grafico, rappresenta in modo tangibile il numero di impugnazioni interposte dall'Ufficio nel quadriennio in esame.

IMPUGNAZIONI

| ANNO | APPELLI | RICORSI IN CASSAZIONE | ALTRE IMPUGNAZIONI |
|------------------|---------|-----------------------|--------------------|
| 2020 II SEMESTRE | 21 | 9 | 0 |
| 2021 | 33 | 52 | 0 |
| 2022 | 29 | 37 | 0 |
| 2023 | 16 | 12 | 0 |
| 2024 | 2 | 12 | 0 |



| Comunicazione di deposito sentenze per ufficio mittente, periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2024 | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|
| Uffici | Anni | | | | | | | |
| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Nr.sentenze | % sul tot complessivo colonna | Nr.sentenze | % sul tot complessivo colonna | Nr.sentenze | % sul tot complessivo colonna | Nr.sentenze | % sul tot complessivo colonna |
| Totale Circondario di Cagliari | 5733 | | 5515 | | 6053 | | 5636 | |
| (CA) CAGLIARI uff. CORTE DI ASSISE (sigla CAS) | 7 | 0,10% | 7 | 0,10% | 5 | 0,00% | 6 | 0,08% |
| (CA) CAGLIARI uff. GIP PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO (sigla GIP) | 1364 | 19,43% | 1241 | 18,24% | 1405 | 32,29% | 1293 | 18,18% |
| (CA) CAGLIARI uff. GIUDICE DI PACE (sigla GP) | 602 | 8,58% | 534 | 7,85% | 543 | 1,01% | 587 | 8,25% |
| (CA) CAGLIARI uff. TRIBUNALE ORDINARIO (sigla DIB) | 3760 | 53,57% | 3733 | 54,86% | 4100 | 61,76% | 3750 | 52,72% |
| Totale Circondario di Nuoro | 252 | | 293 | | 272 | | 275 | |
| (NU) LANUSEI uff. GIP PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO (sigla GIP) | 43 | 0,61% | 54 | 0,79% | 42 | 0,09% | 53 | 0,75% |
| (NU) LANUSEI uff. GIUDICE DI PACE (sigla GP) | 19 | 0,27% | 14 | 0,21% | 4 | 0,00% | 19 | 0,27% |
| (NU) LANUSEI uff. TRIBUNALE ORDINARIO (sigla DIB) | 172 | 2,45% | 213 | 3,13% | 213 | 0,19% | 174 | 2,45% |
| (NU) MACOMER uff. GIUDICE DI PACE (sigla GP) | 5 | 0,07% | 2 | 0,03% | 1 | 0,00% | 12 | 0,17% |
| (NU) NUORO uff. CORTE DI ASSISE (sigla CAS) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| (NU) NUORO uff. TRIBUNALE ORDINARIO (sigla DIB) | 2 | 0,03% | 3 | 0,04% | 3 | 0,00% | 3 | 0,04% |
| (NU) TORTOLI' uff. GIUDICE DI PACE (sigla GP) | 11 | 0,16% | 7 | 0,10% | 8 | 0,00% | 14 | 0,20% |
| Totale Circondario di Oristano | 1010 | | 934 | | 1122 | | 1161 | |
| (OR) ORISTANO uff. GIP PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO (sigla GIP) | 191 | 2,72% | 221 | 3,25% | 334 | 2,28% | 332 | 4,67% |
| (OR) ORISTANO uff. GIUDICE DI PACE (sigla GP) | 90 | 1,28% | 72 | 1,06% | 76 | 0,02% | 126 | 1,77% |
| (OR) ORISTANO uff. TRIBUNALE ORDINARIO (sigla DIB) | 729 | 10,39% | 641 | 9,42% | 712 | 2,27% | 703 | 9,88% |
| Totale Circondario di Sassari | 11 | | 14 | | 16 | | 20 | |
| (SS) SASSARI uff. CORTE DI ASSISE (sigla CAS) | 2 | 0,03% | 3 | 0,04% | 1 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| (SS) SASSARI uff. CORTE DI ASSISE DI APPELLO (sigla CASAP) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| (SS) SASSARI uff. TRIBUNALE ORDINARIO (sigla DIB) | 8 | 0,11% | 6 | 0,09% | 7 | 0,07% | 12 | 0,17% |
| (SS) TEMPIO PAUSANIA uff. GIP PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO (sigla GIP) | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| (SS) TEMPIO PAUSANIA uff. TRIBUNALE ORDINARIO (sigla DIB) | 1 | 0,01% | 4 | 0,06% | 6 | 0,02% | 6 | 0,08% |
| Totale Circondario di Sud Sardegna | 13 | | 48 | | 13 | | 21 | |
| (SU) ISILI uff. GIUDICE DI PACE (sigla GP) | 7 | 0,10% | 20 | 0,29% | 11 | 0,00% | 6 | 0,08% |
| (SU) SANLURI uff. GIUDICE DI PACE (sigla GP) | 6 | 0,09% | 28 | 0,41% | 2 | 0,00% | 15 | 0,21% |
| Totale Complessivo | 7019 | | 6804 | | 7476 | | 7113 | |

| Visti sentenze Tribunale per i Minorenni di Cagliari dal 2° semestre 2020 al 2024 | |
|--|---------------------|
| Anno | Nr. sentenze |
| 2° sem. 2020 | 118 |
| 2021 | 321 |
| 2022 | 246 |
| 2023 | 261 |
| 2024 | 246 |


L'esame delle sentenze si aggiunge al controllo su una molteplicità di atti che pervengono dagli Uffici del distretto, sui quali la Procura Generale svolge una verifica di regolarità e legittimità.

In tale ambito si iscrive il controllo sui provvedimenti di liquidazione dei compensi dovuti agli ausiliari del Giudice o ai difensori di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, i cui dati sono stati riportati nella tabella riportata di seguito e corredata dall'ideogramma corrispondente.

COMUNICAZIONI SENTENZE PENALI E VISTI

| ANNO | VISTI SU SENTENZE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL DISTRETTO | VISTI SU ORDINANZE E DECRETI PENALI | VISTI SU MOTIVI DI IMPUGNAZIONE |
|-----------------------------|--|--|--|
| II SEMESTRE 2020 | 2758 | 563 | 139 |
| 2021 | 7345 | 1287 | 361 |
| 2022 | 6934 | 1330 | 437 |
| 2023 | 7507 | 1527 | 357 |
| 2024 | 7376 | 2472 | 387 |

COMUNICAZIONI SENTENZE PENALI E VISTI




Risulta particolarmente onerosa l'analisi della documentazione finalizzata al vaglio preliminare in ordine all'eventuale iscrizione del procedimento di avocazione (Mod. 8).

Al riguardo si evidenzia che, a fronte di un numero limitato di iscrizioni, l'Ufficio procede alla disamina di una mole significativa di documenti (istanze di parte, comunicazioni ex art. 409 c.p.p., elenchi trasmessi ai sensi degli artt. 127 e 127 bis disp. Att. c.p.p), come emerge dai prospetti riportati di seguito.


ISTANZE DI AVOCAZIONE

| ANNO | PENDENTI INIZIO | SOPRAVVENUTE | DEFINITE CON RIGETTO | DEFINITE CON ACCOGLIMENTO |
|------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 2020 II SEMESTRE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 10 | 12 | 0 |
| 2022 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 2023 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| 2024 | 1 | 10 | 10 | 0 |

ISTANZE DI AVOCAZIONE




COMUNICAZIONE DI FISSAZIONE UDIENZA EX ART. 409 co. 3 C.P.P.



PROCEDIMENTI AVOCATI


| ANNO | SOPRAVVENUTI | DEFINITI |
|------------------|--------------|----------|
| 2020 II SEMESTRE | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 2 |
| 2023 | 2 | 3 |
| 2024 | 2 | 1 |



I prospetti di seguito riportati rappresentano le ulteriori attività penali di competenza di questo Ufficio di Procura Generale.


ISTANZE CONCORDATO

| ANNO | SOPPRAVVENUTI | DEFINITI CON ACCOGLIMENTO | DEFINITE CON RIGETTO |
|------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 2021 | 64 | 49 | 14 |
| 2022 | 81 | 58 | 18 |
| 2023 | 192 | 165 | 25 |
| 2024 | 219 | 184 | 20 |




PARERI

| ANNO | PARERI/ RICHIESTE IN MATERIA DI LIBERTA' PERSONALE | ALTRI PARERI IN MATERIA PENALE |
|------------------|--|--------------------------------|
| 2020 II SEMESTRE | 319 | 319 |
| 2021 | 181 | 349 |
| 2022 | 68 | 236 |
| 2023 | 113 | 281 |
| 2024 | 105 | 232 |



CONTRASTI DI COMPETENZA

| ANNO | CONTRASTI DI COMPETENZA |
|------------------|-------------------------|
| II SEMESTRE 2020 | 1 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 0 |



Nel quadro complessivo delle attività svolte dalla Procura generale della Repubblica di Cagliari, un'annotazione specifica deve essere riservata alla materia relativa ai provvedimenti di confisca.

Questo Ufficio, nell'ambito delle attribuzioni conferite dall'art. 655 c.p.p., procede all'esecuzione delle confische disposte con le sentenze pronunciate in grado d'appello (comportanti riforma sostanziale e passate in giudicato), ovvero imposte con gli altri provvedimenti (ordinanze) emessi dalla Corte d'Appello di Cagliari quale Giudice dell'esecuzione. Inoltre, nell'ambito dei rapporti di collaborazione tra Stati membri dell'Unione Europea, questa Procura Generale (quale organo centrale) è deputata all'attuazione delle richieste ablative provenienti dalle Autorità Straniere in base al Regolamento UE 2018/2015, ovvero veicolate attraverso lo strumento del *freezing order*.


Al fine di meglio comprendere i dati sotto riportati, occorre precisare che fino all'anno 2022 per prassi consolidata, il personale assegnato alla competente Sezione della locale Corte d'appello provvedeva direttamente all'esecuzione delle misure di ablazione in discorso.

Solo a decorrere dal mese di maggio del 2022, con la nuova organizzazione delle articolazioni interne all'Ufficio (anche a seguito della implementazione delle unità di personale amministrativo), si è proceduto a gestire il servizio in autonomia.

Si riportano di seguito i dati, corredati dai corrispondenti grafici:


CONFISCHE PER EQUIVALENTE

| UFFICIO | 2020 II SEMESTRE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------------|----------|----------|----------|-----------|
| PROCURA GENERALE CAGLIARI | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 |





CONFISCHE EX ART. 12 SEXIES (OGGI 240 BIS C.P)

| UFFICIO | 2020 II SEMESTRE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------------------|------|------|------|------|
| PROCURA GENERALE DI CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |



Con riguardo al settore dell'Esecuzione Penale i grafici che seguono si riferiscono alle variazioni nel periodo e alle definizioni che hanno interessato “*stricto sensu*” il passaggio dei procedimenti dalla fase istruttoria alla fase di esecuzione (pendenti *lato sensu*).



Ulteriore settore curato con particolare attenzione, per l'importanza riconosciuta all'ambiente, è quello delle demolizioni.

Si evidenzia l'impegno profuso in proposito, sebbene la complessità della procedura e il numero di soggetti coinvolti renda estremamente difficile l'esecuzione della demolizione, quale sanzione amministrativa irrogata dal giudice.

DEMOLIZIONI

| II SEM 2020 | | | |
|-------------------|----|--|--|
| | | | |
| PENDENTI INIZIALI | 69 | | |
| SOPRAVVENUTI | 0 | | |
| DEFINITI | 6 | | |
| PENDENTI FINALI | 63 | | |

| 2021 | | | |
|-------------------|----|--|--|
| | | | |
| PENDENTI INIZIALI | 63 | | |
| SOPRAVVENUTI | 2 | | |
| DEFINITI | 10 | | |
| PENDENTI FINALI | 55 | | |

| 2022 | | | |
|-------------------|----|--|--|
| | | | |
| PENDENTI INIZIALI | 55 | | |
| SOPRAVVENUTI | 0 | | |
| DEFINITI | 22 | | |
| PENDENTI FINALI | 33 | | |

| 2023 | | | |
|-------------------|----|--|--|
| | | | |
| PENDENTI INIZIALI | 33 | | |
| SOPRAVVENUTI | 0 | | |
| DEFINITI | 0 | | |
| PENDENTI FINALI | 33 | | |

| 2024 | | | |
|-------------------|----|--|--|
| | | | |
| PENDENTI INIZIALI | 33 | | |
| SOPRAVVENUTI | 1 | | |
| DEFINITI | 5 | | |
| PENDENTI FINALI | 27 | | |

Una prima considerazione conclusiva sull'analisi dei flussi 2020-2024 può intanto avanzarsi, rispetto all'attività svolta dalla Procura Generale **Sede di Cagliari**, che, nonostante un flusso di affari sostanzialmente stabile nel quadriennio, ha profuso particolare sforzo e attenzione:

- 1) sul **numero di udienze penali** seguite presso la Corte di Appello cui ha partecipato: da 206 udienze dell'anno 2021 fino alle 283 dell'anno 2023;
- 2) dalla particolare attenzione riservata ai **reati in danno delle fasce deboli** (c.d. codice rosso e femminicidi) e alla altrettanta attenzione prestata ai minorenni sia in sede penale che civile;
- 3) al settore delle **confische**, sia quelle per equivalente che quelle ex art. 12 sexies (ora 240 bis c.p.), che sono complessivamente passate da 0 a 25 nel quadriennio;
- 4) al settore delle **esecuzioni** sia delle pene detentive che pecuniarie;
- 5) ai **concordati in appello** passati da 64 nel 2021 a 219 nel 2024.

6) alla **demolizione degli immobili abusivi** la cui pendenza è passata da 63 dell'anno 2020 a 27 dell'anno 2024.

Sezione distaccata della Procura Generale della Repubblica c/o la Corte di Appello di Cagliari in Sassari

I.B) Analisi del contesto interno

Occorre premettere che il distretto giudiziario di competenza di questa sezione distaccata è composto dai circondari dei Tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, rispettivamente sedi di Procura della Repubblica. Inoltre, nel circondario del Tribunale di Sassari ha sede la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (che ha competenza distrettuale).

Il territorio di riferimento della Corte di Appello è abitato da una popolazione di 670.583 abitanti divisa in 166 Comuni che ricadono nel territorio delle province di Sassari e Nuoro.

La competenza territoriale della sezione comprende tutta la zona costiera del Nord Sardegna che costituisce un contesto di particolare interesse per gruppi criminali, anche appartenenti al terrorismo islamico, dediti al riciclaggio di capitali e proventi illeciti e traffico di stupefacenti, nonché la zona del nuorese caratterizzata dalla commissione di reati di particolare allarme sociale quali omicidi, rapine ai portavalori e reati in materia di armi.

Altra problematica del distretto è costituita dai reati di “codice rosso” che, nell'ultimo quadriennio, hanno registrato un preoccupante incremento.



I.B.1 Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente.



I prospetti che seguono consentono di apprezzare, da un punto di vista quantitativo, il carico di lavoro che ricade su questa sezione e indicano il flusso delle principali attività giurisdizionali nei diversi settori di competenza nel quadriennio precedente (in considerazione dei periodi di rilevazioni statistica i dati riguardano il periodo dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2024).

L'attività riguarda molteplici e differenti settori.

Innanzitutto, viene in considerazione la partecipazione alle udienze penali davanti alla Corte di Appello, al Tribunale per i minorenni, al Tribunale di sorveglianza ma anche, nei casi in cui è previsto, alle udienze civili.

Continua ad essere impegnativa l'attività svolta da questo ufficio in materia di sorveglianza. Come noto si tratta di processi delicati tenuto conto che molti dei casi riguardano detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis O.P. (circa una novantina presso la sede di Bancali)





Va rilevato che sono stati trattati numerosi procedimenti in materia di violenza di genere che sono stati fissati con un criterio prioritario rispetto ad altri procedimenti.

Il prospetto che segue consente di apprezzare l'impegno richiesto per la celebrazione di tali procedimenti.

| REATI CODICE ROSSO | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| PROCEDIMENTI ISCRITTI | | | | | | | |
| TITOLO DI REATO | PERIODO | | | | | | TOTALE |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | II SEM. | | | | | | |
| 387 Bis c.p. | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 |
| 572 c.p. | 17 | 36 | 63 | 49 | 34 | 4 | 203 |
| 609 bis c.p. | 5 | 14 | 16 | 10 | 15 | 0 | 60 |
| 609 octies c.p. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 609 quater c.p. | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 20 |
| 609 quinquies c.p. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 609 ter c.p. | 2 | 4 | 9 | 3 | 12 | 0 | 30 |
| 612 bis c.p. | 11 | 20 | 34 | 30 | 22 | 1 | 118 |
| 582 c.p. | 55 | 77 | 105 | 96 | 67 | 4 | 404 |
| 558 bis c.p. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 583 quinquies c.p. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 612 ter c.p. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TOTALE | 93 | 158 | 238 | 196 | 158 | 9 | 852 |

Si evidenzia l'alto numero delle udienze a fronte dell'esiguo numero dei magistrati in servizio presso questo ufficio.


In particolare si sottolinea la delicatezza dei procedimenti celebrati presso la Corte d'Assise d'Appello inerenti omicidi, reati connessi al terrorismo islamico e tratta di persone ai fini dello sfruttamento della prostituzione, nonché le gravi rapine "a mano armata" con pericolo per l'incolumità pubblica ai danni dei portavalori pendenti innanzi alla Corte d'Appello.

Rilevante anche il controllo delle sentenze finalizzato alla proposizione di appello o ricorso per Cassazione. L'esame riguarda sentenze pronunciate sia da organi giurisdizionali di secondo grado che dai Tribunali e giudici di Pace del distretto.


I numeri risultanti dal prospetto evidenziano l'impegno connesso a tale attività.

L'esame delle sentenze è strettamente connesso alle impugnazioni proposte, rappresentate nella tabella e nel relativo grafico.

| IMPUGNAZIONI | Anno 2020 II Semestre | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Appelli | 14 | 25 | 11 | 13 | 21 |
| Ricorsi in Cassazione | 12 | 14 | 25 | 27 | 29 |
| Altre impugnazioni | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |



L'esame delle sentenze si aggiunge al controllo su una molteplicità di atti che pervengono dagli uffici del distretto sui quali l'ufficio svolge una verifica di regolarità e legittimità.




Per quanto concerne le avocazioni si evidenzia che a fronte di un numero limitato vi è la disamina di una mole non indifferente di documentazione (istanze di parte, comunicazioni ex art. 409 c.p.p., elenchi ex artt. 127 e 127 bis disp. att. c.p.p.).

Istanze di avocazione

| ANNO | SOPRAVVENUTE | DEFINITE CON ACCOGLIMENTO | DEFINITE CON RIGETTO |
|------|--------------|---------------------------|----------------------|
| 2020 | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | 6 | 2 | 4 |
| 2022 | 4 | 0 | 1 |
| 2023 | 4 | 0 | 3 |
| 2024 | 5 | 0 | 5 |

COMUNICAZIONI DI FISSAZIONE UDIENZA ex art.409 co3 c.p.p.



Avocazioni*


| ANNO | SOPRAVVENUTE | DEFINITE |
|------|--------------|----------|
| 2020 | 2 | 1 |
| 2021 | 1 | 2 |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |
| 2024 | 0* | 1 |

* Trattasi di avocazione disposta dalla Procura Generale di Cagliari e definita da questo ufficio.


I prospetti di seguito riportati rappresentano le ulteriori attività penali di competenza di questo Generale Ufficio.

| ISTANZE DI CONCORDATO | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sopravvenuti | 0 | 6 | 18 | 24 | 21 |
| Definitl con accoglimento | 0 | 5 | 13 | 14 | 12 |
| Definitl con rigetto | 0 | 0 | 6 | 8 | 11 |

Istanze di Concordato




Pareri



| CONTRASTI DI COMPETENZA PPMM | Anno 2020 II Semestre | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| Contrasti di competenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| VISTI MISURE DI PREVENZIONE | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Visti Misure di Prevenzione | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| TOTALE | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 |

| CONFISCHE PER EQUIVALENTE | ANNO 2020 II SEMESTRE | ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Con riguardo al settore dell'Esecuzione Penale i grafici che seguono si riferiscono alle variazioni nel periodo e alle definizioni che hanno interessato “*stricto sensu*” il passaggio dei procedimenti dalla fase istruttoria alla fase di esecuzione (pendenti *lato sensu*).

Procedimenti di Esecuzione di pena detentiva (Siep classe I)





Ulteriore settore è quello delle demolizioni in cui si segnala l'impegno profuso dall'ufficio per concludere le procedure ancora pendenti.

DEMOLIZIONI

2021

| | |
|-------------------|---|
| PENDENTI INIZIALI | 8 |
| SOPRAVVENUTI | 0 |
| DEFINITI | 0 |
| PENDENTI FINALI | 8 |

2022

| | |
|-------------------|---|
| PENDENTI INIZIALI | 8 |
| SOPRAVVENUTI | 0 |
| DEFINITI | 0 |
| PENDENTI FINALI | 8 |

2023

| | |
|-------------------|---|
| PENDENTI INIZIALI | 8 |
| SOPRAVVENUTI | 0 |
| DEFINITI | 1 |
| PENDENTI FINALI | 7 |

2024

| | |
|-------------------|---|
| PENDENTI INIZIALI | 7 |
| SOPRAVVENUTI | 0 |
| DEFINITI | 4 |
| PENDENTI FINALI | 3 |

Si sottolinea a riguardo che la definizione dei procedimenti è avvenuta mediante richiesta – e successivo provvedimento – di revoca dell’ordine di demolizione contenuto in sentenza, presentata dopo una serie di interlocuzioni con i diretti interessati e le amministrazioni comunali di riferimento che hanno condotto:

in taluni casi all’esecuzione spontanea dell’ordine di demolizione da parte del condannato;

in altri casi alla definizione amministrativa mediante il rilascio di concessione edilizia in sanatoria.

I.B.2. La verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo.

Nel precedente progetto organizzativo erano stati fissati i seguenti obiettivi:

- 1) Accelerare i tempi dei procedimenti e dei processi.
- 2) Contenere le prescrizioni.
- 3) Vigilare sulla correttezza delle iscrizioni nel Registro delle Notizie di Reato.
- 4) Stimolare l'attenzione dei Sigg. Procuratori su alcuni determinati tipi di reati da inserire nei relativi progetti organizzativi come "prioritari". Con una particolare attenzione ai reati ai danni delle fasce deboli, ai reati contro l'ambiente, ai reati contro la P.A. . Con la DDA di Cagliari mi sono proposto di vigilare particolarmente sulle infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafiosa nel territorio sardo e sui fenomeni di riciclaggio di capitali di provenienza delittuosa.
- 5) Instaurare forme di collaborazione virtuosa con la Corte di Appello anche per una corretta e spedita gestione dei ruoli dibattimentali.
- 6) Fungere da riferimento per l'adozione di assetti organizzativi ed ordinamentali degli Uffici del Distretto funzionali e condivisi nonché per la diffusione di buone prassi.
- 7) Emanare regole efficaci per un tempestivo smaltimento dei procedimenti nel rispetto dei termini delle indagini preliminari, riservando al mio Ufficio il potere di avocazione solo per i casi di inerzia prolungata ed ingiustificata.
- 8) Avviare una robusta informatizzazione dell'Ufficio in modo da rendere più agevole e trasparente il lavoro di tutti, magistrati e personale amministrativo.

9) Diffondere una cultura della partecipazione alla gestione dell'Ufficio.

I suddetti obiettivi erano stati fissati attraverso una preventiva e partecipata consultazione con il Presidente della Corte, i Sigg. Procuratori del Distretto, i Sigg. Sostituti dell'Ufficio, la dirigenza amministrativa, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari.

Il loro raggiungimento si è articolato attraverso riunioni in presenza con i Sigg. Procuratori del Distretto e i Sigg. Sostituti.

Lo scrivente si è recato in visita presso la Sezione Distaccata di Sassari e presso tutte le Procure del Distretto confrontandosi con le relative realtà locali.

Sono state inoltre indette riunioni fra i Procuratori Circondariali del Distretto e il Procuratore Distrettuale e fra tutti i Procuratori del Distretto e i vertici delle Forze di Polizia dell'Isola per coordinare delicate indagini in materia di criminalità organizzata, narcotraffico, piantagioni di marijuana, riciclaggio e reimpiego di capitali di provenienza illecita, confische, tutela dell'ambiente.

Numerose sono state le circolari e gli atti di indirizzo che sono stati emanati da questo Procuratore. In particolare sono stati emanati indirizzi su:

- a) Comunicazione istituzionale;
- b) Demolizione di immobili abusivi;
- c) Modalità di trasmissione degli elenchi di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p. e comunicazioni ex art. 407 c.p.p.;
- d) Confische in fase esecutiva;
- e) Sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
- f) Comunicazioni ex art. 118 bis disp. att. c.p.p.;
- g) Riforma Cartabia;
- h) Concordato in appello;
- i) Avocazioni;
- j) Modalità di vigilanza ex art. 6 D. Lgs. n. 106/2006;
- k) Comunicazioni reati "codice rosso";

- l) Rapporti fra le Procure per i Minorenni e le Procure Circondariali.
- m) Rapporti con l'EPPO.

Alla luce della attività svolta da questo Procuratore Generale **i suddetti obiettivi si ritengono ampiamente raggiunti anche alla luce del positivo esito della visita ispettiva ministeriale del 21/3-5/4/024, alla cui relazione si rimanda.**

Anche la **Sezione Distaccata di Sassari** ha concorso a raggiungere gli obiettivi prefissati, come emerge dalla comunicazione del Sig. Avvocato Generale che si riporta:

“L'Avvocato Generale, attualmente facente funzioni a seguito della scadenza dell'incarico in data 04.01.2025, ha sempre collaborato con il Procuratore Generale al fine di organizzare l'ufficio secondo il criterio della massima condivisione degli obiettivi prefissati nel progetto. Per quanto più specificamente riguarda questa sezione distaccata, è sempre stata assicurata la massima trasparenza nelle scelte organizzative adottate in ambito giudiziario e amministrativo.

In tale direzione è stato raggiunto l'obiettivo di un miglioramento complessivo del rendimento dell'ufficio, soprattutto per quanto concerne il settore internazionale (nel cui ambito, in passato, si era rilevata qualche criticità) e il settore delle demolizioni rispetto al quale risulta quasi completamente azzerato l'arretrato.

Particolare impegno è stato profuso nel settore delle esecuzioni penali organizzato con personale a ciò specificamente addetto e secondo linee guida, sia orali sia scritte, in riferimento alle problematiche più complesse.

Per quanto riguarda l'attività più specificamente giudiziaria, si è privilegiato da parte dell'Avvocato Generale, un costante coinvolgimento di tutti i sostituti nell'attività di studio delle più recenti riforme, nella soluzione delle questioni organizzative collegate alle novità legislative e nell'avvio dei tirocini formativi.

L'attività della Procura Generale è conforme a criteri di trasparenza e visibilità attraverso la pubblicazione di ogni innovazione sul sito internet dell'ufficio in modo da costituire uno strumento aggiornato di consultazione per gli organi istituzionali e per tutti i soggetti esterni che ne abbiano interesse e per i quali è stato dunque agevole conoscere le ripartizioni delle competenze interne

della Procura Generale ed il suo funzionamento per interagire in modo rapido ed efficace con l'ufficio.

Deve, inoltre, segnalarsi l'impegno profuso nel processo di smaterializzazione degli atti e nella creazione di una banca dati di sentenze uso studio anche così da agevolare l'accesso dei magistrati dell'ufficio alla banca dati delle sentenze degli uffici giudicanti.

Si sta, inoltre, provvedendo a dare piena attuazione alla riforma Cartabia in materia di liberazione anticipata con l'indicazione, da parte del nostro Ufficio, dei periodi di beneficio cui il condannato avrà diritto, qualora tenga condotte conformi al regolamento penitenziario. “

I.C) Obiettivi che l'ufficio intende raggiungere nell'arco temporale di vigenza del progetto organizzativo, anche con riferimento alle attività di vigilanza sugli uffici requirenti del distretto ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 106/2006

Gli obiettivi che si intendono raggiungere per il nuovo quadriennio 2025/2029 sono in parte gli stessi di quelli del precedente progetto organizzativo rafforzati da quanto si dirà infra. Una precisazione va tuttavia preliminarmente formulata.

L'attività dell'Ufficio dovrà infatti articolarsi attraverso le seguenti linee guida:

- 1) dirigenza giudiziaria condivisa;
- 2) unitarietà di visioni fra dirigenza giudiziaria e dirigenza amministrativa;
- 3) costante dialogo fra tutte le componenti dell'Ufficio;
- 4) massima trasparenza e visibilità delle scelte organizzative adottate;
- 5) costante diffusione ed aggiornamento a tutte le componenti dell'Ufficio delle riforme legislative sostanziali, procedurali ed ordinamentali nonché delle indicazioni provenienti dall'On. CSM e del Sig. Procuratore Generale presso la Suprema Corte di cassazione.

Ciò premesso:

- a) si vigilerà affinché tutti gli affari penali e civili vengano trattati in modo celere, con particolare riguardo, in materia penale, al tema delle confische e delle demolizioni e, in materia civile, alla materia relativa ai minorenni e ai c.d. soggetti deboli;
- b) si presterà massima attenzione, d'intesa con la Presidenza della Corte, affinché vengano trattati in via prioritaria tutti i processi a rischio di prescrizione o di improcedibilità;
- c) si continuerà a vigilare sulla corretta e tempestiva iscrizione nel Registro delle Notizie di Reato delle Procure del Distretto con particolare attenzione alle iscrizioni delle "pseudo notizie" a mod. 45;
- d) massima attenzione sarà prestata alle comunicazioni ex art. 118 bis c.p.p. al fine di un razionale ed efficace coordinamento di tutte le indagini collegate all'interno del Distretto o con i Distretti limitrofi;
- e) si stimolerà l'attenzione dei Sigg. Procuratori del Distretto su alcune tipologie di reati che affliggono il Distretto in modo che i relativi progetti organizzativi li contemplino come "prioritari". Massima attenzione verrà richiesta ai Sigg. Procuratori sui reati da "codice rosso", sulle infiltrazioni della criminalità di tipo mafiosa sul territorio sardo, sui fenomeni di riciclaggio e reimpiego di capitali di provenienza illecita e sulla materia ambientale.
- f) l'Ufficio si proporrà alle Procure del Distretto come autorevole interlocutore per l'adozione di idonei ed omogenei assetti organizzativi e per la diffusione di buone prassi;
- g) si intensificherà la vigilanza sui tempi delle indagini preliminari delle Procure del Distretto adottando tutti i provvedimenti di competenza dell'Ufficio previsti dalla Riforma Cartabia e dalle successive integrazioni e modificazioni;

- h) si insisterà per l'informatizzazione dell'Ufficio e per un convinto uso di tutte le piattaforme informatiche per addivenire alla piena realizzazione del processo penale telematico;
- i) si darà massima attenzione alle esecuzioni penali con particolare riferimento al requisito della tempestività e ai diritti del condannato in relazione all'istituto della liberazione anticipata;
- l) si curerà la sicurezza dei magistrati e la sicurezza degli edifici giudiziari del Distretto;
- m) vi vigilerà sulla corretta iscrizione dei procedimenti che riguardano materie contigue a quelle di competenza dell'EPPO.

Punto centrale dell'attività dell'Ufficio sarà tuttavia costituito ancora dalla vigilanza ex art. 6 D.Lgs. n. 106/2006.

Obiettivi relativi all'art. 6 D. Lgs. N. 106/20067

Giova infatti ricordare che di assoluto rilievo, per il ruolo del Procuratore Generale, è **il potere-dovere di vigilanza - ex art. 6 del decreto D.L.vo 106 2006** - al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio dei poteri di direzione, controllo ed organizzazione da parte dei Procuratori della Repubblica di Cagliari, Lanusei, Oristano e di Nuoro, Sassari e Tempio Pausania.

L'art. 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, invero, ha ridisegnato in termini dotati di notevole portata innovativa la funzione di "vigilanza" attribuita al Procuratore generale presso la Corte di Appello rispetto agli uffici giudiziari requirenti del distretto.

Da una funzione di sorveglianza prima imperniata sull'art. 16 R.D.lg. 31 maggio

1946 n. 511, che si esauriva in un circuito tutto interno alla magistratura requirente ed era essenzialmente orientata a rilevare eventuali illeciti disciplinari, si è transitato, a seguito della riforma del 2006, ad **un ruolo di vigilanza “aperto” e polivalente**, finalizzato a garantire beni di rango costituzionale quali l’obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Costituzione (verificare il corretto esercizio dell’azione penale), il principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge di cui all’art. 3 della Costituzione (verificare l’uniforme esercizio dell’azione penale), il principio costituzionale del giusto processo di cui all’art. 111 della Costituzione (verificare il rispetto delle norme sul giusto processo), il principio di buon andamento e dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione (verificare il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti).

Autorevolmente la portata innovativa della nuova funzione di vigilanza è stata evidenziata dal Presidente della Repubblica, il quale, nel suo intervento alla seduta del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 giugno 2009, ha invitato a: “tenere conto del fatto che, con l’articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, sono stati accresciuti i poteri di sorveglianza dei Procuratori generali presso le Corti di Appello e del Procuratore generale della Cassazione. I primi debbono innanzitutto verificare il corretto esercizio dell’azione penale, il rispetto delle norme sul giusto processo, il puntuale espletamento - da parte dei procuratori - dei poteri di direzione, controllo e organizzazione; e poi, a seguito dell’acquisizione di dati e notizie dalle procure della Repubblica del Distretto, riferirne al Procuratore generale della Cassazione. Questi viene così investito della vigilanza sul complessivo andamento delle attività svolte da tutti gli uffici requirenti”.

Il potere di vigilanza e controllo si articolerà quindi attraverso:

- la raccolta dei dati trasmessi dalle Procure del distretto relativi ai reati di “codice rosso”, come previsto dalle leggi nn. 122 e 168 del 2023, nonché delle comunicazioni previste dall’art.127 disp. att. c.p.p., ed infine dei dati relativi alla corretta tenuta dei modelli 45, alla tempestività delle iscrizioni nei registri ed alla corretta applicazione del D.lgs. n.188/2021 sulla presunzione di innocenza;
- l'analisi dei progetti e dei provvedimenti organizzativi adottati nelle Procure della Repubblica del distretto, la predisposizione di protocolli di intesa in ordine a tematiche di interesse distrettuale, l'organizzazione di riunioni con tutti i Procuratori della Repubblica;
- la collaborazione da parte dell'Avvocato Generale e di tutti i Sost. Proc. Gen. con il Procuratore Generale per la redazione delle relazioni al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione di cui all'articolo 6 legge citata;
- L'individuazione di buone prassi in ogni ambito di attività svolta dalla Procura Generale e di interesse per le Procure del Distretto;
- la trasmissione a cura dello scrivente Procuratore di note di indirizzo, di circolari e di atti normativi di carattere primario e secondario;
- il coinvolgimento dei Sostituti Procuratori Generali nelle riunioni con i Procuratori del Distretto, nonché - attraverso l’apposizione dei visti sulle sentenze - nella segnalazione allo scrivente di anomalie riscontrate che possano riempire di contenuto il potere di vigilanza e controllo.

Sulle buone prassi in particolare.

La Risoluzione del CSM datata 16.11.2017, avente ad oggetto “Circolare sull’organizzazione degli Uffici di Procura” all’art. 20, prevede:

*“Competenze in materia di buone prassi organizzative. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello, anche sulla base dei modelli raccolti nella Banca dati del Consiglio Superiore della Magistratura, **individua, divulga e promuove buone***

prassi organizzative da offrire agli uffici requirenti del distretto. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione acquisisce ed elabora le informazioni ricevute dai Procuratori Generali presso le Corti di Appello, convoca con cadenza almeno annuale una assemblea dei Procuratori Generali, e redige un documento che trasmette al Consiglio per la presa d'atto."

Ugualmente l'**art. 40** della nuova circolare sugli Uffici di Procura statuisce che *"il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, anche sulla base dei modelli raccolti nella banca dati del CSM, individua, divulga e promuove buone prassi organizzative da offrire agli uffici requirenti del Distretto"*.

Il secondo comma del citato articolo della Circolare prevede, poi, che i Procuratori Generali presso le Corti di Appello si riuniscano con cadenza annuale in una assemblea, convocata dal Procuratore Generale della Cassazione, per elaborare un documento sulle buone prassi da trasmettere al CSM per la sua presa d'atto.

A tale scopo è opportuno che il Procuratore Generale si faccia carico di un costante confronto, non solo con i suoi collaboratori come in precedenza affermato, ma più in generale con i Sigg. Procuratori del Distretto.

Appare, pertanto, necessario programmare in modo continuativo:

1. Incontri con i Procuratori della Repubblica e successiva trasmissione ai predetti dei relativi verbali e linee guida per l'approvazione.
2. Trasmissione di note informative da parte del Procuratore Generale.
3. Trasmissione di circolari.
4. Incontri periodici con i Procuratori della Repubblica del Distretto.

Preliminarmente alla fissazione degli incontri occorrerà individuare, in collaborazione con i sigg. Procuratori della Repubblica del distretto, i temi d'intervento.

Gli incontri andranno verbalizzati al fine di redigere, se del caso, linee guida, protocolli, circolari e note informative da parte del Procuratore Generale.

Gli incontri con i Procuratori del Distretto si svolgeranno, preferibilmente, con **cadenza trimestrale** ed avranno ad oggetto, nello specifico, tematiche organizzative utili alla realizzazione del miglior servizio giustizia nel Distretto.

Il Procuratore generale, **con cadenza trimestrale**, si recherà nelle Procure del Distretto per incontrare i magistrati e confrontarsi sulle questioni organizzative problematiche e peculiari di ciascun ufficio.

Al fine di individuare e socializzare *best practices* si ritiene di indicare i seguenti campi di azione:

1. la programmazione della trattazione degli affari e dei tempi del processo in coordinamento con gli uffici giudicanti, attraverso una gestione degli affari e basata su criteri di priorità e sul metodo della trattazione in sequenza;
2. l'organizzazione dell'ufficio e la riorganizzazione dei processi di lavoro negli uffici requirenti tramite la ridefinizione dei processi di lavoro e l'adozione di nuovi moduli operativi per la gestione dei carichi di lavoro;
3. la gestione avanzata degli scambi informativi tra uffici nel processo penale attuata mediante la dematerializzazione, la predisposizione di piani di collaborazione e coordinamento delle rispettive attività;
4. la cooperazione con uffici esterni all'amministrazione giudiziaria per la gestione del procedimento penale che coinvolga le attività svolte per l'attuazione della messa alla prova secondo criteri di uniformità ed efficienza.

Sarà quindi cura del Procuratore Generale promuovere e diffondere nel Distretto le buone prassi come sopra individuate e selezionate per il miglioramento dei processi lavorativi, ridurre la durata dei procedimenti penali, ridurre ed omogeneizzare i carichi di lavoro, ridurre le prescrizioni ed implementare l'informatica giudiziaria.

Un'attenzione particolare è stata posta, infine, nei **rapporti fra le Procure della Repubblica per i Minorenni e le Procure Circondariali** al fine di regolare in modo efficace le numerose materie di competenza delle rispettive Procure che presentano punto di contatto.

A tal proposito questa Procura Generale ha emanato la nota n. 3778 del 24.6.22 che di seguito si trascrive:

“(…) La presente fa seguito alla riunione fra i Sigg. Procuratori per i Minorenni e i Procuratori della Repubblica del Distretto tenutasi in Cagliari in data 15.6.022.

A seguito dell'ampio confronto e della condivisa necessità di apprestare al minorenne vittima di episodi di violenza diretta, o anche solo assistita, la maggiore e più ampia tutela, sia in sede penale che civile, in linea con le risoluzioni del CSM del 7.7.010 e 9.5.018, si è concordato:

1) Modalità delle comunicazioni previste dall'art. 609 decies c.p.

È opportuno, innanzitutto, che le c.n.r. concernenti i delitti indicati all'art. 609 decies c.p., ove è vittima un soggetto minorenne, e comunque tutte le c.n.r. ove il minore a seguito di un reato si trovi in una situazione di vulnerabilità, siano comunicate dalla stessa Polizia Giudiziaria oltre che alla Procura Ordinaria anche alla Procure per i Minorenni competente.

Analoga duplice comunicazione andrà effettuata dove il minore sia vittima solo di violenza assistita.

La c.n.r., ove sussistano particolari ragioni di cautela processuale, potrà essere “depurata” da quella parte che riguardi la richiesta di attività di indagini o di applicazione di misure cautelari.

*La comunicazione di cui all'art. 609 decies c.p. dovrà comunque essere fornita dalla Procura Ordinaria alla Procura per i Minorenni **nel più breve tempo possibile ed in modo completo, instaurando canali di comunicazione diretti fra i PP.MM. procedenti.***

A titolo meramente indicativo si ritiene che idonei canali diretti di comunicazione possano essere utenze telefoniche e caselle di posta elettronica dedicati, ovvero la creazione di cartelle condivise o di appositi gruppi WhatsApp.

*E' buona prassi, già instaurata da alcune Procure per i Minorenni, che la c.n.r., gli atti e le comunicazioni di cui sopra confluiscono in un **protocollo civile riservato** creato all'interno della Procura per i Minorenni, in modo da salvaguardare il segreto investigativo.*

I PP.MM. delle due Procure stabiliranno, di comune accordo, tempi e modi di utilizzabilità degli atti (art. 117 c.p.p.). Particolare cura sarà rivolta a mantenere segreto il luogo di ricovero del minorenne ovvero l'identità della famiglia affidataria.

Da parte sua, la Procura per i Minorenni metterà a disposizione della Procura Ordinaria l'esito delle indagini socio-familiari condotte e condividerà le risorse di uomini e mezzi a sua disposizione (gruppi di lavoro inter-familiari, Ufficio Interventi Civili, rete Dafne, ect.).

La tempestività e la completezza delle informazioni scambiate fra le due Procure permetteranno, infine, una più completa assistenza del minorenne e una visione globale della personalità dello stesso e dei suoi bisogni.

In ossequio alla lettera della Legge la comunicazione di cui all'art. 609 decies c.p. andrà comunque formalmente inviata anche al Tribunale per i Minorenni competente.

È opportuno, infine, che la Procura Ordinaria conosca i soggetti dell'Amministrazione della Giustizia o degli Enti Locali cui è affidato il minorenne (art. 609 decies c. IV c.p.).

2) Modalità di ascolto del minorenne.

*L'audizione del minorenne vittima di violenza, diretta o assistita, dovrà avvenire possibilmente **di concerto** fra la Procura Ordinaria e quella Minorile.*

*Sarebbe preferibile un **atto congiunto e limitare le audizioni** del minorenne per evitare il **rischio di una vittimizzazione secondaria**, come indicato dalla Convenzione di Lanzarote.*

Il minorenne, come da codice di rito e secondo le indicazioni della Carta di Noto, deve essere sempre sentito con l'assistenza di un consulente, in un luogo protetto e confortevole. La sua deposizione dovrà essere videoregistrata (art. 134 c. IV c.p.p.).

*È opportuno che la Procura Ordinaria e quella Minorile facciano riferimenti a **comuni consulenti tecnici** di robusta ed idonea formazione, avvalendosi per la loro selezione dell'ausilio degli Ordini Professionali competenti. Appare utile, in particolare, che la consulenza tecnica o la perizia tendente ad accertare la capacità a testimoniare del minorenne venga affidata al medesimo professionista iscritto nell'apposito Albo.*

Sarà cura dell'Ufficio di Procura Generale, previa segnalazione dei Sigg. Procuratori, ad attivarsi per la creazione di salette di ascolto attrezzate, confortevoli e a misura dei giovani utenti

*Nel caso di reato commesso da maggiorenni in concorso con minorenni ai danni di minorenni è auspicabile, nel caso in cui occorresse procedere ad **incidente probatorio** che questo si svolga **in modo congiunto** previo raccordo con i GIP competenti.*

*Infine, sarebbe opportuno che al minorenne, in tutti i casi previsti dalla Legge, venisse nominato un **unico curatore speciale** in modo da evitare duplicazioni di funzione*

3) Nuova disciplina dell'art. 403 Cod. Civ. e disposizioni di cui all'art. 38 disp. att. c.c.

Il ricorso alla procedura di cui all'art. 403 Cod. Civ. per il collocamento tramite la Pubblica Autorità del minore, che versò in situazione di grave pregiudizio o pericolo, in struttura protetta, è stato per lungo tempo valido strumento cui l'Autorità Giudiziaria ha fatto ampio ricorso.

A partire dal 22.6.022, tuttavia, l'articolo in questione è stato modificato prevedendo una procedura di controllo e convalida del provvedimento della Pubblica Autorità da parte della Procura e del Tribunale per i Minorenni, soggetta a termini perentori con possibilità di ricorso alla Corte di Appello per i Minorenni.

Ne consegue che nei casi in cui tale procedura sia stata attivata, per tutti i casi di comune interesse, la Procura per i Minorenni, a conclusione del procedimento, si faccia carico di informare la Procura Ordinaria del luogo di collocamento del minore.

Viceversa, quando pende tra le parti causa di separazione o divorzio, i cui provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale sono di competenza del Giudice ordinario (art. 38 disp. att. Cod. Civ.), sarà la Procura Ordinaria a condividere con la Procura per i Minorenni il relativo patrimonio conoscitivo. Sotto altro aspetto, si segnala che la Procura per i Minorenni è in grado di conoscere autonomamente la pendenza della procedura di separazione o divorzio tramite il sistema SICID.

4) Minorenni con entrambi i genitori colpiti da ordinanza di custodia cautelare in contesti di criminalità organizzata.

Di fondamentale importanza appare, infine, la collaborazione fra le due Procure, e con la competente DDA, in tutti quei casi in cui uno o entrambi i genitori siano sottoposti a misura cautelare per fatti maturati in contesti di criminalità organizzata. Tale collaborazione, con relativo scambio di informazioni, appare fondamentale per l'adozione di eventuali provvedimenti a tutela del minore che lo sottraggano ad una crescita in contesti criminali che non ne garantiscano uno stile di vita sano ed una corretta educazione all'insegna della legalità (si veda in proposito delibera del CSM del 31.10.017).

Più in generale, le due Procure si coordineranno in tutti quei casi in cui venga applicata una misura cautelare personale, ad uno o ad entrambi i genitori, per mettere in sicurezza il minore e trovargli la giusta immediata assistenza.

Per quanto non espressamente indicato nelle sopra elencate linee guida si farà riferimento ai singoli protocolli che ciascuna Procura della Repubblica e ciascuna Procura per i Minorenni riterrà di stipulare, eventualmente coinvolgendo anche il Tribunale per i Minorenni o la Sezione Specializzata per la famiglia.

I protocolli come sopra stipulati, saranno comunicati a questo Superiore Ufficio ed espressamente richiamati all'interno del Progetto Organizzativo di ciascuno Ufficio di Procura”.

ALTRI OBIETTIVI

A) Il benessere organizzativo e il piano ferie.

L'art. 46 della vecchia Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura sul tema in questione espressamente prevedeva *“Agli uffici requirenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti (adottata con delibera del 23 luglio 2020), in tema di: esoneri (art. 3), tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza (art. 4), collaborazione di un magistrato delegato (art. 15), tutela della genitorialità (art.262),magistrati in maternità o che provvedano alla cura di figli minori (art. 263), tutela della genitorialità e della malattia (art. 264), divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo (art. 268), referente informatico (art. 205), referente per la formazione (art. 206) e relativi esoneri ed incompatibilità (artt. 207 e 208), componente della Struttura tecnica per la riorganizzazione (artt. 209, 210), componente dei consigli giudiziari (artt. 211 e 212), benessere organizzativo, tutela della genitorialità e della salute (artt. 256-270, escluso l'art. 260)”.*

Non diversamente la nuova circolare sugli uffici di Procura regola la materia nella **parte XII, agli artt. 73 – 85.**

L'art. 73 della nuova circolare prescrive che *“le scelte organizzative tengono conto delle esigenze di tutela della gravidanza e della maternità e della compatibilità del lavoro con le esigenze personali connesse allo stato di gravidanza e con quelle familiari correlate ai doveri di assistenza che gravano sul magistrato, secondo le previsioni delle disposizioni che seguono”.*

L'art. 74 prescrive inoltre che *“l'organizzazione dell'Ufficio deve garantire il benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati”.*

Ancora all'art. 75 si indica che *“le misure organizzative tengono conto dello stato di gravidanza, maternità, paternità e malattia dei magistrati. L'organizzazione tutela altresì i magistrati che sono genitori di prole con handicap o che comunque assistono un familiare con handicap (...)”*.

Compito dei dirigenti è quello di attivarsi oltre che per raggiungere obiettivi di efficacia e di produttività anche per mantenere il benessere fisico e psicologico dei magistrati attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della loro vita professionale (art.77).

Ulteriore compito del Dirigente è quello di creare un clima relazionale sereno e risolvere eventuali situazioni di conflittualità (art. 78).

Appare pertanto necessario adeguare il progetto organizzativo della Procura Generale alle disposizioni sopra richiamate **in modo da garantite nello svolgimento delle funzioni i valori primari di tutela della persona**. Sarà quindi necessario modulare i criteri di assegnazione del lavoro in relazione a particolari esigenze che possano prospettarsi in relazioni alle esigenze della genitorialità, ad esigenze familiari, di assistenza e di salute.

In particolare, **sulla tutela della genitorialità**.

La fonte primaria delle assenze per maternità riguardante i magistrati è costituita dall'art. 276 comma 3 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12), secondo il quale *“Ai magistrati dell'ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti”*, e dall'art. 41 del D.P.R. 3/1957 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

Da quanto sopra discende l'estensione al personale di magistratura dei principali istituti riguardanti il rapporto di servizio degli impiegati dello Stato. Tale applicabilità è esclusa solo in via di eccezione, espressamente enunciata.

Le norme sopra richiamate rinviano alla disciplina generale in materia di maternità (rinvio da cui deriva l'applicazione della disciplina prevista dal d.lgs. 151/2001) e consentono all'Amministrazione competente di corrispondere ai magistrati lo stipendio e l'indennità integrativa speciale di cui sotto.

Il D.lgs disciplina in particolare:

- 1) l'interdizione dal lavoro per gestazione;
- 2) il congedo di maternità;
- 3) la flessibilità del congedo di maternità;
- 4) il trattamento economico e il riconoscimento delle indennità;
- 5) i casi di interruzione di gravidanza;
- 6) il rientro anticipato in servizio;
- 7) il congedo di maternità in caso di adozione o affidamento;
- 8) il congedo di paternità;
- 9) il prolungamento del congedo parentale;
- 10) la situazione relativa a figlio minore portatore di handicap o di altra malattia.

A partire dalla circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione previste per gli uffici giudicanti per il triennio 2009/2011 è stata introdotta una normativa a tutela della gravidanza, della maternità e della paternità, e più in generale della genitorialità. Tale normativa è stata rafforzata con delibera del CSM del 23.7.020 e dall'art. 46 vecchia Circolare sugli Uffici di Procura prima richiamata.

La materia è oggi infine regolamentata per gli Uffici di Procura dalla parte XII, artt. 79 – 85, della nuova Circolare sugli Uffici di Procura.

Va innanzi tutto affermato che le condizioni soggettive relative alla genitorialità non possono essere occasione di pregiudizio per il magistrato interessato.

Il magistrato in gravidanza o in maternità non può senza il suo consenso essere trasferito dalla unità organizzativa cui era destinato.

I magistrati con prole di età inferiore ad anni sei devono essere esentati da turni di reperibilità e dai c.d. turni urgenti salva la disponibilità manifestata dagli stessi. In ogni caso il Dirigente si adopererà per adottare misure organizzative tali da rendere compatibile il lavoro dei magistrati in gravidanza o in maternità o con prole inferiore ad anni sei. Ciò avverrà prevedendo una riduzione della partecipazione alle udienze dibattimentali ed evitando l'assegnazione a udienze complesse o di lunga durata. Tali misure dovranno essere concordate con il magistrato interessato e adottate con provvedimento motivato che dovrà essere trasmesso al Comitato Pari Opportunità.

Nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale vige un generale divieto di assegnazione.

Analoghe disposizioni si applicheranno a favore di magistrati che abbiano documentati motivi di salute ovvero che siano genitori di prole portatrice di handicap o che comunque assistano un familiare con handicap.

B) In tema di ferie è opportuno ricordare che la materia è regolata dal D.L. 12.9.2014 n. 332, convertito nella Legge 10.11.2014 n. 162, che prevede, anche per i magistrati, un periodo di ferie annuale pari a gg. 30, oltre gg. 6 per festività soppresse.

Il CSM ha normato alcuni aspetti delle ferie dei magistrati con la **delibera P. 7774/016 del 21.4.016.**

In via generale le ferie d'Ufficio, da godere preferibilmente durante il periodo feriale indicato annualmente dal Ministero della Giustizia, sono concordate dal Procuratore Generale con la collaborazione dei sostituti procuratore generale, consultati in funzione del raggiungimento di un preventivo accordo sul relativo espletamento, che tenga conto primariamente delle esigenze di riposo e di cura del magistrato e del suo nucleo familiare oltre che delle obbiettive esigenze d'ufficio.

Con riguardo a tale quadro di normativa primaria e secondaria, appare utile ricordare che:

- 1) il congedo ordinario avrà luogo, in linea di massima, in coincidenza con il periodo feriale fissato con decreto del Ministro della Giustizia ex art. 90 RD 30 gennaio 1941 n. 12 nell'ambito del quale, i magistrati fruiranno almeno della metà del monte ferie complessivo (e cioè di almeno quindici giorni di ferie), tranne eccezioni motivate;
- 2) di regola, la fruizione dei giorni di ferie che non avvenga nel periodo feriale può essere autorizzata nell'ambito del primo semestre dell'anno successivo, secondo le indicazioni fornite al dirigente dell'Ufficio entro le due settimane antecedenti, purché si garantisca la presenza o reperibilità nei giorni immediatamente precedenti evitando coincidenze con udienze e turni, secondo un "piano di recupero" da elaborare tenendo conto delle necessità dell'Ufficio;
- 3) in mancanza di indicazioni preventive, il capo dell'Ufficio potrà non autorizzare le ferie nel periodo richiesto, ove ostino prevalenti esigenze di organizzazione dell'Ufficio o attività di servizio non rinviabili;
- 4) le ferie, una volta concesse nell'ambito della predisposizione del piano ferie estivo, "potranno essere modificate o revocate solo per urgenze o eventi imprevedibili";
- 5) il magistrato può chiedere di essere richiamato in servizio con riferimento a

periodi inclusi nel piano feriale, in relazione ad inderogabili esigenze dell'ufficio (come quella di predisporre atti o svolgere attività urgenti e improcrastinabili) o rilevanti ragioni di salute o familiari, recuperando di regola i giorni di ferie non fruiti, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio, immediatamente dopo la cessazione della causa di impossibilità;

- 6) al fine di assicurare l'effettività del godimento, da parte dei magistrati, delle ferie e tenendo conto delle tabelle d'udienza predisposte dalla Corte - nell'approntare i turni di servizio si avrà cura di non inserire, ove possibile, turni in corrispondenza dei giorni immediatamente precedenti all'inizio (c.d. distacco) e immediatamente successivi alla fine (c.d. rientro) del periodo feriale di ciascun sostituto (circolari consiliari del 2015);
- 7) il sabato presuppone la presenza in ufficio esclusivamente per assicurare eventuali udienze, turni calendarizzati o attività urgenti sopravvenute e indifferibili;
- 8) nel caso di fruizione di un periodo feriale infrasettimanale che comprenda anche il lunedì oppure anche il venerdì, il sabato immediatamente precedente o immediatamente successivo non sarà computato tra i giorni di ferie allorché il magistrato che se ne avvalga assicuri la pronta reperibilità, ove occorra, ai fini dell'eventuale richiamo in ufficio per le esigenze sopra indicate;
- 9) nel caso, invece, in cui il magistrato sia in ferie non solo il venerdì precedente, ma anche il lunedì successivo - ovvero per periodi ancora più lunghi, precedenti e successivi - il sabato intermedio verrà considerato come giorno di ferie;
- 10) tuttavia, non occorre che il magistrato sia messo in congedo nel caso in cui, nel sabato intermedio, lo stesso garantisca, su sua espressa dichiarazione, la pronta reperibilità per il compimento di atti o la presenza in ufficio;
- 11) il magistrato, tendenzialmente, potrà beneficiare del c.d. riposo compensativo nel giorno immediatamente successivo alla fine del turno (festivo o notturno) o nel giorno immediatamente successivo a quello in cui risultino completate tutte

le incombenze collegate all'espletamento del turno stesso. In ogni caso, il magistrato comunicherà per tempo al capo dell'Ufficio il giorno in cui intende beneficiare del riposo compensativo. Il dirigente dell'Ufficio, su richiesta del sostituto procuratore o, nel caso in cui ricorrano prevalenti esigenze organizzative dell'ufficio, può eventualmente individuare, concordandolo con il magistrato, un diverso giorno che non cada, possibilmente, oltre il quindicesimo giorno successivo a quello/i del turno.

Rientra nella materia del benessere organizzativo la verifica periodica della distribuzione dei carichi di lavoro.

Il Procuratore generale, con la collaborazione dell'Avvocato generale, quest'ultimo per quanto riguarda la sede di sua competenza, curerà in conformità a quanto previsto nell'art. 78 della nuova circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura, la verifica periodica, almeno semestrale, della distribuzione dei carichi di lavoro, al fine di assicurarne la costante equità, nel rispetto degli obiettivi di funzionalità ed efficienza dell'ufficio.

Nel valutare la rilevanza ponderale del procedimento si terrà conto del numero degli imputati, del numero e della complessità dei capi di imputazione, dello status libertatis degli imputati, del rilievo sociale e mediatico del processo nonché del peso attribuito al processo dalla Corte di Appello con la quale si sono instaurati formali canali di comunicazione in via di informatizzazione.

II. STRUTTURA DELL'UFFICIO

II.A) Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio

La Procura Generale sede di Cagliari è articolata, come approfonditamente detto nel quadro generale dell'Ufficio IA), da un punto di vista amministrativo, in tre aree: a) Area Personale e Segreteria Particolare del Procuratore Generale; b) Area Penale (suddivisa a sua volta in due sezioni, affari penali e dibattimentali, esecuzione); c) Area contabile e del consegnatario (comprensiva degli affari civili).

L'Ufficio in questi ultimi tre anni non ha avuto un Dirigente Amministrativo e le relative funzioni sono state espletate dallo scrivente Procuratore Generale coadiuvato da un Direttore di Cancelleria.

Ugualmente la Sezione Distaccata di Sassari non ha avuto la copertura del posto di Dirigente Amministrativo.

Le dimensioni modeste delle due sezioni in cui si articola la Procura Generale di Cagliari, unitamente alla circostanza che sia la Corte di Appello di Cagliari che la sua Sezione Distaccata di Sassari, non sono articolate in Sezioni Specializzate, ha consigliato, dopo uno specifico confronto sul punto con tutte le componenti dell'Ufficio, di non creare alcun gruppo specializzato nella Sezione Distaccata di Sassari (formata da soli quattro magistrati) e di creare solo tre articolazioni all'interno della Sede di Cagliari, la quale in atto sconta peraltro la copertura di ben 3 posti in organico.

Le tre articolazioni interne di Cagliari saranno composte da 2 magistrati per ognuna articolazione in modo che ognuno dei componenti dell'Ufficio faccia parte di almeno di un'articolazione, tutte le articolazioni saranno coordinate dal Procuratore Generale

e dall'Avvocato Generale. Quest'ultimo, oltre che affiancare lo scrivente Procuratore Generale presso ogni articolazione in Sede, si farà promotore nella Sede Distaccata della diffusione delle indicazioni e delle buone prassi sui temi specifici elaborati dalle articolazioni in Sede Centrale.

Le articolazioni interne alla Sede di Cagliari sono:

- a) Fasce deboli, minorenni, reati da c.d. codice rosso;
- b) Esecuzione penale, demolizioni, urbanistica ed ambiente;
- c) Affari internazionali e rapporti con le autorità estere.

Alle articolazioni interne si viene designati previo interpello secondo le indicazioni previste all'art. 10 della Circ. Uff. Proc.

II.A.1. Composizione delle articolazioni interne dell'ufficio

| Articolazione interna | Specializzazione | Organico |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|
| <i>Dipartimento</i> | | 1. (<i>coordinatore</i>) |
| <i>Sezione/Gruppo di lavoro</i> | | 2. |
| | | 3. |

- a) **Fasce deboli, minorenni reati da codice rosso;**

| |
|---|
| <i>1. Procuratore Generale (coordinatore)</i> |
| <i>2. Avvocato Generale (vice coordinatore)</i> |
| <i>3. Sost. P.G. Dott.ssa Liliana Ledda</i> |

*4. Sost. P.G. Dott.ssa
Maria Grazia Genoese*

**b) Esecuzione penale,
demolizioni,
urbanistica ed
ambiente;**

*1. Procuratore Generale
(coordinatore)*

*2. Avvocato Generale
(vice coordinatore)*

*3. Sost. P.G. Dott. Sergio
De Nicola*

4) NN

**c) Affari
internazionali e
rapporti con le
autorità estere**

*1. Procuratore Generale
(coordinatore)*

*2. Avvocato Generale
(vice coordinatore)*

*3. Sost. P.G. Dott. Sergio
De Nicola*

4) NN

Ci si riserva di adeguare le unità organizzative quando l'organico di questa Procura Generale sarà al completo. Ugualmente si prenderà in considerazione l'estensione delle tre unità organizzative alla Sezione Distaccata quando il relativo organico sarà al completo. Nel procedere alle nuove assegnazioni alle unità organizzative si terrà in considerazione la disposizione di cui all'art. 10 c. II della Circolare sugli Uffici di Procura.

MAGRIF presso la Sede di Cagliari è il Dott. Andrea Schirra che sarà affiancato da una **struttura amministrativa** composta dal Direttore Dott.ssa Valentina Scarpa e dal Cancelliere Esperto Dott.ssa Veronica Dongiovanni. La struttura si coordinerà con il RID e con le articolazioni locali e centrali del DGSIA, aiutando sia i sigg. magistrati che il personale amministrativo nel percorso di informatizzazione intrapreso. Alla stessa struttura sarà affidato il compito di elaborare le statistiche relative all'attività dell'Ufficio.

MAGRIF presso la Sede Distaccata di Sassari è il Dott. Marco Nassi

Per il MAGRIF è prevista, ai sensi dell'art. 6 c. II della Delibera del CSM 6.11.019, una riduzione del carico di lavoro compresa fra il 10 e il 30% a seconda della dimensione dell'Ufficio. Per gli Uffici aventi una pianta organica inferiore a 20 unità la riduzione del carico di lavoro è facoltativa. Avuto, pertanto, riguardo alle dimensioni

della Sede di Cagliari e a quella Distaccata di Sassari si ritiene di non dovere riconoscere al MAGRIF alcuna riduzione del carico di lavoro.

Punto di contatto della Rete Giudiziaria Europea e Corrispondente EUROJUST per la Sede di Cagliari è il Dott. Sergio De Nicola (vice punto di contatto Dott.sa Liliana Ledda) .

Punto di contatto della Rete Giudiziaria Europea e Corrispondente EUROJUST Sezione Distaccata di Sassari è il Dott.sa Roberta Pischedda (vice punto di contatto Dott.sa M.T.F. Pittaluga)

Magistrati della pianta organica flessibile requirente

Nell'Ufficio sono previsti due magistrati della pianta organica flessibile, di cui oggi solo un posto è ricoperto dal Dott. Andrea Schirra.

Com'è noto la materia è regolata dalla Legge 27.12.2019 n. 160 che ha apportato modifiche alla circolare recante *“Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative”*.

La normativa in questione prevede:

Art. 5. - (Criteri di destinazione in sostituzione e assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale) -

1.I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono destinati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza dall'ufficio:

a) aspettativa per malattia o per altra causa;

b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;

c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;

d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;

e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o semidirettive.

3. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono assegnati agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle condizioni critiche di rendimento ai sensi dell'articolo 4, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuate le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione di cui al primo periodo e la durata minima del periodo della stessa assegnazione. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile alla sostituzione nei casi di cui al comma 1 ovvero per assegnare i magistrati nei casi di cui al presente comma.

Art. 6. - (Destinazione e assegnazione dei magistrati) -

1. La destinazione dei magistrati nei casi di sostituzione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, è disposta, su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura.

2. L'assegnazione dei magistrati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è disposta, anche su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario e con il parere favorevole del Ministro della giustizia.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati al Ministro della giustizia.

Art. 7. - (Designazione dei magistrati) -

1. *La designazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale da destinare in sostituzione o in assegnazione avviene sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura.*

2. *Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale che, scaduto il periodo di sostituzione o di assegnazione, ha in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze preliminari, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi.*

3. *Quando i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale non sono chiamati alla sostituzione di magistrati assenti ovvero non risulta possibile provvedere alla loro assegnazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, gli stessi sono assegnati all'ufficio del distretto con le maggiori percentuali di scopertura effettiva”.*

Tali disposizioni possono essere così riassunte:

L'Ufficio di appartenenza del magistrato in pianta organica flessibile requirente è la Procura Generale del distretto. L'adozione dei provvedimenti relativi alla loro utilizzazione e alla gestione del rapporto spetta pertanto al Procuratore Generale. Sede di servizio è considerato il capoluogo del distretto di Corte di Appello e quindi per ogni destinazione diversa dalla sede di servizio e distante almeno 30 km si applica il regime ordinario in tema di missione con relativa corresponsione di indennità. I magistrati in pianta organica flessibile devono essere utilizzati in sostituzione di magistrati assenti per i casi tassativi sopra indicati. Solo in mancanza di tali presupposti possono essere inviati in applicazione presso un ufficio del distretto o, in via del tutto residuale, possono essere adibiti ad attività di ausilio alle funzioni del Consiglio Giudiziario (attività che dovranno essere specificamente indicate e che non potranno ricomprendere le funzioni di verbalizzazione delle sedute e le incombenze che fanno carico al personale amministrativo). L'assegnazione può riguardare sia funzioni di magistrati di primo grado che di appello, come da normativa primaria e secondaria in vigore. E' esclusa

l'assegnazione del magistrato per sopperire ad assenze determinate da altre forme di congedi ordinari (quali le ferie) o straordinari o a vacanze di organico. La necessità di una stabilità delle funzioni del magistrato in pianta organica flessibile ha portato a determinare dei periodi minimi per provvedere alla sostituzione: quindici giorni per l'aspettativa per motivi di salute, un mese per i casi di congedo parentale o per motivi familiari. Le assenze per periodi più brevi dovranno essere fronteggiate mediante l'impiego del supplente previsto dalla tabella infradistrettuale. Sono anche stabiliti periodi massimi di permanenza e cioè sei mesi per l'aspettativa per motivi di salute, un anno nel caso di aspettativa per motivi di famiglia. L'assegnazione non può essere disposta per sostituire contemporaneamente più magistrati assenti. La designazione dei magistrati in pianta organica flessibile deve seguire criteri predeterminati che devono essere indicati quando vengono formate le tabelle di organizzazione degli uffici.

Essendo previste in pianta organica di questo Generale Ufficio due unità di magistrato requirente flessibile, si stabilisce che la scelta fra i due POF da assegnare nelle ipotesi di sostituzione o assegnazione dovrà avvenire secondo i seguenti criteri:

- 1) Si terrà conto delle concrete attitudini dei due magistrati requirenti flessibili presenti in organico, favorendo, ove possibile, il pregresso svolgimento di attività nella qualifica e nelle funzioni da svolgere in sostituzione o in assegnazione;
- 2) In caso di mancata pregressa esperienza nella qualifica e nelle funzioni da svolgere, sarà preferito, fra i due magistrati in pianta organica flessibile, quello con la maggiore anzianità di ruolo e di servizio;
- 3) Si terrà conto, nella scelta, di eventuali situazioni di incompatibilità ex artt. 18 e 19 r.d.30 gennaio 1941 nr.12.

Del provvedimento del Procuratore Generale che ha immediata efficacia, viene data comunicazione ai magistrati interessati ed agli uffici che hanno presentato segnalazione e richiesta. Inoltre, detto provvedimento è depositato presso il Consiglio Giudiziario, con eventuali osservazioni, per il relativo parere, cui seguirà la delibera del C.S.M.

Nel caso in cui i magistrati contemporaneamente assenti dal servizio siano in numero superiore ai magistrati in pianta organica flessibile in organico la scelta dell'ufficio cui destinare il magistrato dovrà essere adeguatamente motivata e avvenire sulla base delle concrete esigenze di servizio, comparate in relazione al carico di lavoro, alle materie trattate dai magistrati assenti, alla prevedibile durata dell'assenza. La revoca dell'assegnazione per esigenze sopravvenute (ovvero assenza di altro magistrato) è possibile solo eccezionalmente. La revoca dell'applicazione o della destinazione al Consiglio Giudiziario è possibile qualora si presenti una nuova assenza che rientri nei casi tassativi previsti dalla legge.

II.A.2. Permanenza dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione interna

| Magistrato | Articolazione interna | Data di assegnazione | Data limite di permanenza |
|-------------------|---|--|--|
| <i>De Nicola</i> | 1) Esecuzione penale, demolizioni, urbanistica e ambiente. 2) Affari internazionali e rapporti con le autorità estere. | Dall'entrata in vigore del presente progetto organizzativo | - Dieci anni dalla entrata in vigore del presente progetto organizzativo -Dieci anni dall'entrata in vigore del presente progetto organizzativo |

| | | | |
|---------|--|--|---|
| | | | |
| Ledda | Fasce deboli, minorenni e reati da codice rosso | Dal progetto organizzativo 2020/2023 | 20.9.2030 |
| Genoese | Fasce deboli, minorenni e reati da codice rosso. | Dall'entrata in vigore del presente progetto organizzativo. | Dieci anni dall'entrata in vigore del presente progetto organizzativo |
| NN1 | | | |
| NN2 | | | |
| NN3 | | | |

Il Magistrato della pianta organica flessibile requirente, Dott. Andrea Schirra, su sua domanda, quando occupato in sede, verrà aggregato alla unità organizzativa Esecuzione, demolizioni, urbanistica e ambiente.

Sui limiti di permanenza alle articolazioni: Art. 10 comma 3 lettere a) e b) circolare del 3 luglio 2024.

La materia appare regolata dall'art. 10 comma 3 lettere a) e b) della circolare del 3 luglio 2024 e tuttavia occorre fare riferimento anche alla risposta a quesito nr.150/VV/2024, reso in data 4 dicembre 2024, il CSM ha, da ultimo, stabilito che “*negli uffici requirenti di secondo grado non sussiste alcun limite rectius divieto di permanenza ultradecennale nella medesima unità organizzativa, ferma rimanendo la discrezionalità del dirigente in ordine alla individuazione dei criteri di assegnazione dei magistrati alle unità organizzative secondo criteri diretti a garantire la funzionalità*”

dell'Ufficio". Tuttavia, per favorire un ricambio e una valorizzazione delle risorse professionali **si è ritenuto di fissare in anni 10 il limite massimo di permanenza alle unità organizzative.**

Ciò premesso, si dispone che:

La permanenza nella medesima unità organizzativa (sezioni e gruppi) è temporanea ed è compresa fra un periodo minimo ed un periodo massimo. In particolare:

- a) Un anno per le assegnazioni d'ufficio (interpello andato deserto);
- b) Due anni per le assegnazioni a domanda estensibili fino a tre per comprovate esigenze di servizio;
- c) Dieci anni il periodo massimo di permanenza;

I criteri di computo del periodo minimo di permanenza, come stabilito dall'art. 10 comma 4 lettere a) e b) sono i seguenti:

- 1) La decorrenza è dal giorno in cui il magistrato ha preso effettivo possesso nell'unità organizzativa specializzata (sezione e gruppo) da cui chiede di essere spostato;
- 2) Il termine finale è la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione come prevista dall'interpello.

Avuto riguardo al disposto di cui all'art. 10 comma 2 lettere c) e d) della circolare del 3 luglio 2024, le domande di cui sopra (risposte ad interpello e richieste di cambiamento di sezione o gruppo dopo la scadenza del termine minimo di permanenza) devono essere depositate presso la Segreteria Particolare, correlate dalla documentazione ritenuta utile a comprovare la specializzazione dell'unità organizzativa nella quale si chiede di transitare, ove non contenuti nel fascicolo personale. La individuazione dei Sostituti da assegnare alle sezioni e/o gruppi avviene secondo i criteri che, di seguito, si riportano:

Ogni assegnazione alle unità organizzative (dipartimenti, sezioni e gruppi di lavoro) deve avvenire tramite interpello, da riscontare entro 15 giorni. In caso di più domande per lo stesso posto, il magistrato verrà individuato in ordine di preferenza in base:

- 1) alla pregressa esperienza professionale nel settore;
- 2) alla pregressa attività di studio e/o eventuali pubblicazioni nelle materie oggetto dell'interpello;
- 3) alla maggiore anzianità di ruolo.

In caso mancanza di disponibilità, il magistrato viene individuato in base al criterio della **minor anzianità** di servizio fra i sostituti P.G.

II.A.3. Magistrati titolari del coordinamento delle unità organizzative

Come detto, avuto riguardo alle dimensioni delle due Sezioni in cui si compone la procura Generale di Cagliari **si è ritenuto di non affidare alcun compito di coordinamento ai sigg. Sostituti** riservando al Procuratore Generale e all'Avvocato Generale il compito di coordinamento delle tre articolazioni interne della Sede di Cagliari.

Nel caso in cui, in futuro, si decidesse sul punto una modifica dell'attuale progetto organizzativo, e si dovesse procedere alla nomina di uno o più coordinatori o collaboratori fra i sigg. Sostituti Procuratori Generali, in tale caso la nomina avverrà tramite interpello, da riscontrare entro 15 giorni.

In caso di più domande per lo stesso posto, il magistrato verrà individuato in ordine di preferenza in base:

- 1) al pregresso svolgimento di funzioni direttive e/o semidirettive;
- 2) alla pregressa esperienza professionale nel settore;
- 3) alla pregressa attività di studio e/o eventuali pubblicazioni nelle materie oggetto dell'interpello;

4) alla maggiore anzianità di ruolo.

In caso mancanza di disponibilità, il magistrato verrà infine individuato in base al criterio della **maggiore anzianità** di ruolo fra i sostituti P.G.

| Unità organizzativa | Coordinatore | Provvedimento con cui sono state delegate le funzioni | Durata complessiva o residua dell'incarico |
|----------------------------|---------------------|--|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

II.B) Criteri di assegnazione alle unità organizzative, previo interpello e secondo criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio.

Ogni assegnazione alle unità organizzative, dipartimenti, sezioni e gruppi di lavoro avviene tramite interpello, da riscontare entro 15 giorni. In caso di più domande per lo stesso posto, il magistrato viene individuato in ordine di preferenza in base:

- 4) alla pregressa esperienza professionale nel settore;
- 5) alla pregressa attività di studio e/o eventuali pubblicazioni nelle materie oggetto dell'interpello;
- 6) alla maggiore anzianità di ruolo.

In caso mancanza di disponibilità, il magistrato viene individuato in base al criterio della **minor anzianità di servizio** fra i sostituti P.G.

II.C) Magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione.

Non vi sono in atto incarichi di coordinamento o collaborazione affidati ai Sigg. Sostituti Procuratori Generali essendo i predetti incarichi riservati al Procuratore Generale e all'Avvocato Generale.

Non previsti nel presente progetto organizzativo.

| | |
|--|--|
| Magistrato titolare dell'incarico di coordinamento o collaborazione | |
| Oggetto dell'incarico | |
| Provvedimento di conferimento o ragioni della sua conferma | |
| Durata complessiva o residua | |

II.D) Criteri selettivi per il conferimento degli incarichi di coordinamento o di collaborazione ai magistrati dell'ufficio.

Nel caso si dovesse fare ricorso alla nomina di un magistrato collaboratore si seguiranno tuttavia i seguenti criteri:

- a) interpello da riscontrare nel termine di gg. 15;
- b) in caso di più domande per lo stesso posto, il magistrato verrà individuato in ordine di preferenza in base:
 - 1) al pregresso svolgimento di funzioni direttive e/o semidirettive;
 - 2) alla pregressa esperienza professionale nel settore;
 - 3) alla pregressa attività di studio e/o eventuali pubblicazioni nelle materie oggetto dell'interpello;
 - 4) alla maggiore anzianità di ruolo.

In caso mancanza di disponibilità, il magistrato verrà individuato in base al criterio della **maggiore anzianità di ruolo** fra i sostituti P.G.

Altre strutture interne

Rientra *ratione materiae* nella composizione della struttura dell'Ufficio, l'articolazione amministrativa che si occupa **dell'Accesso Civico**.

A tal proposito giova ricordare che il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, regola le modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di accesso civico generalizzato.

L'ANAC, da parte sua, ha emanato delle linee guida per gli Uffici Giudiziari rappresentando che «*l'accesso generalizzato riguarda atti, dati e informazioni che siano riconducibili a un'attività amministrativa, in senso oggettivo e funzionale.*

Esulano, pertanto, dall'accesso generalizzato gli atti giudiziari, cioè gli atti processuali o quelli che siano espressione della funzione giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello "ius dicere", purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi. L'accesso e i limiti alla conoscenza degli atti giudiziari, ovvero di tutti gli atti che sono espressione della funzione giurisdizionale, anche se acquisiti in un procedimento amministrativo, sono infatti disciplinati da regole autonome previste dai rispettivi codici di rito. Si consideri, al riguardo, la speciale disciplina del segreto istruttorio, ai sensi dell'art. 329 c.p.p.; il divieto di pubblicazione di atti (art. 114 c.p.p.) e il rilascio di copia di atti del procedimento a chiunque vi abbia interesse, previa autorizzazione del pubblico ministero o del giudice che procede (art. 116 c.p.p.). Per i giudizi civili, ad esempio, l'art. 76 disp. att. c.p.c., che stabilisce che le parti e i loro difensori possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e ottenere copia dal cancelliere; pertanto l'accesso è consentito solo alle parti e ai loro difensori. Per le procedure concorsuali la legge fallimentare che riconosce al comitato dei creditori e al fallito il diritto di prendere visione di ogni atto contenuto nel fascicolo, mentre per gli altri creditori e i terzi l'accesso è consentito purché gli stessi abbiano un interesse specifico e attuale, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore (r.d. 16 marzo 1942, n. 261, art. 90)».

Avuto riguardo alle linee guida elaborate dall'ANAC, deve ritenersi che la disciplina dell'accesso generalizzato, quindi, riguardi dati, informazioni e documenti detenuti dagli uffici giudiziari, che non si riferiscano ad uno specifico procedimento giurisdizionale, in tal caso dovendo trovare invece applicazione le regole dettate dai codici di rito o dalle altre leggi speciali che disciplinano l'attività processuale.

È, dunque, soltanto con effetto limitato alla tipologia di atti che non risultino in alcun modo rilevanti con riferimento ad uno specifico procedimento giurisdizionale che troveranno applicazione gli adempimenti ed i termini stabiliti nella circolare

ministeriale DOG n. 55828 del 7.3.018 avente ad oggetto “*Linee guida operative concernenti le modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di accesso civico generalizzato*”, cui si fa espresso rimando.

Responsabile della istruzione delle istanze di accesso civico è il Cancelliere Esperto Dott.sa Veronica Dongiovanni.

Ulteriori articolazioni amministrativa dell’Ufficio sono: a) la commissione per lo scarto di archivio e b) la struttura referente per l’attuazione del protocollo sulle misure di prevenzione con la Prefettura di Cagliari e con la G.d.F. in tema di confische. Alle due strutture amministrative viene confermata come referente per il personale di magistratura la Dott.ssa Liliana Ledda.

La commissione per lo scarto di archivio presso la Sezione Distaccata di Sassari è composta quanto al personale di magistratura dalla Dott.ssa Pischedda.

Tirocini ex art. 73 Legge n. 69/2013

Si ritiene assolutamente opportuno confermare lo svolgimento di tirocini formativi presso l’ufficio di Procura generale ex art. 73 l. 69/2013 che espressamente prevede che lo stage possa svolgersi presso gli uffici requirenti di primo e secondo grado. I tirocini formativi presso gli uffici giudiziari stanno dimostrando infatti una duplice valenza: da un lato essi contribuiscono ad offrire una formazione specifica e peculiare per chi aspira a svolgere le professioni legali (magistratura in via principale, ma anche per la professione forense e, per certi versi, per il lavoro in cancelleria) sempre che siano correttamente mirati a fornire una esperienza concreta e precisa del lavoro dell’ufficio e non siano impostati al semplice sfruttamento di risorse non reperibili nella nostra amministrazione ; dall’altro stanno portando a risultati positivi anche in termini di maggior efficienza degli uffici – si pensi ad esempio al contributo che i giovani laureati possono fornire nell’analisi dei più rilevanti problemi interpretativi e giurisprudenziali. Ovviamente il numero dei tirocinanti non può che essere limitato viste le dimensioni dell’ufficio e anche per garantire che gli stessi possano essere

adeguatamente seguiti nel percorso formativo. Si auspica che analoga iniziativa possa essere replicata anche nell'ufficio di Procura generale di Sassari eventualmente avviando percorsi formativi condivisi con la locale facoltà.

I tirocinanti, previa valutazione del Procuratore Generale, verranno affidati ai sigg. magistrati con un sistema di rotazione partendo dal più anziano al più giovane in ruolo.

Il Procuratore Generale si riserva di attivare ulteriori convenzioni, protocolli e progetti con le Università della Sardegna al fine di sfruttare al meglio le potenzialità offerte dall'Accademia sia in termini culturali che di risorse personali ed economiche.

Analoghi protocolli sono stati stipulati con l'Agenzia Regionale ASPAL per l'avvio al tirocinio presso gli uffici giudiziari sardi di studenti preventivamente selezionati dalla medesima Agenzia.

Ulteriori protocolli sono stati stipulati, infine, con Enti Locali, ASL, Associazione di Volontariato e del Terzo Settore, Reti Antiviolenza, per collaborazioni istituzionali in diversi settori delle attività dell'Ufficio.

Presso la Sezione Distaccata di Sassari sono stati attivati fin dall'anno 2022 regolari tirocini che si sono svolti correttamente con vantaggi per gli uffici e per il tirocinante. Attualmente, 2025, sono in corso n. 2 tirocini formativi.

III. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI

III.A) Criteri di assegnazione dei procedimenti ai sostituti procuratori generali e agli avvocati generali.

Va preliminarmente sottolineato che, in linea di massima, le assegnazioni dei procedimenti saranno effettuate con **criteri automatici** e in modo da **garantire a ciascuno magistrato un carico di lavoro equo ed esigibile secondo le indicazioni di cui all'art. 15 Circolare sugli Uffici di Procura.**

Il presente progetto organizzativo prevede, proprio per la peculiarità del lavoro delle Procure di II grado, in linea di massima, assegnazioni a singoli magistrati. Per specifiche esigenze investigative, o per altri gravi motivi, tuttavia, il Proc. Gen. può disporre fin dal primo momento, con provvedimento motivato, la coassegnazione a più magistrati. La coassegnazione successiva è circostanza eccezionale e può avvenire solo sentito il magistrato originariamente assegnatario.

Una assegnazione in deroga ai criteri generali fissati nel progetto organizzativo deve essere eccezionale e adeguatamente motivata, così come l'autoassegnazione al Procuratore Generale, la coassegnazione o l'assegnazione all'Avvocato Generale.

Come si esplicherà in tema di avocazione, l'assegnazione e la coassegnazione conferiscono al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento.

I provvedimenti relativi alle assegnazioni in deroga devono essere depositati in Segreteria a disposizione del CSM per quanto di sua competenza.

Rimandando a quanto si dirà oltre sulle concrete modalità di assegnazione degli affari, fin d'ora, è stabilito che sia al Procuratore Generale che all'Avvocato Generale

verrà assegnato un carico di lavoro prettamente giudiziario pari, per il primo, al 30% e, al secondo, pari al 50% del carico medio assegnato ad ogni Sostituto Procuratore Generale. Al Procuratore Generale verranno assegnati, in particolare, tutti i processi della Corte di Assise di Appello di Cagliari. L'Avvocato Generale presso la sede di Sassari assicurerà, in particolare, due udienze dibattimentali e una di sorveglianza al mese.

Nella sezione IV del presente progetto organizzativo saranno specificati i compiti specifici del Procuratore Generale, dell'Avvocato Generale presso la Sede di Sassari e dei Sigg. Sostituti tanto nella sede di Cagliari che di Sassari.

Si ricorda, peraltro, che ai sensi della vigente normativa secondaria per il RID, il MAGRIF e per il Sostituto Procuratore Generale componente del Consiglio Giudiziario è prevista una riduzione del carico di lavoro.

In particolare, per il MAGRIF è prevista una riduzione del carico di lavoro dal 10 % al 30% (cfr. art. 6 comma 2 delibera CSM 6 novembre 2019). Tale riduzione per questo Generale Ufficio è da ritenersi facoltativa in ragione della pianta organica inferiore a 20 unità. Avuto riguardo alle limitate dimensione della Procura Generale di Cagliari e

Sassari né il Dott. Schirra, MAGRIF in Cagliari, né il Dott. Nassi, MAGRIF in Sassari, beneficeranno dell'esonero.

Per il RID (ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c - delibera 6 novembre 2019) è prevista una riduzione del carico di lavoro pari al 40%. Non ci sono, allo stato, magistrati RID in questo generale Ufficio

Per il magistrato componente del Consiglio Giudiziario, ci si adegnerà alla riduzione del carico di lavoro disposta dal Consiglio Giudiziario. Non ci sono, allo stato, Sostituti componenti del Consiglio Giudiziario.

III.B) Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti.

La materia è regolata all'art. 23 della Circolare sugli Uffici di Procura applicabile analogicamente anche alle Procure Generali avuto riguardo al disposto di cui all'art. 42 della Circolare sopra richiamata.

Per gli Uffici di II grado essa si riferisce essenzialmente alla gestione dei procedimenti avvocati ovvero a casi di contrasti non altrimenti risolvibili fra magistrati coassegnatari.

Revoca nell'ambito dei procedimenti avvocati.

Premesso che una volta esercitata l'avocazione **il titolare esclusivo dell'azione penale è il Procuratore Generale** che può esercitarla autoassegnandosi il procedimento ovvero assegnandolo a sè insieme ad altro magistrato o infine assegnandolo in via esclusiva ad uno o più magistrati dell'Ufficio a seconda dell'importanza del procedimento e delle disposizioni del progetto organizzativo.

L'assegnazione (e anche la coassegnazione) conferisce al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del Procuratore previste dalla legge e dalla Circolare.

Ne consegue che l'assegnazione è efficace fino alla definizione del procedimento, ma può essere "neutralizzata" con un provvedimento di revoca che sottragga la trattazione del procedimento all'assegnatario, nei casi espressamente previsti dall'art.2 comma 2 e comma 2 *bis* del decreto legislativo 20.2.2006 n.106 (cfr. Relazione Illustrativa alla Circolare 3.7.2024) che attribuisce al Procuratore il potere di fissare principi e criteri da definirsi o in via generale o con l'atto di assegnazione. Stabiliti principi e criteri il Sostituto potrà agire entro il perimetro delineato dagli stessi, salvo rinunciare all'assegnazione. Il potere direttivo del Procuratore della Repubblica (ovvero del Procuratore Generale in caso di avocazione), e il correlato potere di revoca, devono essere parametrati su criteri oggettivi e predeterminati, pena la trasformazione del potere di revoca, da esercizio di un potere controllato e controllabile in quanto teleologicamente orientato e conformato da una norma di legge, in pura discrezionalità (cfr. Relazione Illustrativa alla Circ.3.7.2024).

La revoca dell'assegnazione, quindi, rappresenta un corollario alla titolarità esclusiva dell'azione penale che non consente al Sostituto di percorrere itinerari diversi da quelli definiti con i principi e criteri generali o attuativi inseriti nell'assegnazione.

La revoca, dunque, è lo strumento di presidio della uniformità dell'azione dell'ufficio di Procura, predeterminata con gli strumenti previsti dall'art. 2 comma 2 del decreto legislativo n.106/2006. Conseguentemente, il contrasto giuridicamente rilevante presuppone la disapplicazione effettiva o potenziale di quei principi e criteri, la cui osservanza, per converso, fa venir meno la ragione giustificatrice della revoca, relegando il contrasto medesimo a mero dissenso non "qualificato" né considerato dal legislatore.

La revoca dell'assegnazione è consentita, pertanto, con provvedimento motivato, qualora:

1. **il magistrato non si attenga ai principi e ai criteri in via generale o integrativi** indicati all'art. 2 della Circ.3.7.2024, come richiamati nel progetto organizzativo (art. 11 co. 3 n. 15) e come definiti dal Procuratore (in particolare

con linee guida discusse con le colleghe e i colleghi) sull' esercizio puntuale e uniforme dell'azione penale, non essendo consentite deroghe;

2. **qualora insorga tra il magistrato assegnatario e il Procuratore o tra i magistrati coassegnatari un contrasto** circa le modalità concrete della applicazione dei principi e criteri generali o integrativi e nei termini indicati nel punto n. 1.

In questi casi, il Procuratore potrà revocare, con provvedimento motivato, l'assegnazione del procedimento a cui si riferisce il contrasto.

Il potere di revoca potrà essere esercitato altresì laddove sorga contrasto tra i coassegnatari del procedimento.

In adempimento dell'art. 23, co. 2 Circolare applicata, si dispone, inoltre, che il provvedimento di revoca possa intervenire fino a quando il procedimento non risulti definito.

Non sembra invece concretamente ravvisabile, per gli Uffici requirenti di 2° grado, la revoca introdotta per l'inosservanza dei termini di cui all'art.362, c.1 ter c.p.p.

Risoluzione di conflitti

Nel caso in cui emergano motivi di conflitto tra Sostituti eventualmente coassegnatari di un procedimento avvocato, è fondamentale che sia informato con immediatezza il Procuratore generale che procederà a verificare le ragioni del conflitto e ad eliderne le cause.

In caso contrario, ogni determinazione assunta sarà congruamente motivata.

Il procedimento oggetto di revoca è riassegnato secondo le disposizioni di automaticità del presente progetto organizzativo sulle assegnazioni.

Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il Sost. Proc. Gen. può presentare osservazioni scritte al P.G., che - nei successivi cinque giorni - le trasmette unitamente al provvedimento di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. che,

in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di quindici giorni.

Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il Sost. Proc. Gen. può presentare osservazioni scritte al P.G. che, senza ritardo le trasmette, unitamente al provvedimento di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di quindici giorni.

Si evidenzia, altresì che nei casi di ritenuta insussistenza dei presupposti, di violazione delle regole procedurali o di incongruità della motivazione della revoca, il C.S.M. nel prendere atto del provvedimento, trasmette al P.G. le relative osservazioni e gli specifici rilievi e, sempre alla luce dell'art. 23 della circolare del 10.7.2024, i provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati al P.G., all'interessato, al procuratore generale presso la Corte di cassazione e sono inseriti nel fascicolo personale del dirigente.

Inoltre, per la salvaguardia della **segretezza delle indagini** nelle ipotesi di revoca, in base a quanto stabilito dall'art. 24 della circolare del 3 luglio 2024, il P.G., qualora ritenga che la trasmissione delle osservazioni formulate dal SPG e delle proprie controdeduzioni al C.S.M. pregiudichi le esigenze di segretezza delle indagini, ne dà formale comunicazione al Consiglio, trasmettendo unicamente il provvedimento di revoca, con eventuali *omissis*. Si evidenzia che, in tali evenienze, il Consiglio preso atto della sussistenza dell'esigenza di segretezza delle indagini, sospende il procedimento. Il P.G. provvede all'inoltro della documentazione al C.S.M. non appena le esigenze di segretezza siano venute meno, dando conto dei motivi che hanno reso imprescindibile il differimento. Ancora, secondo quanto previsto dall'art. 25 della circolare del 3 luglio 2024, nel provvedimento di revoca il P.G. indica:

- a) l'attività del Sostituto ritenuta non conforme ai principi e criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione;

- b) i principi o criteri definiti in via generale o quelli integrativi stabiliti nel presente progetto organizzativo oggetto di violazione o di contrasto;
- c) la esplicitazione delle ragioni di contrasto tra attività da svolgere e principi o criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione posti a fondamento della revoca;
- d) la esplicitazione delle ragioni di riscontrata non conformità del provvedimento adottato dal SPG ai principi e criteri definiti in via generale o con atto di assegnazione posti a fondamento della revoca.

Sostituzione del magistrato (art. 26 Circolare sugli Uffici di Procura)

L'art. 26 della circolare del 3 luglio 2024 stabilisce i criteri per la sostituzione del magistrato ai quali ci si ritiene di conformarsi. In particolare, nella fase delle indagini preliminari inerenti a procedimenti avvocati, il Sost. Proc. Gen. è sostituito dal Procuratore Generale con provvedimento motivato quando si verifichi una delle situazioni previste dall'art. 36 c.p.p. lett. a), b) d). e). Entro dieci giorni dalla comunicazione della sostituzione il Sost. Proc. Gen. può presentare osservazioni scritte al Procuratore Generale, il quale - nei successivi cinque giorni - le trasmette, unitamente al provvedimento e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. L'Organo di autogoverno, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di quindici giorni dalla ricezione degli atti.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 23 co. 7 e 24 Circ..

Il Sost. Proc. Gen. designato **nell'udienza penale** è sostituito secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 26 commi terzo e quarto della Circolare del 3 luglio 2024. Recitano le norme sopra richiamate che *“il Sostituto designato nell'udienza penale è*

sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'art. 36 c. I c.p.p. lett. a), b), d) ed e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso”.

Rinunzia all'assegnazione

La rinunzia all'assegnazione è disciplinata dall'art. 27 della Circ. Uff. Proc. cui si ritiene di aderire. Il magistrato rinunziatario deve comunicare la sua rinunzia con atto scritto diretto al Capo dell'Ufficio che provvederà alla riassegnazione secondo i criteri di automaticità previsti nel progetto organizzativo.

La facoltà di rinunzia è prevista nei casi di:

- contrasto sulle modalità di individuazione dei criteri integrativi previsti dall'art.2 co. 6 della Circolare del 3 luglio 2024, inseriti nell'atto di assegnazione;
- assegnazione di singoli atti prevista dall'art. 17 co. 2 della Circolare del 3 luglio 2024;
- diniego di assenso sulla richiesta di misura cautelare di cui all'art. 19 della Circolare del 3 luglio 2024;
- contrasto previsto dall'art. 20 comma 5 della Circolare del 3 luglio 2024;
- contrasto previsto dall'art.23 comma 1 della Circolare del 3 luglio 2024.

Gli atti relativi alla rinuncia non fanno parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in un fascicolo riservato presso la segreteria del P.G.

Il Sost. Proc. Gen. assegnatario trasmette la comunicazione di rinuncia al CSM per la presa d'atto, per il tramite del Procuratore Generale, per la verifica dei presupposti di cui sopra. In caso di accoglimento, il fascicolo viene assegnato conformemente ai criteri automatici previsti dal presente documento organizzativo.

III.C) Visti informativi e altri strumenti informativi.

Fermo restando quanto previsto sul visto di assenso in tema di misure cautelari personali dall'art. 3 c. I e II del D.Lgs. n. 106/2006 riservato al Procuratore Generale, sono altresì riservati al Procuratore Generale i visti di assenso sulle misure cautelari reali il cui valore del bene superi Euro 30.000 ovvero in relazione alla rilevanza economico-sociale del fatto per cui si procede.

L'assenso è altresì richiesto nell'ambito dei fascicoli avvocati per i quali il Procuratore Generale deve essere tenuto informato dell'andamento e del relativo esito.

In conformità a quanto indicato agli artt. 20, 21 e 22 della Circ. Uff. Proc sono previste forme di controllo ed interlocuzione con i Sost. Proc. Gen. di diversa intensità e pervasività in relazione alla rilevanza della materia trattata.

Sarà richiesto il visto informativo del Procuratore Generale nei seguenti casi:

- 1) su tutte le comunicazioni ex art 409 c.p.p. e su tutti gli elenchi ex artt. 127 e 127 bis disp. att. c.p.p.
- 2) su tutte le richieste di notizie preliminari ad avocazioni,
- 3) Sui ricorsi per Cassazione.

- 4) Sugli atti di appello redatti in procedimenti di particolare complessità e rilevanza per numero degli imputati, per tipologie di reati e complessità delle questioni giuridiche trattate nonché per i processi di rilievo mediatico.
- 5) Sui concordati in appello per sentenze di condanna con pena superiore ad anni 10 di reclusione.
- 6) Nel settore civile su questioni di particolare complessità e rilevanza anche ai fini di un uniforme indirizzo dell'attività dell'Ufficio.

Sarà data **comunicazione** al Procuratore Generale sull'andamento e sugli esiti dei **c.d. processi segnalati**, sulle questioni giuridiche controverse, sui procedimenti aventi rilievo sociale, economico o mediatico.

Al fine di garantire uniformità nell'azione della Procura Generale, con cadenza tendenzialmente trimestrale, si terranno **riunioni generali d'ufficio** ove verranno discusse le questioni giuridiche di interesse emerse nell'arco temporale di riferimento nei dibattimenti in corso.

Analoghe disposizioni valgono per la Sezione Distaccata di Sassari il cui Capo dell'Ufficio è da individuarsi nell'Avvocato Generale, su cui peraltro grava un successivo obbligo di informazione verso il Procuratore Generale.

Con cadenza semestrale sono previste riunioni congiunte fra i componenti la sede centrale e la sede distaccata al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale nonché per l'esame delle questioni giuridiche di maggiore rilevanza.

Concordato in appello

Correlato al tema dei visti è la problematica del concordato in appello atteso il possibile delinearci di criticità fra l'autonomia del PM in udienza, riconosciuta dall'art. 53 c. I c.p.p., e i criteri di orientamento che il Procuratore Generale fissa sentiti i magistrati dell'Ufficio e i Procuratori della Repubblica del Distretto, ai sensi dell'art. 599 bis u.c. c.p.p. .

Com'è noto l'art. 34 del D. lgs. N. 150/022 ha eliminato tutte le preclusioni, oggettive e soggettive, previste nella originaria formulazione dell'art. 599 bis c.p.p., rafforzando il fine essenzialmente deflattivo dell'istituto. Appare tuttavia necessario ricordare come **l'istituto continua ad avere finalità deflattive e non premiali** e che i criteri per addivenire al concordato devono essere **strettamente legati ad una preventiva positiva valutazione tecnico-giuridica della fondatezza o serietà dei motivi di appello.**

Questo Procuratore aveva peraltro regolato la materia con ordine di servizio del 21.3.024 in gran parte ancora oggi valido nelle sue linee essenziali.

Ferma restando l'esigenza di apporre un visto informativo sui concordati in appello per sentenze di condanna con pena superiore ad anni dieci di reclusione, i Sostituti dell'ufficio e i Procuratori del Distretto, riuniti in data 5.2.024, hanno concordato quanto segue:

- 1. L'istituto affinché possa raggiungere pienamente il risultato deflattivo che l'ispira esso deve essere proposto quanto più anticipatamente possibile; pertanto, si impone sul piano organizzativo l'adozione di tutte le iniziative che possano favorire e/o incentivare un esordio precoce del dispositivo negoziale.*
- 2. In questa prospettiva e per consentire ai sostituti procuratori generali una valutazione appropriata del caso, saranno favorite le istanze di concordato pervenute per iscritto alla segreteria di questo ufficio **con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto all'udienza.***

Sono state avviate opportune interlocuzioni con la Corte di Appello e con gli organismi rappresentativi dell'Avvocatura allo scopo di individuare e

*disciplinare, mediante la **stipulazione di un protocollo**, modalità organizzative tali da rendere note ai difensori le date delle udienze con largo anticipo temporale, ponendo così gli stessi nella condizione di provvedere a depositare le richieste di concordato con un anticipo di almeno gg.30 rispetto all'udienza.*

*All'uopo la Segreteria della Procura Generale **affigge con congruo anticipo il calendario delle udienze con l'indicazione dei Sostituto Procuratori Generali assegnatari dell'udienza.***

- 3. **Si terrà nella debita considerazione la gravità dei reati perseguiti**, valutata sia in astratto, cioè con riguardo alla specie dei reati, sia in concreto, con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 del codice penale, adottando canoni di giudizio ispirati a cautela tanto maggiore quanto maggiore sia: a) l'allarme sociale suscitato dal tipo di reato; b) la gravità delle fattispecie concretamente perseguite, anche in relazione alla natura degli interessi lesi ed alla entità della lesione, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo; c) la capacità a delinquere degli imputati.*
- 4. Una particolare prudenza nell'applicazione del concordato in appello sarà richiesta per i reati indicati dall'art. 33 bis c.p.p. e dall'art. 407 lettera a n.1, n.2. n.7 e n. 7 bis c.p.p.*
- 5. Attenzione massima per i reati di competenza della Corte di Assise d'Appello;*
- 6. Analoga speciale prudenza nell'amministrazione del sistema negoziato di definizione dell'appello è raccomandata con riguardo ai processi che siano stati classificati dall'ufficio come particolarmente rilevanti **(c.d. segnalati)** e, pertanto, assegnati per la trattazione ad un determinato sostituto procuratore generale.*

7. Sarà prestata particolare attenzione ai casi in cui la diminuzione della pena consenta all'imputato di accedere, in fase esecutiva, a misure alternative, e ciò soprattutto con riferimento ad imputati recidivi reiterati specifici.
8. Del pari, verrà prestata speciale attenzione ai casi in cui la proposta di concordato tenda ad ottenere contestuali benefici in ordine alle misure cautelari, tenendo presente che il passaggio in giudicato fa immediatamente cessare le misure non custodiali.
- 7) La misura della riduzione della pena oggetto di accordo, oltre ad essere fondata su stringenti e motivate valutazioni tecnico-giuridiche, deve essere contenuta entro limiti rispettosi dei parametri edittali, evitando in ogni caso l'introduzione di impropri trattamenti premiali che potrebbero risolversi in un disincentivo a usufruire della procedura prevista dall'art. 444 c.p.p. e ad alimentare la proliferazione degli appelli secondo una logica antitetica rispetto agli intenti di promuovere una gestione responsabile dei mezzi di impugnazione perseguita attraverso l'introduzione dell'accordo sui motivi di appello. In tal senso in caso di giudizio ordinario, escludere tendenzialmente il concordato nel caso in cui la pena proposta comporti una riduzione di oltre 1/3 della pena applicata con la sentenza di primo grado. In caso di giudizio abbreviato, escludere tendenzialmente il concordato nel caso in cui la pena proposta comporti una riduzione di oltre 1/6 della pena applicata con la sentenza di primo grado, al fine di non pregiudicare l'effetto deflattivo della nuova riduzione di pena prevista dall'art. 442 comma 2 bis c.p.p. (1/6 di riduzione in caso di mancata impugnazione);
- 8) valutare con particolare attenzione la possibilità di concordare la pena nei

casi in cui la proposta di concordato abbia ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione, sia essa interna al procedimento pendente, che esterna con riferimento a pregresse condanne;

*9. L'adesione al concordato, sarà subordinato nei reati che abbiano cagionato un danno patrimoniale c/o morale alla parte offesa **all'integrale risarcimento del danno** ovvero al compimento di idonee condotte riparatorie, mentre nei reati contro la pubblica amministrazione, di cui al capo I titolo II del codice penale, e in quelli finanziari o che hanno creato danno all'Erario, alla restituzione dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo ovvero di beni di valore corrispondente a quello di detto profitto o prezzo.*

*10. Nei procedimenti per **reati ambientali** o che ledono gli interessi del territorio o che offendono l'incolumità o la salute negli ambienti di lavoro sarà apprezzato, oltre al risarcimento, **il ripristino dello stato dei luoghi** e delle condizioni precedenti la violazione perpetrata.*

11. Nei casi in cui risulti che in primo grado il pubblico ministero abbia rifiutato riti alternativi sarà effettuata una valutazione particolarmente stringente, approfondendo i motivi del rifiuto e considerando la sopravvenienza o meno dopo il giudizio di primo grado di condotte riparatorie e/o risarcitorie.

12. Sarà favorita la definizione negoziata delle impugnazioni qualora riguardino processi aventi ad oggetto reati a prossima prescrizione.

13. In ordine alla complessità dei procedimenti, i magistrati dell'ufficio terranno conto che essa non va parametrata con riferimento alla fase delle indagini o

al processo di primo grado, ossia al numero degli indagati/imputati, al numero delle imputazioni, alla specifica complessità delle indagini, ecc., ma deve essere necessariamente riferita al processo d'appello, ossia alla novità e alla complessità delle questioni di fatto e diritto poste con i motivi di appello. Non più soltanto quindi al numero degli imputati o al numero delle imputazioni, non potendosi escludere che anche nei processi con molti imputati e numerose imputazioni i motivi di appello riguardino esclusivamente riduzioni di pena, e dunque non siano assolutamente connotati da complessità.

14. Nei procedimenti con una pluralità di imputati il concordato sarà tendenzialmente da escludere ove non raggiungibile nei confronti di tutti gli appellanti. Nei processi caratterizzati da particolare complessità oggettiva e soggettiva sarà valutata l'opportunità, ove ne sussistano i presupposti di sollecitare i difensori dei coimputati non richiedenti il concordato affinché avanzino anch'essi - nelle forme di legge - analoga proposta, onde ottenere un pieno effetto deflattivo.

IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

IV.A) Compiti di direzione e coordinamento degli avvocati generali.

Premessa.

Tenuto conto delle incombenze da assolvere ed in considerazione della esiguità dell'organico dei sostituti procuratori generali, si è ritenuto opportuno impostare il presente progetto organizzativo **concentrando sulla figura del Procuratore generale** (con facoltà di sub delega, per non onerarne di un carico di lavoro insostenibile) i compiti di vigilanza e controllo - specie di tipo disciplinare - i rapporti con altre autorità, la partecipazione al Consiglio Giudiziario ed in genere, le più delicate "attività prettamente direttive e di vigilanza.

Prima di indicare **i compiti dell'Avvocato Generale**, va premesso che la Procura Generale di Sassari rappresenta una articolazione dell'unico Ufficio di Procura Generale costituito presso la Corte di Appello, come affermato dalla Corte di cassazione in due distinte pronunce (Sez. Pen. VI, 9 gennaio 2014, n. 15806, PG in proc. Cubeddu; Sez. Pen. II, 13 giugno 2012, n. 25786, PG in proc. Barranca) e dal Consiglio Superiore della Magistratura nella deliberazione del 24 luglio 2013.

Di norma, ai sensi degli artt. 59, comma terzo, e 70, comma secondo, della Legge di Ordinamento Giudiziario, **l'Avvocato Generale, esercita le proprie funzioni esclusivamente presso l'Ufficio di Procura Generale di Sassari**, cui è preposto, alle dipendenze funzionali del Procuratore Generale. Tale impostazione, indicata dal Legislatore, appare peraltro necessaria ed opportuna in relazione alla distanza che

separa la sede Centrale dalla Sede Distaccata (circa km. 200) con difficoltà viarie non secondarie.

All'Avvocato Generale, quindi, spetta la reggenza dell'Ufficio in caso di mancanza o di impedimento del Procuratore Generale e normalmente esercita le sue funzioni esclusivamente presso l'Ufficio di Procura Generale di Sassari.

Appare pertanto condivisibile, l'orientamento fin qui seguito, secondo cui appare inopportuno attribuire autonomi e continuativi mandati di gestione inerenti all'Ufficio di Procura Generale nel suo complesso all'Avvocato Generale. Allo stesso, tuttavia, in ragione di particolari situazioni, possono essere attribuiti specifici e particolari incarichi

Viceversa, andranno attribuiti ai Sigg. Sostituti procuratori generali i seguenti compiti: i visti sui provvedimenti giudiziari, l'attività di udienza (fermo restando il potere di coassegnazione di procedimenti a sé medesimo da parte del Procuratore generale), i turni ed in genere le ordinarie attività esulanti dai più stretti compiti di controllo e vigilanza e dall'ambito dei rapporti con altre autorità.

Avuto riguardo alle premesse di cui sopra sono attribuiti al Procuratore Generale i seguenti compiti:

Compiti del Procuratore generale

- I. Il Procuratore generale sovrintende a tutte le attività dell'ufficio, coordina l'opera di tutti i magistrati in servizio e, quale rappresentante dell'Ufficio,

intrattiene i rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura, con il Ministero della Giustizia (fra l'altro rispondendo personalmente alle richieste formulate a seguito di interrogazioni ed interpellanze parlamentari) e con gli altri organi istituzionali.

- II. Partecipa alle sedute del Consiglio Giudiziario e provvede direttamente alla gestione del personale di magistratura, redigendo i rapporti necessari per le valutazioni di professionalità, per il conferimento di incarichi direttivi, ect., nonché disponendo applicazioni e supplenze.
- III. Concorre con il Dirigente della Segreteria alla redazione del programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno dall'Ufficio, da trasmettere, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 25 luglio 2006 n. 240, al Ministero della Giustizia.
- IV. Tiene i rapporti con le OO. SS. e con la R. S. U. e provvede in materia di applicazioni, comandi, etc. del personale amministrativo.
- V. Partecipa alla Conferenza permanente di cui al D.P.R. 18 agosto 2015 n. 133 operante nel capoluogo di Distretto e, nei casi previsti, qualora si esaminino problemi di sicurezza, alle Conferenze permanenti che operano nelle sedi che non sono capoluogo di distretto, salvo che ritenga di delegare dette funzioni ad altro magistrato dell'Ufficio ed in particolare all'Avvocato generale per le sedi di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.
- VI. Assolve i compiti che le norme regolamentari gli assegnano in materia di sicurezza dei magistrati del Distretto, nonché di sicurezza esterna ed interna degli edifici nei quali si svolge l'attività giudiziaria (tra l'altro partecipando,

ove previsto, alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica).

- VII. Adempie gli obblighi propri del datore di lavoro, previsti dal D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81.

- VIII. Esercita personalmente l'attività di sorveglianza su tutti i magistrati e gli Uffici requirenti del Distretto, ai sensi dell'art. 16 del R.D.L.vo 31 maggio 1946 n. 511, essendo il relativo potere ad esso attribuito, ai sensi del secondo comma dalla norma sopra richiamata, sovraordinato rispetto a quello dell'Avvocato generale. A quest'ultimo fornisce opportuna informazione delle attività che concernono la sorveglianza sugli Uffici e sui magistrati del pubblico ministero della circoscrizione della sezione distaccata, avuto riguardo al disposto del comma terzo della predetta norma.

- IX. Esercita, ai sensi dell'art. 6 del D.L.vo. 20 febbraio 2006 n. 106, l'attività di vigilanza sulle Procure della Repubblica del Distretto, al fine di verificare nell'ambito di esse il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli Uffici ai quali sono preposti; a tale scopo, organizza, tra l'altro, periodici incontri con tutti i Procuratori della Repubblica anche utilizzando modalità on-line e provvede a trasmettere, almeno una volta all'anno, al Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione una relazione, corredata di dati statistici, sull'attività svolta dagli Uffici requirenti del distretto.

- X. Esercita direttamente le funzioni di coordinamento di cui all'art. 118-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e quelle di cui all'art. 372 c. I bis c.p.p.
- XI. Provvede in materia di risoluzione di contrasti tra pubblici ministeri, ai sensi degli articoli 54, 54-bis, 54-ter c. p. p., nonché sulle richieste di cui all'art. 54-quater c. p. p.
- XII. Provvede in tema di astensione dei magistrati del pubblico ministero del Distretto ai sensi degli artt. 52 c. II e IV e 53 c. III.
- XIII. Esamina personalmente tutti gli esposti e le istanze, ivi comprese quelle di revisione, che pervengono all'Ufficio e provvede alla loro trattazione, salvo che determini di delegarla ad uno dei Sostituti procuratori generali.
- XIV. Esamina le comunicazioni trasmesse ai sensi dell'art. 407, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché gli elenchi trasmessi, ai sensi dell'articolo 127 delle norme di attuazione del medesimo codice, dalle Procure della Repubblica di Cagliari, Oristano e Lanusei e dalla Procura minorile di Cagliari.
- XV. Dispone, nei casi previsti, l'avocazione delle indagini preliminari, assegnando per la trattazione i procedimenti avvocati ai Sostituti procuratori generali sulla base dei criteri specificati nel paragrafo relativo all'istituto di cui si tratta. In casi particolari, con provvedimento adeguatamente motivato, può disporre l'assegnazione a sé stesso, ovvero la coassegnazione (oltre che al magistrato designato sulla base del sistema oggettivo di rotazione più avanti specificato) a sé stesso o ad altro Sostituto del procedimento avvocato.

- XVI. Svolge, con riferimento a tutti gli uffici requirenti del Distretto, i compiti che nella materia delle sezioni di polizia giudiziaria sono attribuiti al Procuratore generale dagli articoli 58 c.p.p. e 5 e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura penale.
- XVII. Cura personalmente i rapporti con gli organi di informazione, attenendosi alle disposizioni del D.L.vo n. 188 dell'8.11.2021 e alle indicazioni del Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione del 10.3.022. La materia è stata, infine, esplicitata con nota di questo Procuratore Generale n. 2245 del 13.4.02, cui si fa rimando.
- XVIII. Svolge le funzioni di Pubblico Ministero nei dibattimenti davanti alla Corte di Assise di Appello di Cagliari, salvo che non ritenga di delegarle con provvedimento motivato ad altro magistrato dell'Ufficio, in base ad un criterio automatico di assegnazione secondo anzianità.
- XIX. Appone il c.d. visto di assenso scritto sulle richieste di misure cautelari personali e reali;
- XX. Svolge le ulteriori attività infra specificate : a) controlla gli elenchi ex art. 127 D.lgv n. 271/89 e sovrintende al controllo degli elenchi ex art. 407 c.p.p.; b) cura i collegamenti con la D.D.A.; c) esamina le problematiche disciplinari relative ai Sigg. magistrati del Distretto; d) esprime pareri in ordine a promozioni e trasferimenti del pubblico ministero; e) esercita la sorveglianza sugli affari internazionali penali; f) vigila sui permessi premio e sui permessi speciali di cui all'art. 30 Ord. Pen.; g) risponde a quesiti interpretativi; g) esamina, unitamente al Dirigente Amministrativo, le pratiche concernenti il

personale amministrativo e concorre a curare la formazione del personale; h) svolge attività di monitoraggio e direzione dei servizi informatici dell'Ufficio; XXI. verifica la corretta distribuzione di competenze fra le Procure Ordinarie e l'EPPO.

Compiti dell'Avvocato Generale

Presso l'Ufficio di Procura generale di Sassari l'Avvocato generale svolge i compiti di seguito elencati.

- A. Intrattiene i rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura, con il Ministero della Giustizia e con gli altri organi istituzionali, limitatamente alle questioni che interessano esclusivamente l'Ufficio di Procura generale di Sassari e gli uffici del Pubblico Ministero presso i Tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, nonché la Procura minorile di Sassari, informando dello svolgimento dei suddetti rapporti il Procuratore generale, ma rimettendo al Procuratore generale - tanto se ne sia stato investito dagli organi sopra indicati, quanto se ne abbia altrimenti conosciuto - le questioni che attengono alla sorveglianza di cui all'art. 16 del R.D. L.vo 31 maggio 1946 n. 511.
- B. Redige i rapporti necessari per le valutazioni di professionalità e per il conferimento di incarichi direttivi dei magistrati addetti all'Ufficio di Procura generale di Sassari.
- C. Provvede in ordine alle richieste formulate nell'atto di appello, ai sensi dell'art. 570, comma terzo, c. p. p., dal pubblico ministero che ha presentato le

conclusioni nel primo grado di giudizio, dando comunicazione al Procuratore generale per quanto di Sua competenza.

- D. Concorre con il Dirigente della Segreteria alla redazione del programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno dall'Ufficio di Procura generale di Sassari, da trasmettere, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 25 luglio 2006 n. 240, al Ministero della Giustizia, dandone previa informazione al Procuratore Generale.
- E. Tiene i rapporti con le OO. SS. e con la R. S. U.
- F. Partecipa alla Conferenza permanente di cui al D.P.R. 18 agosto 2015 n. 133 operante nel capoluogo della sezione distaccata del distretto.
- G. Adempie, con riferimento all'Ufficio di Procura generale di Sassari, gli obblighi propri del datore di lavoro, previsti dal D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81.
- H. Esamina personalmente tutti gli esposti e le istanze che pervengono all'ufficio e provvede alla loro trattazione, salvo che determini di delegarla ad uno dei Sostituti procuratori generali, fermi restando gli eventuali obblighi di trasmissione o di informazione al Procuratore Generale.
- I. Esamina le comunicazioni trasmesse ai sensi dell'art. 407, comma 3 bis, del codice di procedura penale, nonché gli elenchi trasmessi, ai sensi dell'articolo 127 delle norme di attuazione del medesimo codice, dalle Procure della Repubblica di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania e dalla Procura minorile di Sassari.

- L. Dispone, nei casi previsti, l'avocazione delle indagini preliminari, assegnando per la trattazione i procedimenti avvocati a sé stesso e ai Sostituti procuratori generali sulla base dei criteri specificati nel paragrafo relativo all'istituto di cui si tratta. In casi particolari, con provvedimento adeguatamente motivato, può disporre l'assegnazione a sé stesso, ovvero la coassegnazione (oltre che al magistrato designato sulla base del sistema oggettivo di rotazione più avanti specificato) a sé stesso o ad altro Sostituto del procedimento avvocato. Può disporre ai fini della trattazione del procedimento avvocato l'applicazione all'Ufficio di Procura generale di Sassari del magistrato che presso l'Ufficio del pubblico ministero era incaricato delle indagini preliminari; informa preventivamente il Procuratore generale delle proprie determinazioni in materia di avocazioni.
- M. Cura personalmente, con riferimento all'Ufficio di Procura generale di Sassari, i rapporti con gli organi di informazione, informandone preventivamente il Procuratore generale in linea con le disposizioni del D.L.vo n.188 dell'8.11.2021, alle indicazioni del Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione del 10.3.022 nonché con riferimento alla nota n. 2245 del 13.4.22 cui si fa rimando.
- N. Fornisce al Procuratore generale opportuna e sollecita informazione sulle questioni di maggiore rilievo che costituiscono oggetto dell'attività - tanto giudiziaria, che amministrativa- dell'Ufficio di Procura generale di Sassari.
- O. Svolge le ulteriori attività infra specificate.

L'Avvocato Generale, in relazione alla necessità di svolgimento dei propri compiti di direzione e gestione della Sezione, si riserva di assegnare (come in precedenza

specificato) a sé un numero di udienze inferiori rispetto ai Sostituti nell'ordine mediamente di due udienze dibattimentali mensili ed una avanti al Tribunale di Sorveglianza, rispetto alle cinque udienze assegnate mediamente ai colleghi. Per il resto gli affari giudiziari verranno suddivisi in ugual misura tra l'Avvocato Generale e i Sostituti, nella misura già indicata, del 50% ciascuno.

Sostituzione del Procuratore generale e dell'Avvocato generale

In caso di mancanza o di impedimento del Procuratore generale, come in precedenza accennato, regge l'Ufficio, ai sensi dell'art. 109 della Legge di Ordinamento Giudiziario, l'Avvocato generale; in caso di contemporanea mancanza o impedimento del Procuratore generale e dell'Avvocato generale, regge l'Ufficio il Sostituto presente più anziano in ruolo, a norma degli articoli 109 e 201 della Legge suddetta.

Nella mancanza del Procuratore generale, tutte le volte in cui l'Avvocato generale sia assente dalla sede centrale per assicurare la sua presenza presso la sede distaccata, al disbrigo degli affari presso la sede centrale dell'Ufficio provvederà il Sostituto presente più anziano in ruolo, previa intese o dando le adeguate informazioni, secondo opportunità o necessità, all'Avvocato generale.

In caso di mancanza o di impedimento dell'Avvocato generale le funzioni a quest'ultimo attribuite sono svolte presso l'Ufficio di Procura generale di Sassari dal Sostituto presente nell'Ufficio suddetto più anziano in ruolo, determinato a norma degli articoli sopra richiamati e con le modalità sopra richiamate.

IV.B) Criteri di distribuzione delle udienze e dei turni.

Compiti dei Sostituti procuratori generali presso la sede centrale dell'Ufficio

Servizio di partecipazione alle udienze

L'attività di partecipazione alle udienze delle Sezioni penali e per i minorenni della Corte di Appello e del Tribunale di Sorveglianza, sarà assegnata ai Sostituti sulla base di un ordine di servizio mensile, tempestivamente predisposto dal Procuratore generale, **in modo automatico e tale da assicurare una equa distribuzione del carico di lavoro tra i Sostituti**, con riguardo, oltre che al numero delle udienze, alla complessità dei procedimenti che nelle udienze suddette saranno trattati. Ugualmente il Procuratore generale provvederà alla assegnazione, sulla base del suddetto criterio di equa distribuzione, dei **processi la cui complessità sia stata anticipatamente segnalata**, sulla base di una prassi ormai consolidata, dai Presidenti dei collegi della Corte. Alla assegnazione del processo come sopra segnalato conseguirà, di norma, la designazione del Sostituto assegnatario per la partecipazione alla udienza nella sua interezza.

Nell'ipotesi in cui la trattazione di un procedimento di particolare complessità non si esaurisca in una sola udienza, alle udienze successive, in quanto possibile, parteciperà il Sostituto originariamente designato.

Mensilmente viene predisposto, preferibilmente entro il giorno 10, l'ordine di servizio relativo alle udienze e ai turni assegnati al singolo Sostituto che viene distribuito su posta elettronica, affisso in Segreteria e comunicato al Consiglio dell'ordine degli Avvocati.

Il Sostituto che abbia **interposto appello o ricorso in Cassazione avverso una sentenza o un decreto**, sarà informato rispettivamente dalla segreteria e dal collega designato per l'udienza di trattazione della sua impugnazione e potrà decidere, nei casi rilevanti, di partecipare all'udienza, limitatamente alla discussione di quel procedimento, previa informativa al Procuratore Generale. In ogni caso, qualora il Magistrato assegnatario dell'udienza non intenda sostenere l'atto di impugnazione del collega ne esplicherà tempestivamente le ragioni a quest'ultimo, il quale, previa informativa del Procuratore Generale, deciderà se presenziare o meno alla trattazione del procedimento.

Il Sostituto designato per la partecipazione all'udienza, inoltre, darà sempre preventiva informazione al Procuratore Generale **dell'attività integrativa di indagine** che intende svolgere, ai sensi dell'art. 430 del c.p.p., ai fini delle richieste da rivolgere al Giudice del dibattimento.

Analoga preventiva informazione – come già detto in altra parte del presente lavoro – il Sostituto designato per la partecipazione all'udienza darà al Procuratore Generale in ordine alle determinazioni che intende assumere ai fini di eventuali **concordati in appello**, in conformità a quanto previsto nei criteri di orientamento già formulati in data 21.3.024 e ribaditi nella riunione del 5.2.025 con i Procuratori del Distretto.

Con riferimento ai **processi di particolare rilevanza** – valutata in relazione alla gravità dei fatti, all'allarme sociale determinato, alla consistenza degli interessi coinvolti, alla personalità degli imputati e delle persone offese, all'attenzione mediatica suscitata - il Sostituto designato per la partecipazione all'udienza avrà cura di dare informazione al Procuratore generale, con un anticipo sufficiente allo svolgimento dell'attività di verifica di seguito specificata, delle richieste che intende rivolgere alla Corte (tanto delle eventuali richieste istruttorie, quanto delle

requisitorie finali), soprattutto quando le previste richieste, interlocutorie o conclusive, si pongano in contrasto con le linee seguite, nella fase delle indagini preliminari e del giudizio, dal Pubblico Ministero di primo grado (ovvero con le argomentazioni sostenute nell'atto di appello da altro magistrato della Procura Generale, che non provveda alla diretta trattazione del processo); ciò, allo scopo di pervenire - previa consultazione con gli altri Sostituti dell'Ufficio e ove ne ricorra l'opportunità - alla preventiva sostituzione del Sostituto designato, **sempre che ad essa quest'ultimo consenta.**

La sostituzione del Sost. Proc. Gen. designato per l'udienza deve essere oggetto di ponderata e condivisa decisione, preceduta da formali interlocuzioni, adottata con provvedimento scritto e dettagliatamente motivato del Procuratore Generale, attesa la necessità di contemperare il doveroso rispetto dovuta all'autonomia del P.M. in udienza con le ragioni di uniformità di metodo e di valutazione dell'Ufficio nella sua interezza.

Il magistrato, una volta designato per l'udienza, svolgerà le funzioni di pubblico ministero con piena autonomia e potrà essere sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'art. 36 c. I lett. a), b), d) ed e). **In tutti gli altri casi il magistrato già designato può essere sostituito solo con il suo consenso** (si veda in proposito l'art. 26 della Nuova Circolare Uffici di Procura e quanto si dirà oltre in tema di revoca dell'assegnazione dei procedimenti sub III B).

Anche con riferimento agli **affari civili** di spiccato rilievo il Sostituto designato darà anticipata informazione al Procuratore generale dei pareri che intende formulare o delle richieste che intende rivolgere alla Corte.

Il Procuratore generale si riserva, quando lo dovesse ritenere opportuno, di partecipare personalmente alle udienze, sia civili che penali.

Servizio di esame delle sentenze e dei provvedimenti pronunciati dai giudici del distretto

All'esame delle sentenze e dei provvedimenti pronunciati da tutti i Giudici del Distretto, ai fini dell'eventuale esercizio della facoltà di impugnazione, provvederanno il Procuratore generale (limitatamente alle sentenze delle Corti di Assise) e i Sostituti procuratori generali, **sulla base di un turno predeterminato, con rotazione bimestrale dei Sostituti nell'arco di ogni anno.**

L'esame delle sentenze e dei provvedimenti resi dalla Corte di Assise di Appello, dalla Corte di Appello e dal Tribunale di Sorveglianza, ai fini dell'eventuale esercizio della facoltà di impugnazione, compete al magistrato che ha partecipato all'udienza e presentato le conclusioni.

In caso di assenza o impedimento, il magistrato designato per l'esame di sentenze e provvedimenti sarà sostituito, ove ricorra l'ipotesi dell'urgenza, dal magistrato di turno, secondo la previsione generale che sarà più avanti specificata (e salva l'ipotesi, pure più avanti specificata, delle assenze di non breve durata). Nel caso di astensione, all'esame provvederà il Procuratore generale; nell'ipotesi di sua assenza, provvederà il magistrato di turno. Nel caso di astensione del Procuratore generale, provvederà il Sostituto presente più anziano in ruolo.

Formulazione di pareri.

La formulazione dei pareri, sia in materia penale che civile, sono assegnati secondo un **criterio di rotazione automatico per anzianità** (dal più anziano al più giovane), salvo che riguardino procedimenti già esaminati, essendo in tal caso attribuiti al medesimo magistrato. Lo stesso criterio vale anche per i pareri in materia di libertà personale, eccettuati i casi di urgenza che rendano necessaria l'assegnazione al magistrato di turno.

Esercizio dell'attività di impugnazione

Ciascun magistrato dell'Ufficio eserciterà la facoltà di impugnazione avverso le sentenze e i provvedimenti a lui attribuiti per l'esame, i Sostituti **secondo il turno bimestrale di rotazione**, nonché avverso i provvedimenti resi nei procedimenti nei quali ha presentato le conclusioni.

Le richieste di impugnazione presentate ai sensi dell'art. 572 del codice di procedura penale sono assegnate dal Procuratore generale per le conseguenti determinazioni al magistrato al quale compete l'esame del provvedimento di cui si chiede l'impugnazione.

I Sostituti avranno cura di dare previa informazione al Procuratore generale delle impugnazioni che vogliono formulare, ove rivestano particolare importanza, per l'interesse dei profili di diritto affrontati, o per il rilievo dei processi ai quali afferiscono.

Sono in ogni caso salve nella materia delle impugnazioni le facoltà del Procuratore generale previste dall'art. 570 del codice di procedura penale.

Esecuzione penale

Le procedure di esecuzione che non impongano l'emissione urgente di provvedimenti verranno **automaticamente assegnate a tutti i Sostituti procuratori generali con criterio di rotazione**, a partire dal Sostituto più anziano. Le procedure che impongano l'emissione urgente di provvedimenti saranno assegnate secondo un turno quindicinale di rotazione istituito fra tutti i Sostituti procuratori generali.

Le procedure relative ai reati di cui all'art. 407 c. II lett. a) o comunque concernenti condanne ad una pena superiore ai cinque anni di reclusione (oggetto di segnalazione da parte della Cancelleria della Corte di cassazione ai sensi della Circolare n. 62/4/33-88 del 12.6.1987) saranno assegnate al magistrato che ha rassegnato le conclusioni nel giudizio di appello.

Ciascun magistrato assegnatario di una procedura di esecuzione ne curerà comunque tutti gli atti (assicurando anche la sua partecipazione all'udienza camerale nella quale venga trattato eventuale incidente di esecuzione, quando questo riguardi questioni di complessità superiore all'ordinario).

Il Sostituto di turno per gli atti urgenti di esecuzione svolgerà pure il turno (anche negli eventuali giorni festivi) per le procedure relative ai mandati di arresto europei (M.A.E.), assicurando la sua reperibilità, esclusivamente nel caso di più giornate festive consecutive, soltanto nel secondo giorno festivo, dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Ugualmente il sostituto di turno provvederà alla stesura dei pareri relativi alla protezione internazionale (legge n. 197/24) come da ordine di servizio dell' 11.1.2025 (in allegato).

Procedure relative alle domande di grazia ed alle estradizioni

Le procedure di estradizione e quelle relative alle domande di grazia verranno assegnate col consueto **sistema della rotazione**, a partire dal Sostituto più anziano in ruolo.

Sugli obblighi di informazione, atti di assenso e visto su richieste di misure cautelari si rimanda sub IV D).

Compiti dei Sostituti procuratori generali presso la sede distaccata dell'Ufficio di Sassari

Servizio di partecipazione alle udienze

L'attività di partecipazione alle udienze della Corte di Assise di Appello, delle Sezioni penali e per i minorenni della Corte di Appello e del Tribunale di Sorveglianza, sarà assegnata ai Sostituti e all'Avvocato generale con un ordine di servizio mensile predisposto, almeno un mese prima da quest'ultimo, a seguito di una riunione tra tutti i magistrati dell'Ufficio.

L'Avvocato generale procederà secondo un **criterio di rotazione automatico** temperato dalla necessità di assicurare un'equa distribuzione del carico di lavoro, con riguardo, oltre che al numero delle udienze, alla complessità dei procedimenti.

Nell'ipotesi in cui la trattazione di un procedimento di particolare complessità non si esaurisca in una sola udienza, l'Avvocato generale curerà, per quanto possibile, che il Magistrato originariamente designato partecipi anche alle udienze successive.

Inoltre, nel caso in cui il Magistrato abbia interposto appello o ricorso in cassazione, parteciperà all'udienza di trattazione qualora si tratti di procedimenti di particolare rilevanza.

Servizio di esame degli affari penali e civili

Gli affari penali (visti a sentenze e altri provvedimenti, pareri in materia di sorveglianza, richieste di grazia, estradizioni, riconoscimenti di sentenze penali straniere) sono assegnati all'Avvocato Generale e ai Sostituti secondo un **turno quotidiano per rotazione** indicato in una **tabella mensile** predisposta dall'Avvocato generale. Gli affari civili sono assegnati secondo un turno di rotazione automatico nell'ambito del programma della consolle civile.

L'attribuzione dell'affare investe il magistrato della competenza per tutti gli atti successivi.

Esercizio dell'attività di impugnazione

Ciascun magistrato eserciterà la facoltà di impugnazione avverso le sentenze e i provvedimenti a lui attribuiti per l'esame, nonché avverso i provvedimenti resi nei procedimenti nei quali ha presentato le conclusioni.

Le richieste di impugnazione presentate ai sensi dell'art. 572 del codice di procedura penale sono assegnate dall'Avvocato generale al magistrato al quale compete l'esame del provvedimento di cui si chiede l'impugnazione.

Nei casi più rilevanti e controversi l'Avvocato Generale ne darà comunque comunicazione al Procuratore Generale al fine di evitare decisioni contrastanti per casi aventi problematiche omogenee.

Esecuzioni

Le esecuzioni sono assegnate al magistrato che ha presentato le conclusioni nel giudizio di appello.

Formulazione di pareri, anche in materia di libertà personale

I pareri in materia di libertà personale sono resi dal magistrato che ha partecipato all'udienza nel relativo procedimento, ovvero, nell'ipotesi in cui non siano state ancora tenute udienze, che ha apposto il visto alla sentenza di primo grado. In caso di urgenza e di assenza o impedimento del suddetto magistrato, saranno apposti dal magistrato di turno.

Obblighi di informazione

Con riferimento ai processi di particolare rilevanza, i Sostituti della sede distaccata assolveranno verso l'Avvocato generale gli impegni di preventiva informazione in relazione: a) alle richieste che intendono rivolgere alla Corte; b) allo svolgimento di attività integrativa di indagine, ai sensi dell'art. 430 c.p.p.; c) alle determinazioni che intendono assumere ai fini di eventuali concordati in appello; d) alle impugnazioni che vogliono formulare; e) alle richieste o ai pareri relativi agli affari civili di spiccato rilievo, ovvero rispetto a tutte le attività in ordine alle quali, presso la sede centrale, è previsto l'obbligo di informazione da parte dei Sostituti nei confronti del Procuratore Generale.

In materia di misure cautelari l'assenso sarà manifestato dall'Avvocato Generale mediante apposizione di un visto sulla richiesta che verrà sottoposta al suo esame da parte del Sostituto nei casi indicati al comma 2° dell'art. 3 D.Lgs. n. 106/2006.

Per tutte le altre disposizioni, non espressamente indicate, si applicheranno per quanto compatibili le disposizioni previste per i Sostituti Procuratori in Sede.

Assenza o impedimento dei Sostituti

Presso la sede centrale: in caso di assenza o di impedimento, il Sostituto procuratore generale sarà sostituito dal magistrato di turno in conformità a quanto in precedenza stabilito. Ove si tratti di assenza o di impedimento prolungati, si provvederà alla ripartizione del carico di lavoro tra gli altri Sostituti secondo il consueto criterio di rotazione.

Presso la sede distaccata: in caso di assenza o di impedimento, il Sostituto procuratore generale sarà sostituito: nell'udienza, come da disposizioni dell'Avvocato generale; nel disbrigo degli affari assegnati secondo turno giornaliero, dal magistrato incaricato del turno il giorno successivo.

Regime della proposizione degli appelli.

Il decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11, nel modificare la materia dell'impugnazione penale, ha introdotto le seguenti nuove disposizioni:

- **l'art. 593 bis c.p.p. (Appello del pubblico ministero) che recita al secondo comma:** *il Procuratore Generale presso la corte d'appello può appellare soltanto nei casi di avocazione e qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.*

- **l'art. 166 bis disp att. c.p.p. rubricato “Poteri del Procuratore Generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado”** che stabilisce: *al fine di acquisire tempestivamente notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i Procuratori della Repubblica del distretto.*
- **Non vanno infine sottaciuti i limiti all'appello introdotti dalla Legge 9.8.024 n. 114.**

Dal combinato disposto delle due norme emerge che il P.G ha poteri sussidiari nella proposizione dell'appello, con la conseguenza che può proporre appello soltanto qualora la Procura della Repubblica presti “acquiescenza al provvedimento”.

Per evitare che il P.G proponga un inutile appello in presenza dell'impugnazione del P.M. **occorre porre in essere accordi e intese tra Procuratore Generale e Procuratori della Repubblica del Distretto.**

Appare quindi auspicabile stilare un **protocollo di intesa** ai sensi dell'art. 166 bis disp. att. c.p.p. che dovrebbe contenere le seguenti indicazioni:

- Affinché l'art. 593 bis c.p.p. così come delineato non determini l'inutile decorso dei termini impedendo ad uno dei due uffici l'impugnazione, il **coordinamento** tra Procura Generale e ciascuna Procura della Repubblica deve necessariamente – come recita lo stesso art. 166 bis disp. att. c.p.p. – essere **tempestivo**.

- Poiché la Procura Generale riceve comunicazione delle sentenze di primo grado ai fini del visto, con relativa trasmissione delle stesse, tra le soluzioni prospettate appare più idonea quella di assumere l'iniziativa di comunicare a ciascuna Procura della Repubblica le sentenze che il PG ritiene meritevoli di impugnazione.

- La comunicazione dovrà essere effettuata con:

- a) indicazione del numero del RG;
- b) nome del/degli imputati;
- c) indicazione sommaria del contenuto dell'appello che si intende proporre.

Quest'ultimo dettaglio appare necessario per potere consentire alla Procura della Repubblica di individuare i profili di impugnazione che si intendono adottare.

Infatti, se il procedimento è stato emesso nei confronti di più imputati è fondamentale conoscere da parte della Procura della Repubblica se il P.G intenda impugnare nei confronti di tutti o soltanto nei confronti soltanto di alcuni imputati.

- Dovrà essere specificato dal P.G. se intenda impugnare nel merito o soltanto per la determinazione della pena o ancora se – qualora vi sia stata derubricazione – intenda proporre appello per chiedere l'affermazione di responsabilità in merito all'originario titolo di reato. La specificazione appare necessaria poiché la proposizione da parte del PM e del PG di due distinti atti di appello nello stesso procedimento relativi a profili diversi, non potrà determinare l'inammissibilità dell'appello del P.G. da parte del giudice di secondo grado che dovrà verificare la fondatezza di entrambi gli atti d'impugnazione.

- In merito alla necessità di *“acquisire tempestivamente notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado”* appare assolutamente utile **istituire fattive comunicazioni via PEC** tra Procura Generale e le singole Procure della Repubblica ovvero istituire **efficaci collegamenti telematici**.

- Al fine di rendere effettiva la tempestività richiesta dalla nuova normativa, appare opportuno inserire una sorta di **silenzio-assenso** nel senso che ciascuna Procura della Repubblica, al fine di prestare acquiescenza, qualora ritenga di non dovere proporre impugnazione, possa non fornire risposta nel termine di giorni sei dalla ricezione della richiesta da parte della Procura Generale.
- La mancata risposta all'indirizzo di posta certificata, nel termine concordato, comporta acquiescenza, dovendosi ritenere configurato il *silenzio assenso*.
- Anche la predisposizione di un modulo, di facile ed immediata lettura, contenenti tutte le indicazioni rilevanti secondo le modalità sopra individuate, accelererà i tempi della proposizione della impugnazione.
- Nel caso in cui la Procura della Repubblica intenda presentare, ovvero abbia presentato appello, comunicherà, infatti, nei termini sopra specificati, le posizioni e/o i punti della sentenza oggetto dell'impugnazione in modo che il P.G. possa eventualmente presentare appello per le posizioni e/o i punti della sentenza per i quali la Procura della Repubblica abbia prestato acquiescenza. In tali casi, inoltre, la Procura della Repubblica trasmetterà al P.G. copia dell'atto di appello immediatamente dopo il deposito in ufficio.

IV.C) Criteri di sostituzione del procuratore generale nel consiglio giudiziario c.p.p.

Il Procuratore Generale partecipa personalmente a tutte le riunioni del Consiglio Giudiziario. Solo in caso di assenza o impedimento viene sostituito, con apposita

delega, dall'Avvocato Generale. In caso di assenza o impedimento di entrambi, con apposita delega, verrà indicato per la partecipazione alla seduta, il magistrato più anziano in ruolo presente in Ufficio. Gli stessi criteri sono utilizzati per la sostituzione, in caso di impedimento del P.G., per la partecipazione alle sedute della Conferenza Permanente e del COSP.

IV.D) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall'art. 19 della presente circolare.

L'assenso ha carattere obbligatorio in presenza dei presupposti normativi e implica una interlocuzione con il Procuratore generale sul merito delle vicende trattate e sulle scelte operate, trattandosi di un atto di approvazione del contenuto dell'atto.

Le richieste di misure cautelari personali saranno in ogni caso inoltrate per l'assenso ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 106/2006. Anche le richieste di misure cautelari reali ed i decreti di sequestro saranno inoltrati per l'assenso, con la sola eccezione delle richieste di aggravamento presentate durante il turno e per quelle reali di valore inferiore ad Euro 30.000.

Il Procuratore Generale, dunque, presta l'assenso su tutte le misure cautelari personali e reali richieste dai Sost. Proc. Gen. nell'ambito di procedimenti avvocati o nell'ambito di procedimenti in secondo grado di giudizio.

Non sono previste forme di delega per la prestazione dell'assenso tranne in casi di assenza o impedimento prolungato del P.G. In tali casi l'assenso verrà prestato dall'Avvocato Generale che ne darà, comunque, comunicazione al P.G.

Il Sost. Proc. Gen., che intende presentare richiesta di misura cautelare personale o reale, sia con riguardo a fascicoli trattati in dibattimento o in sede di procedimenti avvocati, ne informa tempestivamente il Procuratore Generale. In caso di valutazione difforme sulla sussistenza delle esigenze cautelari, verrà avviata una interlocuzione

fra Procuratore generale, Avvocato Generale e Sost. Proc. Gen. interessato volta ad individuare una soluzione condivisa.

Della interlocuzione in sede di riunione viene redatto verbale. In caso di permanenza del contrasto, il Procuratore generale assumerà direttamente le determinazioni del caso, sentito l'Avvocato Generale, con decreto motivato che sarà adottato sentito il Sost. Proc. Gen. titolare del procedimento. Gli atti relativi alla interlocuzione sull'assenso non fanno parte del fascicolo del processo e vengono inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la Segreteria particolare del P.G.

Presso la Sezione Distaccata il visto di assenso sarà apposto dall'Avvocato Generale che informerà il Procuratore Generale e con il quale risolverà, con il metodo sopra descritto, eventuali divergenze con il Sost. Proc. incaricato.

IV.E) Criteri di esercizio delle funzioni proprie di avocazione di cui all'art. 412, comma 1, c.p.p. e di esercizio del potere di ordine di cui all'art. 415 *ter* co. 5 c.p.p., da compiersi anche tenendo conto dei criteri di priorità individuati dai procuratori della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della presente circolare.

Il procuratore generale disciplina, nel progetto organizzativo, le modalità di avocazione prevedendo, tra l'altro:

- una interlocuzione preventiva con il procuratore della Repubblica, in ossequio al principio di leale collaborazione e nel rispetto delle esigenze di tempestività delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale;

- la limitazione della applicazione, per la trattazione del procedimento avvocato, di magistrati in servizio presso l'ufficio di primo grado ai casi di cui all'art. 171 delle "Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali, per assicurare il regolare svolgimento della

funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative” (Delibera di Plenum in data 20 giugno 2018 come modificata alla data del 18 maggio 2022);
- lo svolgimento di ulteriori indagini ove necessario.

Il tema dell’avocazione non può che essere strettamente legato a quello relativo alla individuazione dei c.d. criteri di priorità. Com’è noto, infatti, a seguito della riforma Cartabia tutta l’attività delle Procure della Repubblica deve essere indirizzata alla gestione preferenziale dei c.d. reati a trattazione prioritaria, preventivamente individuati nel progetto organizzativo nel rispetto delle linee guida riservate dalla legge al Parlamento. Conseguentemente anche l’azione di avocazione delle Procure Generali non potrà non concentrarsi su quei procedimenti a trattazione prioritaria in cui emerga una inerzia colpevole del P.M. senza escludersi, peraltro, una eccezionale potestà di avocazione delle Procure Generali in relazione ai restanti procedimenti.

L’art. 127 bis delle disp. att. cpp espressamente indica che il Procuratore Generale, nei casi previsti dagli artt. 412 e 421 bis c. 2 del c.p.p., tiene conto dei criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell’ufficio della Procura della Repubblica che ha iscritto la notizia di reato.

Ogni iniziativa tendente a valutare l’avocazione di un procedimento dovrà essere **preceduta da una necessaria interlocuzione con la Procura procedente di primo grado** in modo da valutare lo stato delle indagini e i motivi dell’inerzia.

Massima prudenza sarà riservata all’avocazione dei procedimenti di competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia e Antiterrorismo in modo da non danneggiare delicate indagini in corso, talvolta collegate con altre indagini in corso sul territorio nazionale. A mente dell’art. 412 c. 2 ter il Procuratore Generale quando dispone l’avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli artt. 51 c. 3 bis e 3 quater e 371 bis c. 4 bis deve peraltro informare il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

In ogni caso prima di procedere all'avocazione andranno valutate forme di cooperazione con le Procure procedenti, interloquendo sulla possibilità di superare situazioni di stallo delle indagini senza ricorrere all'avocazione che resterà confinata a situazioni di stallo non altrimenti risolvibili.

Fatta questa premessa sui reati a trattazione di priorità, si rileva che questa Procura Generale ha più volte interloquuto con le Procure del Distretto e ha notiziato sul punto il Sig. Procuratore Generale con nota del 10.6.024 in risposta ad una richiesta dello stesso Procuratore Generale del 30.5.024. Infine a seguito della riunione del 5.2.025 con i Sigg. Procuratori del Distretto si sono convenute le seguenti indicazioni sui reati a trattazione e prioritaria:

Sono da considerare come prioritari:

- 1) I procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di rito e i delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
- 2) I procedimenti relativi delitti previsti dagli articoli 387 bis, 558 bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583 quinquies, 593 ter, da 609 bis a 609 octies, 612 bis, 612 ter e 613, terzo comma, del codice penale; i processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;
- 3) I procedimenti relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, i delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
- 4) I procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis del codice penale.

- 5) I reati urbanistici relativi a gravi lottizzazioni abusive, immobili realizzati in dispregio dei vincoli architettonici, paesaggistici e idrogeologici;
- 6) I reati ambientali che hanno prodotto gravi danni all'ambiente.

Fatta questa premessa giova ricordare che il codice di rito distingue i seguenti casi di avocazione:

- 1) avocazione facoltativa di cui all'art. 412 c. I e art. 413 c.p.p.;
- 2) avocazione facoltativa di cui all'art. 412 c. II c.p.p.;
- 3) Avocazione facoltativa di cui all'art. 421 bis c. II c.p.p.;
- 4) Avocazione obbligatoria di cui all'art. 372 c. I c.p.p.;
- 5) Avocazione obbligatoria di cui all'art. 372 c. I bis c.p.p.;
- 6) Esercizio del potere di ordine di cui all'art. 415 ter c. 5 c.p.p.

Avocazione facoltativa di cui all'art. 412 c. I c.p.p.

“Il Procuratore Generale preso la Corte di Appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'art. 407 *bis* c. 2. Se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito, ai sensi dell'art. 415-*ter* c. 2, l'avocazione può essere disposta solo se la richiesta sia stata rigettata. L'avocazione può essere, altresì, disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice, ai sensi dell'art. 415 *ter*, comma 4, ovvero dal Procuratore Generale ai sensi dell'art. 415 *ter* comma 5, primo periodo”.

Si ricorda, peraltro, che a mente dell'art. 413 "la persona sottoposta alle indagini o la persona offesa può chiedere al Procuratore Generale di disporre l'avocazione a norma dell'art. 412 c. I" sopra richiamato.

2) avocazione facoltativa di cui all'art. 412 c. II c.p.p. .

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello può altresì disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall'art. 409 comma 3, cioè in quei casi in cui il GIP non ha accolto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e ha fissato udienza in camera di consiglio.

3) Avocazione facoltativa di cui all'art. 421 bis c. II c.p.p.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, dopo avere ricevuto, ai sensi dell'art. 421 bis c.p.p., comunicazione che il GUP non ha potuto chiudere la discussione dell'udienza preliminare per incompletezza delle indagini preliminari, può disporre con decreto motivato l'avocazione delle indagini.

In tal caso si applicherà la disciplina di cui all'art. 412 comma 1 c.p.p.

4) Avocazione obbligatoria di cui all'art. 372 c. I c.p.p.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello dispone con decreto motivato, e assunte quando occorre, le necessarie informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari quando: a) in conseguenza dell'astensione o della incompatibilità del magistrato designato non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione; b) il capo dell'ufficio del pubblico ministero ha ommesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi di astensione previsti all' art. 36 comma 1 lett. a), b) d) ed e).

5) Avocazione obbligatoria di cui all'art. 372 c. I bis c.p.p.;

Trattasi di una forma di avocazione determinata dal mancato esito delle riunioni di coordinamento disposte per indagini collegate relative a gravi delitti contro lo Stato, contro l'Ordine Pubblico ovvero contro l'incolumità pubblica.

L'avocazione obbligatoria prevista dall'art. 372 comma 1 *bis* c.p.p. deve essere disposta, in tempi brevi, nel momento in cui il PG ha avuto notizia ed ha verificato, acquisite le necessarie informazioni, i presupposti indicati. Il potere di avocazione si esaurisce nel momento in cui sia correttamente ripristinato l'effettivo coordinamento delle indagini tra i diversi uffici del PM.

I procedimenti avocabili ai sensi dell'art. 372 comma 1 *bis* c.p.p. sono co-assegnati al procuratore generale e ad uno o più sostituti procuratori tenendo conto della particolare specializzazione dei magistrati, del carico di lavoro e dell'anzianità di ruolo.

Le interlocuzioni con i procuratori della Repubblica del distretto e quelle eventuali con altri procuratori generali interessati (finalizzati alle intese previste dall'art. 372 comma 1 *bis* c.p.p.) sono sempre curate dal procuratore generale, anche mediante la controfirma sulle note informative predisposte dal sostituto procuratore generale. Tali procedimenti sono di competenza esclusiva del P.G. e dell'A.G.

6) Esercizio del potere di ordine di cui all'art. 415 *ter* c. 5 c.p.p..

Alla scadenza dei termini di cui all'art. 407 *bis* comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, il procuratore generale presso la Corte di appello, se non dispone l'avocazione delle indagini ai sensi dell'art. 412 comma 1, può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni.

Tali disposizioni non si applicano quando: a) il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi del comma 2 dell'art. 415 *ter* e la stessa

non è stata rigettata; b) è stata già presentata l'istanza di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Criteri di valutazione dell'inerzia del P.M. procedente.

- 1) Premesso che **sono estranee alla *ratio* della avocazione finalità ispettive o disciplinari** ma essa mira a rimediare ad indebite stasi processuali, trovando **il suo fondamento nei principi costituzionali della ragionevole durata del processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale;**
- 2) l'avocazione per inerzia non si determina automaticamente al verificarsi dei presupposti oggettivi indicati dalla norma ma è affidata alla **discrezionalità selettiva** del Procuratore generale presso la Corte di Appello; tra i presupposti legittimanti l'avocazione non rientra la **stasi apparente** che si determina allorquando il procedimento è fermo per ragioni fisiologiche (ad esempio: incidente probatorio, richiesta di misura cautelare, notifica ex art. 415 *bis* c.p.p.);
- 3) **il confronto e l'accordo tra i capi degli uffici costituisce il principale strumento di governo delle problematiche organizzative del nuovo istituto.**
- 4) I procedimenti da segnalare al Procuratore generale, secondo quanto indicato dal Procuratore Generale della Cassazione con gli orientamenti diramati in data 25.6.024, per l'eventuale esercizio del potere di avocazione devono essere quelli nei quali si è verificata **un'inerzia effettiva**, frutto di un ritardo ingiustificato, e non meramente apparente. **Non sono, pertanto, oggetto di comunicazione** i procedimenti pendenti con termine massimo di indagine scaduto, nel senso prima chiarito quando si tratti:
 - a) di procedimenti la cui trattazione non debba considerarsi prioritaria per legge (art. 132 *bis* disp. att. c.p.p) o secondo il provvedimento organizzativo del Procuratore della Repubblica e dei Procuratore generale, per i quali varrà la comunicazione ex art. 127 disp. att. c.p.p.;

- b) di procedimenti nei quali deve essere depositata l'informativa finale riepilogativa delle investigazioni tempestivamente svolte o sia in fase di stesura una richiesta di misura cautelare o sia in corso di espletamento una consulenza tecnica di particolare complessità;
- c) di procedimenti nei quali sia già stata formulata richiesta di misura cautelare o di incidente probatorio;
- d) di procedimenti a citazione diretta per i quali il P.M. abbia richiesto la data di fissazione dell'udienza; invero, nei procedimenti di competenza del giudice monocratico, la richiesta della data di fissazione della udienza, pur non costituendo esercizio dell'azione penale, esclude la sussistenza dell'inerzia in quanto costituisce atto che prelude all'esercizio dell'azione penale; pertanto, anche in mancanza di restituzione del fascicolo con indicazione della data d'udienza da parte del Tribunale, nessuna segnalazione deve essere effettuata alla Procura generale;
- e) di procedimenti nei quali è stata chiesta l'archiviazione e si è in attesa della notifica dell'avviso ex art. 408 c.p.p.;
- f) di procedimenti nei quali è stato emesso l'avviso di cui all'art. 415 *bis* c.p.p. e si è in attesa della notifica o del completamento della procedura successiva alla notifica; invero, nessuna segnalazione deve essere effettuata alla Procura generale quando il termine di scadenza delle indagini preliminari decorre dopo che il pubblico ministero ha stabilito di dare corso agli adempimenti di cui all'art. 415 *bis* c.p.p. ma questi non si sono ancora esauriti;
- g) di procedimenti nei quali solo per alcuni indagati e/o per alcune imputazioni sia scaduto il termine di indagine, essendo preferibile rimandare ogni valutazione in ordine alla sussistenza dell'inerzia del PM al momento della scadenza dei termini riferibili all'ultima delle iscrizioni effettuate; invero, nei procedimenti in cui siano iscritti più indagati o più

fatti di reato si considera rilevante, ai fini del decorso del termine, l'ultima iscrizione.

Disposizioni generali sulle modalità di proposizione dell'avocazione.

- L'avocazione viene disposta, in tutti i casi, con decreto motivato (come espressamente prescritto dagli artt. 372, 412 e 421 *bis* c.p.p. nonché dall'art. 70 comma 6 O.G.).

Il decreto di avocazione deve indicare:

- la eventuale comunicazione ovvero la eventuale istanza di parte da cui è generato l'intervento avocante;
- i dati identificativi del procedimento (delle indagini preliminari) da avocare;
- la sintetica descrizione dell'oggetto del procedimento ed il suo stato;
- la sussistenza dei presupposti che legittimano l'avocazione;
- le ragioni che giustificano l'avocazione, con la specificazione della verifica dei criteri e dei parametri sopra descritti (con particolare riferimento, nei casi di avocazione facoltativa, ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio della procura della Repubblica che ha iscritto la notizia di reato);
- nel caso di avocazione per mancato esercizio dell'azione penale (art. 412 comma 2 c.p.p.), i temi di indagine che si ritiene necessario (indispensabile) perseguire (anche dando atto della eventuale richiesta formulata, al riguardo, con la opposizione presentata dalla persona offesa);
- nel caso di avocazione per incompletezza delle indagini (art. 421 *bis* c.p.p.), le eventuali indagini, ritenute indispensabili, ulteriori rispetto a quelle già richieste dal GUP.

Il decreto di avocazione per mancato esercizio dell'azione penale deve contemplare la espressa richiesta al GIP di non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di archiviazione già avanzata dal PM nonché di immediata trasmissione del fascicolo delle indagini preliminari.

La richiesta di trasmissione del fascicolo deve essere avanzata al GUP in caso di avocazione ai sensi dell'art. 421 *bis* c.p.p. ed al PM in tutti gli altri casi.

L'art. 70 comma 6 O.G. prescrive che copia del decreto di avocazione sia trasmessa ai procuratori della Repubblica interessati nonché al CSM.

- L'art. 412 comma 2 *ter* c.p.p. (introdotto dalla legge 8 agosto 2024 n. 112) prevede che il procuratore generale, in caso di avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli artt. 51, comma 3 bis e comma 3 quater, e 371 *bis* comma 4 *bis* c.p.p., informi il procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo.
- Nei casi di avocazione per mancato esercizio dell'azione penale (art. 412 comma 2 c.p.p.) e per incompletezza delle indagini (art. 421 *bis* c.p.p.), il decreto deve sicuramente essere comunicato, oltre che al GIP o al GUP, a tutte le parti del procedimento (persone sottoposte da indagini/imputati e persone offese/parti civili).
- Anche nel caso di avocazione per inosservanza dei termini di conclusione delle indagini (art. 412 comma 1 c.p.p.) appare logico ritenere che il decreto debba essere comunicato sia alla persona sottoposta ad indagini che alla persona offesa, considerato che l'avocazione interviene quando agli stessi deve (o dovrebbe) essere già stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini ovvero l'avviso dell'avvenuto deposito degli atti.
- Nel caso di avocazione per mancata iscrizione della notizia di reato, il decreto deve essere comunicato solo alla persona offesa richiedente (risultando illogica la eventuale comunicazione al soggetto nei cui confronti devono essere avviate e svolte le indagini avocate).
- Nei casi di avocazione obbligatoria prevista dall'art. 372 c.p.p., la segretezza delle indagini (ancora in corso) impedisce, evidentemente, la comunicazione ai soggetti coinvolti.
- A seguito del provvedimento di avocazione, il PG assume tutti i poteri del PM nello svolgimento delle indagini, nella eventuale richiesta di misure cautelari e nelle scelte relative all'esercizio dell'azione penale (tranne evidentemente nella situazione disciplinata dall'art. 421 *bis* c.p.p., in cui l'azione penale è già stata esercitata).
- Non sussistono limiti o preclusioni formali allo svolgimento di indagini avocate, dovendosi, piuttosto, considerare, nella scelta dell'attività investigativa da compiere, i connotati funzionali delle varie ipotesi di avocazione. Nello svolgimento delle indagini il PG può evidentemente avvalersi di tutte le forze di polizia giudiziaria, comprese le sezioni di polizia giudiziaria presso gli uffici requirenti di primo grado (ricordando, al riguardo, che l'art. 58 comma 1 c.p.p. prevede espressamente che *la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto*).
- Nella esecuzione di attività di intercettazione, la polizia giudiziaria delegata deve fare riferimento all'ufficio intercettazioni (ed al server) della procura della Repubblica presso

cui è stato iscritto il procedimento avvocato. Le spese sono regolarmente iscritte nel capitolo delle spese di Giustizia anticipate dall'Erario (Registro 1/A/SG).

- Ad eccezione della situazione disciplinata dall'art. 421 *bis* c.p.p. (in cui le indagini sono già concluse con la richiesta di rinvio a giudizio), la disciplina della chiusura delle indagini avvocate è quella ordinaria prevista dagli artt. 405 e seguenti c.p.p.
- Per quanto ora disposto dall'art. 412 comma 2 *bis* c.p.p., il termine per le indagini avvocate nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dello stesso art. 412 c.p.p., è di novanta giorni. Per altro verso, il termine dello svolgimento delle indagini nel caso previsto dall'art. 421 *bis* c.p.p. è quello indicato dal GUP per il compimento delle ulteriori indagini. Negli altri casi di avocazione disciplinati dall'art. 372 comma 1 e comma 1 *bis* c.p.p. si deve fare riferimento alla disciplina ordinaria in materia di termini di durata (e proroga) delle indagini preliminari, come delineata dagli artt. 405, 406 e 407 c.p.p. La data di decorrenza non può che essere quella in cui risulta emesso e depositato il decreto di avocazione (il quale assume valore di una sorta di iscrizione nel registro della procura generale).
- In caso di avocazione, se necessario, come disposto dal comma 2 *bis* dell'art. 412 cpp, il Procuratore Generale svolge le indagini indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni, tenendo conto che si applicano alle fattispecie oggetto di avocazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-*ter*, commi 1, 2, 3 e 4.
- La possibilità di applicare ai procedimenti avvocati magistrati in servizio presso uffici di primo grado è limitata ai soli casi di cui all'art. 171 delle *“Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali, per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative”* (Delibera di Plenum in data 20 giugno 2018 come modificata alla data del 18 maggio 2022) e comunque, anche in questi casi residuali, previa intesa col Procuratore della Repubblica. Qualora si presenti tale necessità, il Procuratore Generale, con nota, rappresenterà le esigenze dell'applicazione, rientranti nella casistica di cui all'art. 171 sopra citato e, solo a seguito di tale interlocuzione può procedere all'applicazione.
- Come già sopra evidenziato e come disposto dal comma 2 - *ter* dell'art. 412 c.p.p, allorchè si dispone l'avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli articoli [51](#), comma 3-*bis* e comma 3-*quater*, e [371 bis](#), comma 4-*bis*, viene tempestivamente informato il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo con nota scritta del Procuratore Generale

che conterrà una breve sintesi della vicenda procedimentale con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'esercizio di tale potere.

- Con riguardo alle situazioni procedurali riconducibili al dettato normativo di cui all'art. 415 *ter* comma cinque c.p.p. (*“Alla scadenza dei termini di cui all'art. 407 bis, comma 2 cpp, se il P.M. non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, il P.G. presso la Corte di Appello, se non dispone l'avocazione delle indagini, ai sensi dell'ar.412 comma 1 cpp, può ordinare, con decreto motivato, al Procuratore della Repubblica, di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, entro un termine non superiore a 20 giorni. La disposizione di cui al primo periodo, non si applica quando il P.M. ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi del comma 2 e la stessa non è stata rigettata oppure è stata già presentata istanza di cui al comma 4”*) la scelta fra l'esercizio del potere di avocazione e l'ordine al Procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale, viene effettuata dal P.G. unitamente al SPG, tenuto conto delle peculiarità dei singoli casi, in via tendenziale, previo esame degli atti del fascicolo, procedendo:
 - a) con l'avocazione, allorché siano necessari ulteriori atti di indagine per completare l'istruzione;
 - b) con l'ordine in merito all'esercizio dell'azione penale qualora il procedimento sia compiutamente istruito e non siano necessari altri atti investigativi.

Dei criteri di assegnazione dei processi da avocare.

Conformemente a quanto previsto dal precedente progetto organizzativo, i procedimenti avocati sono assegnati dal Procuratore generale per la trattazione ai Sostituti, **a rotazione**, uno per ciascuno di essi, seguendo l'ordine di anzianità in ruolo, a partire dal più anziano. Nell'ipotesi di assenza non breve o non temporaneo impedimento, per qualsiasi causa, del magistrato cui spetterebbe in assegnazione il procedimento, questo, ove ne sia richiesta la trattazione urgente, sarà assegnato con provvedimento motivato al Sostituto che lo segue nell'ordine di anzianità, con recupero dell'assegnazione, ancora una volta con provvedimento motivato, dopo la cessazione dell'impedimento.

Il Procuratore generale può disporre l'autoassegnazione o la coassegnazione del procedimento con provvedimento adeguatamente motivato.

Il magistrato addetto alle P.O. flessibile requirente partecipa alle assegnazioni dei procedimenti avvocati. Sarà cura del Procuratore generale, con formale provvedimento, escludere il suddetto magistrato dalle assegnazioni, quando sia noto con sufficiente anticipo che ricorrerà nel distretto una delle situazioni contemplate nell'articolo 5 della legge 13 febbraio 2001 n. 48 e nella normativa riguardanti le piante organiche flessibili.

In caso di necessità di distribuzione del ruolo dei procedimenti avvocati assegnati ad uno dei Sostituti si procederà riassegnando i procedimenti a partire da quello di più antica iscrizione nel registro mod. 8, seguendo l'ordine di anzianità dei magistrati (dal più anziano al meno anziano).

L'Avvocato generale procederà con le medesime modalità prima illustrate presso l'Ufficio di Procura generale di Sassari, con riguardo alle avocazioni da disporre nei confronti delle Procure della Repubblica di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania e della Procura minorile di Sassari dandone preventiva informazione al Procuratore generale.

Sezioni di P.G. Distaccate presso la Procura Generale

Appare utile che gli Uffici di Procura Generale si dotino di Sezioni di P.G. , per approfondimenti istruttori nei procedimenti avvocati, per l'espletamento di attività integrativa di indagine nei processi pendenti in appello, per le attività istruttorie in tema di demolizioni di immobili abusivi, per l'istruttoria di esposti, denunce ed istanze varie ed infine per sopralluoghi sui dispositivi di sicurezza e sui servizi di vigilanza degli Uffici Giudiziari del Distretto.

Sebbene le Sezioni di P.G. siano normalmente costituite presso le Procure della Repubblica, avuto riguardo alle prerogative del Procuratore Generale in tema di selezione e vigilanza del personale di P.G. dell'intero Distretto, non sembra che vi ostino particolari ragioni affinché piccole aliquote delle Sezioni di P.G. vengano distaccate e messe alla diretta dipendenza del Procuratore Generale per le finalità attribuitegli.

In tal senso sono state avviate interlocuzioni con i Comandi Regionali delle Forze di Polizia.

IV.F) Modalità di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni delle notizie di reato riguardanti i reati che ledono gli interessi finanziari della UE.

1 L'istituzione della Procura europea con il Regolamento (UE) 2017/1939 (Regolamento EPPO) e le disposizioni di adeguamento interno al detto regolamento, introdotte dal d. l.vo n. 9 del 2021 (Decreto legislativo), chiamano anche le Procure Generali a compiti nuovi.

2 L'autonomia ordinamentale e funzionale dell'EPPO, tanto nella sua articolazione centrale tanto in quella decentrata (Considerando 32 del Regolamento), salva l'integrazione al sistema interno puramente organizzativa, ne sottrae l'attività alla sindacabilità dell'autorità giudiziaria nazionale.

3 Ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 25 del Regolamento, nell'ambito della sua competenza l'EPPO opera in autonomia.

L'art. 9 del decreto legislativo sottrae espressamente i Procuratori europei delegati, oltre che al potere di direzione dei Procuratori della Repubblica, anche all'attività di vigilanza del Procuratore Generale presso la Corte di appello prevista dall'art. 6 del d. l.vo n. 106 del 2006.

4 Rispetto all'indipendenza dei PED nella conduzione delle indagini di competenza, tuttavia, è complementare l'interazione dell'EPPO con le autorità nazionali, positivamente delineato da una serie di norme, quali quelle sugli obblighi di tempestiva informazione o di consultazione.

5 In tale contesto il ruolo attribuito al Procuratore Generale dall'art. 6 del D. l.vo n. 106 del 2006 si esplica con riferimento all'atteggiarsi delle Procure nazionali rispetto agli adempimenti e, in generale, alle iniziative connesse alla gestione dei rapporti con l'EPPO.

6 L'assetto ordinamentale unitario di quest'ultimo e l'interazione, finora sconosciuta, dell'ordinamento interno con un organismo unico, autonomo titolare di indagini a competenza territoriale nazionale, enfatizzano istanze di omogeneità che ricadranno vuoi sui modelli organizzativi con i quali l'autorità nazionale fronteggerà le relazioni con la Procura europea, vuoi sui criteri che regoleranno in concreto le reciproche competenze. Ne consegue che resta valorizzato il ruolo propositivo di buone prassi della Procura Generale, che dovrà operare quale sede di sintesi delle migliori soluzioni (art. 28 della Circolare CSM sull'"Organizzazione degli uffici di Procura" del 16 novembre 2017, mod. con delibera del 6 dicembre 2020).

7 Analogamente le funzioni di vigilanza dei Procuratori Generali presso ciascuna Corte di appello dovranno dirigersi anche a verificare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato che riguardino i reati PIF

(quelli destinati a restare o quelli ritornati nella competenza interna ai sensi del regolamento), l'adozione di uniformi criteri di consultazione con i PED nei casi previsti dalla fonte regolamentare, la univocità dei criteri con i quali potranno venire sollevati eventuali conflitti di competenza.

8 Più in generale, deve prevedersi un'attività di vigilanza, ma anche di promozione, della Procura Generale che sia volta a garantire l'uniformità delle iniziative assunte da ciascun Procuratore della Repubblica con l'azione condotta dai Procuratori europei delegati negli stessi territori.

9 Tanto, muovendo dal “principio di leale cooperazione” che, richiamato nel preambolo del regolamento (UE) 2017/1939 istitutivo della Procura, è inserito tra i “Principi fondamentali delle attività” fissati dall'art. 5, par. 6, per essere poi declinato in concreto all'interno di diverse disposizioni operative: da quella sulla comunicazione “senza indebito ritardo” da parte delle autorità nazionali all'EPPO di qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale esso potrebbe esercitare la sua competenza (art. 24.1), alle numerose altre che prevedono una consultazione delle autorità nazionali competenti da parte dell'EPPO, in particolare qualora si discuta di competenza.

10 L'applicazione di tale principio postula che si promuova una cultura della collaborazione e suggerisce, quindi, l'opportunità che la Procura Generale attivi sui temi di interesse un'interlocuzione con le Procure del distretto che coinvolga eventualmente anche i Procuratori europei delegati presso di esse. Potrà altresì far luogo alla condivisione con questi ultimi di dati e notizie acquisiti, nell'esclusivo esercizio della sua attività di vigilanza e coordinamento, dai Procuratori della Repubblica del distretto.

A tal fine appare opportuno che questa Procura Generale richieda, con cadenza semestrale, alle Procure del Distretto:

1. quante notizie di reato, ricevute in via esclusiva o acquisite di iniziativa dalla Procura Nazionale, siano state trasmesse per competenza ad EPPO;
2. per quanti procedimenti aventi ad oggetto i reati PIF la Procura Nazionale abbia, nel semestre precedente, compiuto atti urgenti in attesa delle determinazioni di EPPO sulla propria competenza, ai sensi dell'art 14 comma 2 D.lgvo 9/2021, precisando se in tali casi la Procura Europea sia stata informata dell'iscrizione e dell'avvio delle indagini, ai sensi dell'art. 14 comma 5 d.lgvo 9/2021;
3. quanti procedimenti per reati PIF siano stati iscritti, nel semestre precedente, dalla Procura Nazionale a seguito della decisione della Procura Europea di non esercitare la sua competenza o per decorrenza dei 30 giorni, ai sensi dell'art.14 comma 4 D.lgvo 9/2021;
4. se nel semestre precedente siano stati sollevati contrasti di competenza tra la Procura Europea e le Procure del distretto.

Al fine di raggiungere obiettivi di omogeneità nella gestione dei rapporti tra i Procuratori del distretto e la Procura Europea, ed anche allo scopo di prevenire possibili conflitti di competenza, il Procuratore Generale promuoverà, **almeno una volta l'anno**, una riunione con i Procuratori del Distretto, ove saranno altresì invitati i PED operanti nel distretto di Cagliari, che valuteranno in piena autonomia se partecipare a tali riunioni. Finalità della riunione sarà quella di agevolare forme di interlocuzione agili fra i vari attori della materia.

IV.G) Modalità per l'acquisizione dei dati di cui all'art. 6 co. 1 e co 1 bis del d.lgs. 06/06.

Appare preliminarmente opportuno ricordare la normativa primaria e secondaria che regola la materia.

L'art. 6 del D.lgs. n. 106/2006, "*Attività di vigilanza del procuratore generale presso la Corte di Appello*", così recita:

"1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all'articolo 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.

1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale."

In siffatta materia occorre inoltre tener presenti gli "*Orientamenti e buone prassi*" elaborati dalla Procura Generale della Corte di cassazione in materia di iscrizione delle notizie di reato e di avocazione (si vedano note n. 11376 del 24.4.2018; n. prot. All. 1 del 3.6.2019; n. prot. All. 4 del 3.6.2019) nonché i "*Primi orientamenti in tema di applicazione del d.lgs. n. 150/2022: iscrizione delle notizie di reato; conclusione delle indagini preliminari; avocazione e controlli da parte del giudice*", elaborati dalla medesima Procura Generale in data 19.1.2023, successivamente modificati, a seguito dell'intervento del d.lgs. n. 31/2024, con nota

del 25.6.2024.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate questo Procuratore Generale procederà a richiedere ai Procuratori della Repubblica, al fine di garantire il controllo sulle iscrizioni delle notizie di reato:

- 1) I tempi medi di iscrizione delle notizie di reato nei registri Mod.21, Mod.21 bis, Mod.44 e Mod. 45 nell'ultimo semestre;
- 2) Il rapporto fra fascicoli iscritti a Mod. 21, Mod. 21 bis e Mod. 44 e fascicoli iscritti a Mod. 45 nell'ultimo semestre;
- 3) Il numero dei Mod. 45 iscritti da più di tre mesi e non definiti precisando, in caso affermativo, le ragioni della mancata definizione in rapporto all'oggetto delle notizie ivi contenute.
- 4) Fornire il numero di pendenze ultra-triennali nei vari registri (mod.21, mod.21 bis, mod.44 e mod. 45).

Con le stesse modalità verrà, altresì, richiesto:

- 5) Con riferimento alla normativa sulla "Presunzione di innocenza" (legge n° 188/2021) il numero delle autorizzazioni date alla P.G. con riguardo a comunicazioni alla stampa riguardanti vicende di interesse pubblico e se vi siano state doglianze a parte di terzi estranei al procedimento in merito alle notizie fornite in ordine alle vicende oggetto di *discovery*;
- 6) Quanti procedimenti sono stati iscritti nel semestre nella materia di cui al D. lgs. n. 231/2001.
- 7) Con riguardo ai monitoraggi previsti dalla Legge n. 122 e dalla Legge n. 168 del 2023 in materia di codice rosso, il Procuratore Generale, come disposto dal P.G. presso la Corte di Cassazione, provvederà a richiedere i relativi dati ogni 6 mesi, al 30 giugno ed al 30 dicembre di ogni anno, utilizzando, come da nota del P.G. Cassazione prot. n° 28001 del 17/12/2024 e in attesa dell'implementazione dei

sistemi informatici, la modulistica distribuita e resa uniforme in tutto il territorio nazionale.

Momento fondamentale dell'attività di vigilanza è **il controllo sulla comunicazione delle notizie di reato previste dall'art. 127 disp. att. c.p.p. di cui si è detto in relazione ai poteri di avocazione del Procuratore Generale.**

In siffatta materia, questa Procura Generale è intervenuta con più circolari, facendo infine proprie le indicazioni scaturenti dalla nota del Procuratore Generale della Cassazione del 25.6.024 (*Primi orientamenti in tema di applicazione del D.Lgs. n. 150/022*).

Nella riunione del 5.2.025 con i Procuratori della Repubblica del Distretto sono state peraltro precisate alcune indicazioni in modo da rendere funzionale la comunicazione.

Come da indicazione della Procura Generale presso la Cassazione, e avuto riguardo al disposto di cui all'art. 127 *bis* disp. att. c.p.p., gli elenchi riguardano esclusivamente i procedimenti prioritari.

Pertanto, non saranno oggetto di comunicazione quei procedimenti iscritti a mod. 21 che non rientrano nella previsione di cui all'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p. o che non risultano previsti quali prioritari nei progetti organizzativi.

Avuto riguardo alle vigenti difficoltà informatiche affliggenti le Procure del Distretto, e fatte salve le indicazioni espressamente previste all'art. 127 disp. att. c.p.p. al comma I alle lettere a), b) e 1 *bis*), al momento ogni elenco conterrà le seguenti minime ed indefettibili indicazioni secondo un *format* predisposto dalla Segreteria di questa Procura Generale:

- Il numero del procedimento in scadenza;
- Il reato per cui si procede;
- La data di scadenza delle indagini preliminari;
- Se è stata richiesta o meno proroga delle indagini preliminari;
- Se vi sono in corso richieste di misure cautelari;
- Se vi è richiesta di incidente probatorio;

- Se è stato depositato avviso ex art. 415 *bis* c.p.p.

E' allo studio una completa informatizzazione delle comunicazioni di cui sopra.

Gli elenchi delle Procure di Cagliari, Oristano e Lanusei nonché quelli della Procura per i Minorenni di Cagliari sono vistati dal Procuratore Generale; quelli relativi alle Procure di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania nonché quelli della Procura per i Minorenni di Sassari sono vistati dall'Avvocato Generale.

Completa l'attività di vigilanza del Procuratore Generale il coordinamento delle indagini previsto dall'art. 118 bis disp. att. c.p.p.

Va tuttavia preliminarmente rilevato che il coordinamento delle indagini in materia di criminalità organizzata, di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico competono esclusivamente al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Lo stesso potere del Procuratore Generale in materia di indagini su reati comuni non può essere peraltro inteso come potere di coordinamento investigativo che sarebbe lesivo dell'autonomia degli Uffici di primo grado. Si tratta, come bene ha spiegato l'On. CSM nella delibera del 16.3.016, di un **potere di ricognizione, di diffusione di buone prassi e di armonizzazione.**

Viene espressamente chiarito nella delibera sopra richiamata:

“ (...) Si tratta, invero di poteri che vanno riconosciuti al procuratore generale nell'ambito della migliore interpretazione dell'art. 6 del D.l.vo 106/2006, che ha visto nel tempo stratificarsi, per effetto dell'azione del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, e con l'osservazione attenta della settima commissione consiliare, più che una interpretazione del contenuto di una norma apparsa inizialmente come una sorta di cuneo nelle maglie dell'autonomia degli uffici di primo grado, un vero e proprio metodo di lavoro, fatto della paziente e diffusa attività di armonizzazione, prima a livello distrettuale e poi a livello nazionale, delle migliori prassi di organizzazione applicate al settore investigativo e requirente. Dunque non

un potere di coordinamento investigativo, che la norma non prevede ed il complesso sistema ordinamentale non consente, ma un potere di ricognizione e di diffusione delle buone prassi, nonché di costante impulso e sollecitazione alla condivisione di comuni moduli organizzativi ed alla procedimentalizzazione della collaborazione fra uffici in alcuni settori strategici o in quelli che fisiologicamente esulano da competenze territoriali settoriali. Senza escludere, evidentemente, che si possa pervenire a direttive di carattere generale distrettuale anche in materia di protocolli investigativi in senso stretto e di interpretazione condivisa di norme, laddove risultino però il frutto della unanime e condivisa valutazione di tutti i procuratori del distretto. In questo ambito si inseriscono pienamente gli specifici poteri di coordinamento nella materia del terrorismo che derivano dalle espresse e combinate previsioni dell'art. 118 bis disp.att., dell'art. 372 co. 1 bis e dall'art. 407 co. 2 lett. a c.p.p.”. E’ di tutta evidenza, dunque, che “il legislatore è piuttosto chiaro nel sollecitare un coordinamento spontaneo fra le procure interessate, e nell’ affidare solo in caso di inerzia o di inefficacia del coordinamento, al procuratore generale un potere di coordinamento che ancora una volta ha una veste organizzativa, ovvero di indizione di una o più riunioni finalizzate a rendere effettivo il coordinamento fra indagini collegate. Si tratta a ben vedere di una norma che impone al procuratore generale l’espletamento di una moral suasion qualificata volta ad indurre gli interessati ad un coordinamento che evidentemente ha mostrato qualche problema di attuazione”. Inoltre, sempre nella stessa delibera viene precisato che : “Si tratta dunque di un compendio normativo che va maneggiato con cura in una doppia direzione, solo apparentemente antitetica e che invece, a ben guardare, rappresenta la corretta lente di osservazione di un delicato meccanismo nell’architettura dell’ordinamento: da un lato quella della precisa e puntuale interpretazione delle norme, che affidano al procuratore generale poteri circoscritti e procedimentalizzati, da interpretarsi senza tentazioni estensive che apparirebbero una forzatura rispetto al sistema; dall’altro quella della prassi virtuosa dell’applicazione dell’art. 6 e dei poteri di impulso e di vigilanza che, ben lungi dall’utilizzare la spuntata arma del principio di autorità e di gerarchia, affida all’autorevolezza del lavoro di coordinamento organizzativo il metodo per puntare all’uniformità dell’azione penale nel rispetto dell’autonomia dell’ufficio del pubblico ministero di primo grado.”

Fatte queste premesse in punto di diritto, va detto che questa Procura Generale è intervenuta in materia convocando, ogni qualvolta ve ne sia stata necessità, riunioni fra i Procuratori interessati ed emanando la direttiva del 18.1.023, cui si fa espresso

rimando. Le medesime indicazioni sono state replicate nella riunione tenutasi con i Procuratori del Distretto in data 5.2.025.

Questa Procura Generale ha svolto, in particolare, attività di coordinamento in materia di rapine “a mano armata con pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica” perpetrate da organizzazioni criminali operanti a livello distrettuale e in materia di piantagioni di marijuana diffuse in tutta l’Isola.

Con il concorso di tutti i Procuratori del Distretto sono stati individuati “reati spia” che devono dare inizio ad una spontanea attività di coordinamento fra le Procure interessate e la Procura Distrettuale.

Sono state rese operative ed effettive, con apposita circolare a firma dello scrivente, gli obblighi di informazione previsti dall’art. 118 *bis* disp. att. c.p.p., anche nella delicata materia ambientale, ma cosa più importante si sono stimulate buone prassi di comunicazione informale e per le vie brevi per ogni indagine di rilievo in corso di trattazione.

Solo in situazioni di insuperabile stallo investigativo si è proceduto con formale convocazione dei Procuratori interessati (art. 118 *bis* c. III disp. att. c.p.p.).

Rimangono, infine, salvi i poteri di avocazione del Procuratore Generale previsti dall’art. 372 c. 1 *bis* c.p.p. nei casi espressamente previsti dalla norma.

Sulla comunicazione istituzionale in particolare.

La materia è regolata dal Decreto Legislativo 8.11.021 n. 188 "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva UE 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9.3.2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare nei procedimenti penali” che ha modificato gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 106/06.

Il d.lgs. n. 188/2021 è intervenuto sugli artt. 5 e 6 del d. lgs. n. 106/2006, modificando la disciplina delle comunicazioni da parte degli Uffici di Procura delle informazioni su procedimenti penali ed estendendo a tale materia l'ambito della vigilanza dei Procuratori generali.

I principi cui si ispira la normativa, recepiti peraltro nella **nota circolare a firma di questo Procuratore Generale n. 2245 del 13.4.022** sono:

- la presunzione di innocenza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato fino all'accertamento della colpevolezza con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili;
- l'uniforme informazione agli organi di stampa;
- l'impersonalità dell'ufficio con esclusione di ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento;
- la continenza delle informazioni da diffondere con comunicazione delle notizie strettamente necessarie per la prosecuzione delle indagini;
- la sussistenza di "specifiche ragioni di interesse pubblico" che rendano necessaria l'informazione agli organi di stampa;
- la diffusione delle informazioni in capo al Procuratore della Repubblica o tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato;
- la possibilità di informare l'opinione pubblica esclusivamente a mezzo comunicati stampa oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa e con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano;
- la possibilità della diffusione delle notizie da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria tramite comunicati, previa autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica che motivi le specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano;
- il divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza;
- la responsabilità disciplinare del Procuratore della Repubblica nel caso di violazione delle nuove disposizioni di legge;
- l'attività di vigilanza del Procuratore generale della Corte di appello a norma dell'art. 6 decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, viene estesa anche al controllo da parte dello stesso Procuratore Generale del puntuale esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei "doveri

di cui all'art. 5" quindi dei doveri correlati ai rapporti con gli organi di informazione.

Resta ferma la necessità che delle operazioni di particolare rilievo che rivestano un obiettivo interesse pubblico, il Procuratore della Repubblica dia informazione alla stampa per una imparziale, equilibrata e misurata comunicazione che sia al contempo corretta e obiettiva.

Per una corretta informazione agli organi di stampa che precluda il ricorso alle sanzioni disciplinari, si indicano di seguito le direttive da adottare, concordate con i Procuratori della Repubblica, in modo da rendere uniforme nel distretto termini e modalità di comunicazione:

- la diffusione delle informazioni dovrà avvenire nel rispetto del diritto di conoscenza da parte di tutti gli organi di stampa, curando che ciò avvenga anche attraverso la comunicazione alle maggiori agenzie di stampa;
- la conferenza stampa, da adottare con atto motivato, viene ritenuta di natura eccezionale collegata all'importanza e alla caratteristica peculiare dell'evento da illustrare;
- i comunicati stampa verranno preventivamente sottoposti al controllo del Procuratore Capo o del magistrato dell'ufficio appositamente delegato;
- non verranno rilasciate interviste, né autorizzazioni ad interviste alla polizia giudiziaria, su indagini in corso oggetto del comunicato e sull'andamento e sull'evoluzione delle stesse indagini;
- ogni comunicato stampa e ogni conferenza stampa dovranno essere organizzati curando il limite della continenza e dell'essenzialità della notizia da diffondere;
- la polizia giudiziaria dovrà fare apposita richiesta al Procuratore Capo che esaminerà e verificherà il contenuto del comunicato;
- eventuali notizie non correttamente diffuse, dovranno essere oggetto di tempestiva rettifica, secondo le modalità stabilite dalla nuova normativa;
- ciascun Procuratore della Repubblica emanerà alla Polizia Giudiziaria direttiva in merito alle linee guida da adottare a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 8.11.2021, n. 188;
- il Procuratore della Repubblica conserverà i comunicati stampa in un registro appositamente dedicato;
- il Procuratore della Repubblica, con relazione semestrale - salvo apposite richieste da parte del Procuratore Generale o su iniziativa in ipotesi meritevoli di esame e attenzione - al fine di consentire al Procuratore Generale nell'esercizio del potere di vigilanza ex art. 6 D. lgs. 106/2006, una corretta informazione al Procuratore Generale della Corte di cassazione, trasmetterà al Procuratore generale ogni informazione utile riguardo le comunicazioni diffuse.

Resta naturalmente ferma la specifica normativa di settore dettata nei casi di indagato o imputato minorenni.

Con riguardo specifico a questo Generale Ufficio, ai sensi dell'art. 5 comma 7 della Circolare del 3 luglio 2024, si disciplinano i rapporti con la stampa nei termini che seguono.

Il responsabile per la comunicazione, seguendo i principi elaborati dal C.S.M. nella circolare nr. 12411 del 13 luglio 2018 - delibera dell'11 luglio 2018 - "*Linee guida per l'organizzazione degli Uffici Giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale*", è il Procuratore generale.

Il Procuratore generale si riserva, per specifici ambiti di attività o singoli affari, di delegare l'Avvocato Generale.

Il Procuratore generale cura la corretta informazione sui fatti giudiziari di interesse pubblico di competenza dell'Ufficio. In vista della predisposizione di opportune strategie di comunicazione, i magistrati dell'ufficio

Tanto premesso, si dà atto che:

- il presente Progetto Organizzativo, 2026/2029, avrà durata fino alla vigenza del documento organizzativo dell'Ufficio Giudicante al fine di allineare i relativi tempi ai sensi dell'art. 13 della Circolare 10.7.024;
- il presente Progetto Organizzativo è stato già comunicato in bozza al Sig. Presidente della Corte e ai Sigg. Magistrati dell'Ufficio;
- che a seguito dell'Assemblea Generale dell'Ufficio del 4.3.025 è stato comunicato al Sig. Presidente della Corte e ai Sigg. Magistrati dell'Ufficio il testo definitivo del Progetto Organizzativo;
- che non sono state presentate osservazioni da parte del Presidente della Corte e da parte dei Sigg. Magistrati dell'Ufficio nel termine di gg. 15 previsto dall'art. 38 c. III Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura;
- che la bozza del Progetto Organizzativo è stata altresì inviata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari e Sassari, alla Commissione Pari Opportunità e alla Commissione Flussi della Corte di Appello di Cagliari, ai Sigg. Procuratori della Repubblica del Distretto, senza ricevere osservazione alcuna;
- che sono state osservate tutte le norme procedurali previste all'art. 38 Circolare cit.

P . Q . M .

Si ADOTTA, come da separato provvedimento, il presente Progetto Organizzativo della Procura Generale di Cagliari per il quadriennio 2026/2029 comprensivo dei relativi allegati.

CAGLIARI 21.3.025

Il Procuratore Generale

Dott. Luigi Patronaggio

LUIGI
PATRONAGGIO
21.03.2025
08:46:50
GMT+01:00

